

***PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“IMPRESE E COMPETITIVITÀ”  
(CCI: 2014IT16RFOP003)***

***MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE  
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DEGLI  
ORGANISMI INTERMEDI***

***DICEMBRE 2020***

**Emissione del documento**

	<b>Ruolo</b>	<b>Data</b>
<b>Redazione</b>	Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Organismi Intermedi	14/12/2020
<b>Verifica operativa</b>	Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Organismi Intermedi, Autorità di Audit	
<b>Approvazione</b>	Autorità di Gestione	15/12/2020

**Elenco delle modifiche al documento**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione modifiche</b>
Rev. N.0	23/09/2016	Prima emissione
Rev. N.1	07/11/2016	Seconda emissione
Rev. N. 2	31/05/2017	Terza emissione
Rev. N. 3	15/09/2017	Quarta emissione
Rev. N.4	17/04/2018	Quinta emissione
Rev. N. 5	08/03/2019	Sesta emissione
Rev. N. 6	31/07/2020	Settima emissione
Rev. N. 7	14/12/2020	Ottava emissione

# INDICE

<b>PRINCIPALI ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
1.1 PREMESA .....	6
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
1.3 ARTICOLAZIONE DEL MANUALE.....	6
1.4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	7
<b>2 STRUTTURA E COMPETENZE GESTIONALI .....</b>	<b>12</b>
2.1 STRUTTURA DEL SISTEMA .....	12
2.2 COMPETENZE GESTIONALI IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PON IC.....	13
<b>3 PROCEDURE OPERATIVE DELL'ADG E DEGLI OOII.....</b>	<b>16</b>
3.1 PROCEDURA PER ASSISTERE IL COMITATO DI SORVEGLIANZA NEI LAVORI.....	16
3.2 PROCEDURE DI VIGILANZA DELLE FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE DALL'ADG .....	17
3.3 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI E ANTIFRODE.....	21
3.4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	24
3.4.1 <i>Procedure per la selezione delle operazioni OI/MISE DGAECE</i> .....	35
3.4.2 <i>Procedure per la selezione delle operazioni OI MISE DGSCERP</i> .....	39
3.5 PROCEDURE PER GARANTIRE CHE IL BENEFICIARIO DISPONGA DI UN DOCUMENTO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER IL SOSTEGNO RELATIVE A CIASCUNA OPERAZIONE.....	41
3.6 PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI.....	42
3.6.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	42
3.6.2 <i>Regole generali di ammissibilità delle spese</i> .....	44
3.6.3 <i>L'organizzazione delle verifiche di gestione nel PON IC</i> .....	45
3.6.4 <i>Gli strumenti operativi per le verifiche di gestione</i> .....	52
3.6.5 <i>Sintesi annuale dei controlli</i> .....	65
3.6.6 <i>Termini di conservazione dei documenti</i> .....	66
3.7 PROCEDURE DI RICEVIMENTO, VERIFICA, CONVALIDA E AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI.....	66
3.7.1 <i>Procedure di ricevimento, verifica, convalida e autorizzazione delle domande di rimborso dei beneficiari dell'OI/MISE DGAECE</i> .....	67
3.7.2 <i>Procedure per il trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari dell'OI DGSCERP</i> .....	68
3.8 PROCEDURE DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DEI BENEFICIARI.....	71
3.9 MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA.....	72
3.9.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	72
3.9.2 <i>Descrizione del processo</i> .....	72
3.9.3 <i>Predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e verifica andamento PO</i> .....	76
3.10 GESTIONE IRREGOLARITÀ E RECUPERI .....	77
3.10.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	77

3.10.2	<i>Descrizione delle procedure di gestione delle irregolarità .....</i>	80
3.10.3	<i>Descrizione del sistema informativo utilizzato .....</i>	84
3.11	DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI ATTESTAZIONE DELLA SPESA .....	87
3.11.1	<i>Attestazione delle spese .....</i>	87
3.11.2	<i>Redazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati .....</i>	90
<b>ALLEGATI .....</b>		<b>1</b>
<b>ALLEGATO 1 .....</b>		<b>2</b>
<b>SCHEDE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SUL PON IC 2014-2020.....</b>		<b>2</b>
<b>ALLEGATO 2 .....</b>		<b>53</b>
<b>STRUMENTI OPERATIVI PER LE VERIFICHE DI GESTIONE DEL PON IC 2014-2020 .....</b>		<b>53</b>
<b>ALLEGATO 3 .....</b>		<b>54</b>
<b>MODELLI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE COMPLESSIVA DELLE SPESE.....</b>		<b>54</b>

## PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

AdA – Autorità di Audit

AdC – Autorità di Certificazione

AdG – Autorità di Gestione

CE – Commissione Europea

CdS – Comitato di Sorveglianza

IGRUE – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea

MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze

MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico – DGIAI – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico – DGAECE – Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico – DGISSEG – Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

NUVEC – Nucleo di verifica e controllo

OI – Organismo Intermedio

OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode

OI-UCO – Uffici Competenti per le Operazioni dell'OI

OI-UNCOBE – Unità Controlli Operazioni Beneficiari Esterni

OI-UCOBOI – Unità Controlli Operazioni Beneficiario OI

PON – Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020

SIGECO – Sistema di Gestione e Controllo

UCO – Ufficio Competente per le Operazioni

UCOCO – Unità di Coordinamento dei Controlli

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 Premessa

Il presente documento descrive il **Manuale operativo delle procedure** di gestione e controllo delle operazioni finanziate con le risorse del **Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR** (di seguito anche PON IC), approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015, modificato con decisione di riprogrammazione della CE C(2017) 8390 finale del 7 dicembre 2017, con decisione di riprogrammazione della CE C(2018) 9117 finale del 19 dicembre 2018, con decisione di riprogrammazione della CE C(2020) 1093 finale del 20 febbraio 2020 e con decisione di riprogrammazione della CE C(2020) 6815 finale del 6 ottobre 2020.

La responsabilità dell’attuazione del Programma è attribuita al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl), Divisione IV, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IC e a due Organismi Intermedi (OI), individuati nell’ambito della stessa Amministrazione, per l’attuazione di specifiche azioni del PO: la Divisione VIII della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Divisione I della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP).

## 1.2 Campo di applicazione

Il presente Manuale costituisce l’articolazione di dettaglio del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), adottato dall’AdG del PON IC allo scopo di garantire la sana gestione nell’esecuzione del programma, conformemente a quanto previsto dai pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (di seguito, anche “Regolamento generale”).

Il manuale, redatto dall’AdG e dagli OOII, definisce per tutte le unità operative, per l’intero periodo di programmazione, le procedure di selezione, attuazione, rendicontazione, erogazione dei finanziamenti, monitoraggio e controllo delle operazioni, nonché le modalità di conservazione, informatizzata e cartacea, della documentazione rilevante.

Il manuale ha un’impostazione di carattere generale, rinviando agli allegati per la trattazione di alcuni aspetti specifici relativi ai singoli strumenti attuativi.

In considerazione delle esigenze operative connesse all’attuazione del Programma, il manuale e i relativi allegati saranno oggetto di revisione periodica. Il presente Manuale, nella versione attuale e nelle diverse revisioni successive, è allegato alla Relazione sul SIGECO del PON ed è formalmente trasmesso all’AdA, all’AdC e a tutte le Unità organizzative dell’AdG e degli OOII coinvolte a vario titolo nel sistema di gestione e controllo del Programma.

## 1.3 Articolazione del manuale

Il presente Manuale è articolato in capitoli.

Il primo capitolo contiene una parte introduttiva di carattere generale sui riferimenti normativi, i contenuti e sull’articolazione del Manuale operativo.

Il secondo capitolo, sempre a scopo introduttivo, illustra la struttura del SIGECO del PON, individuando le responsabilità gestionali interne all’AdG e agli OOII con riferimento agli Assi prioritari di intervento, alle azioni e ai singoli strumenti attuativi che si prevede di implementare, a richiamo ed integrazione di quanto già illustrato nella Relazione sul SIGECO del PON.

La parte centrale del documento è rappresentata dal capitolo 3 che definisce, per ciascuna fase gestionale, le procedure operative adottate dall'AdG e dagli OOII e in particolare in relazione a:

- valutazione, selezione e approvazione delle operazioni;
- attuazione dei controlli;
- ricevimento, verifica, convalida e autorizzazione delle domande di rimborso dei beneficiari;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari;
- monitoraggio e sorveglianza del PO;
- gestione delle irregolarità e recuperi;
- attestazione della spesa alla CE.

Al Manuale sono allegate le schede di dettaglio degli interventi già avviati/in fase di prossimo avvio sul Programma e gli strumenti operativi a supporto dello svolgimento delle verifiche di gestione (piste di controllo, check-list e manuali dei controlli in loco) per gli interventi avviati.

Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del Manuale operativo delle procedure dell'AdG e degli OOII del PON.

#### **1.4 Quadro normativo di riferimento**

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio



- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione del 9 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
- Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Comunicazione della Commissione C(2020) 4355 final del 2 luglio 2020 relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

- Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e relative modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 (quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine)
- Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, *Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*
- Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE – Versione 1.0 del 22 luglio 2019 – Gruppo di lavoro nazionale
- Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014, *Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) finanziamento a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, importi forfettari*
- Nota EGESIF\_14-0010-final del 18 dicembre 2014, *Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati Membri*
- Nota EGESIF\_14-0013-final del 18 dicembre 2014, *Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione*
- Nota EGESIF\_15\_0018-04 del 3 dicembre 2018, del 19 agosto 2015, *Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti*
- Nota EGESIF\_14-0012\_02 final del 17 settembre 2015, *Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione*
- Nota EGESIF\_15-0017-04 del 3 dicembre 2018, *Guida orientativa per gli Stati membri sugli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili*
- Nota EGESIF\_15-0016-04 del 3 dicembre 2018, *Guidance for Member States on Audit of Accounts;*
- Nota EGESIF\_150008-05 del 3 dicembre 2018, *Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale*
- Nota EGESIF\_15-0002-04 del 19 dicembre 2018, *Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion*
- Linee Guida per l'efficace espletamento dei controlli di primo livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020 – maggio 2017 Agenzia per la Coesione Territoriale
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”

- Circolare 12 ottobre 2007 del Ministro per le politiche europee riguardanti le “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” (pubblicata su GU n. 240 del 15 ottobre 2007)
- Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo" (Ottobre 2019 - Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione)
- Decreto direttoriale del 6 marzo 2017 avente ad oggetto indicazioni operative per la gestione ed il controllo degli interventi cofinanziati dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, come aggiornato dal decreto direttoriale 5 settembre 2019, n. 41920

## 2 STRUTTURA E COMPETENZE GESTIONALI

### 2.1 Struttura del sistema

Il PON è gestito dal MiSE - DGIAI.

In accordo con le competenze assegnate alla DGIAI del MiSE con DPCM n. 93 del 19 giugno 2019, come modificato dal DPCM n. 178 del 12 dicembre 2019, e con successivo DM 14 gennaio 2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”, l’AdG del programma è la Divisione IV “Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie” e l’Autorità di Certificazione è la Divisione V “Programmazione e gestione risorse finanziarie”.

Nell’ambito della Direzione generale, alcune Divisioni hanno funzioni trasversali e di staff relativamente all’attuazione del PON (di programmazione, monitoraggio, controlli in loco, sistema informatico, contenzioso, affari giuridici), mentre altre Divisioni sono individuate quali Uffici competenti per le operazioni e “gruppi di progetti” del PON (UCO).

Ai sensi della direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico in applicazione dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA), ente *in house* alla Amministrazione centrale, opera in qualità di UCO del MiSE.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in considerazione della specificità di alcuni interventi oggetto del programma, con distinti atti di delega sono stati individuati due organismi intermedi nell’ambito del PON:


- La Divisione VIII della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE, già DGMEREEN) del MiSE;
- la Divisione I della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del MiSE.

Gli atti di delega, pur confermando la responsabilità ultima dell’AdG, hanno definito le funzioni degli OOII in relazione all’attuazione del PON e gli obblighi derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, unitamente alla dotazione finanziaria per l’attuazione delle azioni di competenza.

In particolare, i sopra individuati Organismi Intermedi assumono la delega in relazione a:

- a. la selezione delle operazioni ammesse a contributo ai sensi del par. 3 dell’art 125 del Reg. 1303/2013;
- b. la gestione finanziaria e controllo ai sensi del par. 4 dell’art. 125 del Reg. 1303/2013;
- c. le verifiche ai sensi del par. 5 dell’art. 125 del Reg. 1303/2013;
- d. il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni ammesse a contributo;
- e. la rendicontazione all’AdG delle spese sostenute dai beneficiari.

**Figura 1 - Rapporti organizzativi tra le autorità/organismi coinvolti nel SIGECO**



## 2.2 Competenze gestionali in relazione all’attuazione del PON IC

Il PON IC interviene sui primi quattro obiettivi tematici (OT) individuati dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali obiettivi tematici confluiscono nei quattro assi prioritari di intervento del programma:

- Asse I - **Innovazione**
- Asse II - **Banda ultralarga e crescita digitale**
- Asse III - **Competitività PMI**
- Asse IV - **Efficienza energetica**

In considerazione del sistema di deleghe istituito dall’AdG per lo svolgimento di determinati compiti in relazione all’attuazione del programma, si evidenziano a seguire le competenze gestionali dei diversi organismi coinvolti in relazione agli assi di intervento del PON.

**Tabella 1 – Competenze gestionali per Asse prioritario del PON IC**

ASSI PON IC	Competenze gestionali
Asse I - <b>Innovazione</b>	AdG
Asse II - <b>Banda ultralarga e crescita digitale</b>	OI MiSE DGSCERP
Asse III - <b>Competitività PMI</b>	AdG
Asse IV - <b>Efficienza energetica</b>	AdG – OI MiSE DGAECE

**Tabella 2 – Competenze gestionali per interventi**

ASSI	AZIONI	INTERVENTI	COMPETENZE GESTIONALI
<b>I – Innovazione</b>	Azione 1.1.2	Brevetti+	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
	Azione 1.1.3	Fondo Crescita Sostenibile	UCO DGIAI DIVISIONE VII
		Contratti di sviluppo	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Contratti di sviluppo	UCO DGIAI DIVISIONE VII
<b>II – Banda ultralarga e crescita digitale</b>	Azione 2.1.1	Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga”	OI MiSE-DGSCERP – Divisione I UCO MiSE-DGSCERP – Divisione I
<b>III – Competitività PMI</b>	Azione 3.1.1	Macchinari innovativi*	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Macchinari innovativi	UCO DIVISIONE IV
	Azione 3.1.3	Credito di imposta	UCO DGIAI DIVISIONE VI
		Contratti di sviluppo	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Contratti di sviluppo	UCO DGIAI DIVISIONE VII
	Azione 3.2.1	L. 181/89	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo L. 181/89	UCO DGIAI DIVISIONE VIII
		Contratti di sviluppo	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Contratti di sviluppo	UCO DGIAI DIVISIONE VII
		Nuova Legge Marcora	UCO DGIAI DIVISIONE VI
	Azione 3.3.1	Contratti di sviluppo	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Contratti di sviluppo	UCO DGIAI DIVISIONE VII
	Azione 3.4.1	Voucher per l’internazionalizzazione	UCO MAECI – DGSP – UFFICIO XIII
		Piano ICE	UCO DGIAI DIVISIONE IX
		Finanziamenti tipo SIMEST	UCO DGIAI DIVISIONE IX
	Azione 3.5.1	Smart & Start	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)

		Fondo Smart & Start	UCO DGIAI <b>DIVISIONE IX</b>
	Azione 3.5.2	Voucher per la digitalizzazione	UCO DGIAI <b>DIVISIONE IX</b>
	Azione 3.6.1	Fondo di garanzia	UCO DGIAI <b>DIVISIONE VI</b>
<b>IV – Efficienza energetica</b>	Azione 4.2.1	Contratti di sviluppo	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Contratti di sviluppo	UCO DGIAI <b>DIVISIONE VII</b>
		Macchinari innovativi**	UCO INVITALIA SpA (Incentivi e Innovazione)
		Fondo Macchinari innovativi	UCO DGIAI <b>DIVISIONE IV</b>
		Misure di incentivazione per l'efficientamento energetico delle PMI	Da definire
	Azione 4.3.1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids)	OI MiSE-DGAECE- <b>Divisione VIII</b> UCO MiSE-DGAECE – <b>Divisione VIII</b>

\* Nell'ambito dell'Azione 3.1.1, la Divisione IV della DGIAI assicura lo svolgimento delle attività istruttorie e di concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, come disciplinate dal DM 9.3.2018, istitutivo dello strumento "Bando Macchinari innovativi", attuato tramite l'UCO Invitalia. La Divisione IX della DGIAI assicura lo svolgimento delle attività istruttorie e di concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, come disciplinate dal DM 31.10.2019, istitutivo del "Nuovo Bando Macchinari innovativi", attuato tramite l'UCO Invitalia.

\*\* Nell'ambito dell'Azione 4.2.1, la Divisione IV della DGIAI assicura lo svolgimento delle attività istruttorie e di concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, come disciplinate dal DM 9.3.2018, istitutivo dello strumento "Bando Macchinari innovativi", attuato tramite l'UCO Invitalia.

### 3 PROCEDURE OPERATIVE DELL'ADG E DEGLI OOII

#### 3.1 Procedura per assistere il Comitato di Sorveglianza nei lavori

Il CdS del PON è istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2015. In occasione della sua prima riunione, il CdS ha adottato il proprio regolamento interno nel quale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 47 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono definiti composizione e funzionamento dello stesso.

A seguito della riprogrammazione del PON IC conseguente all'adesione dell'Italia alla "Iniziativa PMI", le competenze del Comitato, in accordo con l'art. 47, comma 1, del sopra citato Regolamento generale, sono state estese al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa PMI" gestito dal MiSE-DGIAI e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), che partecipa ai lavori a titolo consultivo. Sono stati conseguentemente modificati il decreto istitutivo del CdS e il suo regolamento interno.

Il CdS è presieduto dal Direttore Generale della DGIAI o, in caso di assenza o impedimenti del Presidente, dall'AdG del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa PMI".

In conformità al principio della governance a più livelli di cui all'art. 5 del Regolamento generale, il Comitato è composto dai membri delle Amministrazioni nazionali e regionali e dai membri del partenariato economico e sociale rilevante. La CE partecipa ai lavori a titolo consultivo.

Il CdS si riunisce almeno una volta l'anno e può essere consultato per iscritto ove le circostanze lo richiedano.

Il regolamento interno del Comitato individua le principali materie oggetto di intervento del CdS con particolare riferimento a:

- la verifica dell'attuazione dei programmi operativi e il progresso nel conseguimento degli obiettivi in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 avvalendosi a tal fine delle specifiche funzionalità del Sistema Informativo utilizzato dall'AdG nella programmazione 2014-2020 (cfr. par. 3.9 "Monitoraggio e sorveglianza");
- le relazioni di attuazione annuali e finali del programma di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il piano di valutazione, lo stato di attuazione ed eventuali proposte di modifica;
- la strategia di comunicazione, il suo stato di attuazione ed eventuali proposte di modifica;
- le eventuali proposte di modifiche ai programmi operativi presentate dall'Autorità di Gestione.

Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato si avvale di un'apposita segreteria tecnica. La segreteria tecnica, su impulso del Presidente, predispone tutta la documentazione rilevante da sottoporre all'esame dei membri del Comitato (quali, a mero titolo esemplificativo, ordini del giorno, informative, presentazioni).

Nei casi in cui l'AdG ritenga di dover sottoporre alcune materie all'attenzione dei membri del CdS, può:

- a. chiedere la convocazione di una riunione del Comitato;
- b. dare avvio ad una procedura di consultazione per iscritto.



#### a. Convocazione di una riunione del Comitato

Il Presidente convoca la riunione del CdS e, avvalendosi della segreteria tecnica, provvede a trasmettere l'ordine del giorno e i documenti relativi ai punti per i quali sono richiesti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, riducibili a cinque in casi eccezionali e motivati.

Le decisioni del Comitato, grazie ad una pratica ormai consolidata nei precedenti cicli di programmazione, sono assunte secondo la prassi del consenso oppure, ove questo non si verifichi, dalla maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.

Le posizioni espresse nel corso della seduta del Comitato sono messe a verbale. La segreteria tecnica del Comitato predispone una **sintesi delle principali decisioni assunte**, condivisa dai membri del Comitato alla chiusura della riunione e successivamente allegata al **verbale della riunione**.

La segreteria tecnica predispone il verbale e lo trasmette a tutti componenti del Comitato di norma entro un mese dalla riunione. Il verbale è approvato tramite procedura di consultazione scritta. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla segreteria tecnica del Comitato entro i termini di conclusione della procedura di consultazione scritta o in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

#### b. Procedura di consultazione per iscritto

Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente incarica l'AdG di attivare una procedura di consultazione per iscritto dei membri del Comitato. La procedura di consultazione per iscritto prevede che i documenti siano inviati a mezzo mail a tutti i membri del Comitato. Questi ultimi sono tenuti ad esprimere il proprio parere per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione.

In assenza di obiezioni, la procedura scritta si conclude allo scadere dei dieci giorni lavorativi dall'invio della documentazione ai membri del CdS. In presenza di obiezioni, invece, le decisioni sono assunte secondo la prassi del consenso.

In caso di urgenza motivata il Presidente può disporre che la procedura scritta di consultazione si concluda entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro della documentazione, anziché entro i consueti dieci giorni.

A conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Al fine di garantire la presa visione e la più ampia fruizione della documentazione prodotta dal Comitato l'AdG realizza un'apposita area riservata sul sito dedicato al programma, alla quale i membri del CdS accedono con l'utilizzo di apposite credenziali. La segreteria tecnica del CdS cura l'aggiornamento della suddetta area riservata e, a tal fine, procede a dare comunicazione tempestiva a tutti i membri del Comitato della documentazione pubblicata.

### 3.2 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'AdG

L'AdG ha previsto, ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato II all'Accordo di partenariato 2014-2020, la designazione dei seguenti Organismi Intermedi (OOII):

- Divisione VIII della DGAECE del MiSE, per la gestione dell'Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di

sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane” del PON;

- Divisione I della DGSCERP del MiSE, per la gestione dell’Asse II-Banda ultralarga e crescita digitale, Obiettivo specifico “Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (Digital agenda europea), Azione 2.1.1 *“Contributo all’attuazione del Progetto Strategico agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”*.

Come espressamente previsto dal citato art. 123, nonché nella nota EGESIF\_14-0012\_02 del 17 settembre 2015 relativa a Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, l’AdG ha la responsabilità generale di assicurare la corretta esecuzione delle funzioni delegate.

In considerazione di quanto esposto, l’AdG definisce apposite procedure di sorveglianza<sup>1</sup>, che consentono di monitorare sia la corretta attuazione del SIGECO adottato dagli Organismi Intermedi, sia il rispetto delle disposizioni convenute nelle Convenzioni di delega.

Dette attività vengono svolte con frequenze differenti in relazione alla finalità che perseguono. Esse possono essere schematizzate in tre gruppi di verifica:

- attività periodiche;
- attività continuative;
- attività straordinarie/tematiche.

Per quanto attiene alle attività periodiche, l’AdG<sup>2</sup>, al fine di sorvegliare sulle funzioni delegate effettua due tipologie di verifica:

- a. verifiche di sistema;
- b. verifiche di qualità.

Con cadenza annuale<sup>3</sup>, l’AdG svolge Verifiche di sistema sui Sistemi di gestione e controllo degli OOII, in particolare con riferimento agli ambiti di controllo di seguito indicati.

**1. Requisiti relativi all’ambiente interno dell’OI**, quali: gli elementi necessari ad espletare le funzioni delegate e quindi la conservazione della delega; la struttura organizzativa e la relativa ripartizione delle funzioni; idonee procedure di rendicontazione, di prevenzione della corruzione e monitoraggio delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati (art. 122 del Regolamento generale); un’adeguata pianificazione<sup>4</sup> dell’assetto organizzativo da impiegare nelle proprie strutture; piano per l’assegnazione di risorse umane adeguate.

**2. Elementi per la gestione del rischio**, quali idonee procedure per la gestione dei rischi che tengano conto delle istruzioni fornite dall’AdG;

---

1 Tali procedure trovano ulteriore dettaglio e programmazione nell’ambito di uno specifico Piano di Sorveglianza, opportunamente condiviso con gli OOII. Il Piano delinea il quadro per vigilare sull’efficacia delle funzioni delegate.

2 Queste attività vengono svolte dall’AdG per il tramite dell’UCOCO avente funzioni di coordinamento delle verifiche di gestione, amministrative e in loco, sugli interventi cofinanziati con risorse comunitarie.

3 Ad una verifica di sistema possono seguire follow-up per l’approfondimento di aspetti specifici oggetto di raccomandazione da parte dell’AdG in esito alla verifica stessa.

4 La pianificazione delle risorse deve essere adeguata sia numericamente sia dal punto di vista delle competenze.

3. **Aspetti connessi alle attività di gestione e controllo**, quali: la selezione delle operazioni di competenza dei soggetti controllati; le verifiche di gestione (adeguata separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di controllo; produzione di manualistica che recepisce le indicazioni fornite dall'AdG; procedure di controllo amministrativo ed in loco; conservazione della documentazione; analisi dei rischi e metodologia di campionamento; le informazioni relative alle verifiche effettuate comprese le informazioni sulle carenze e/o irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode sospetta e quelli accertati, e sul loro follow-up nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati da parte dell'UE o di organismi nazionali; procedure di comunicazione con i beneficiari, il rispetto delle norme di informazione e pubblicità); le procedure per il trattamento delle domande di rimborso; la contabilità separata e la codifica contabile; la coerenza delle attività poste in essere con quelle delegate dall'AdG; adeguate piste di controllo ed archiviazione dei documenti; la corretta utilizzazione e implementazione del sistema informativo del PON per la gestione informatizzata dei dati relativi alle operazioni; l'informazione ai beneficiari (procedure che garantiscano che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno); strategia per garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevere un adeguato livello di orientamento sul sostegno relativo a ciascuna operazione; procedure per verificare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) dell'art. 125 (3) prima dell'approvazione dell'operazione.

Congiuntamente alle verifiche di sistema, il funzionamento del SIGECO di un OI viene periodicamente<sup>5</sup> supervisionato anche attraverso l'approfondimento di alcune operazioni o gruppi di operazioni, ossia mediante lo svolgimento delle c.d. *Verifiche di qualità* (espressamente previste dalla nota EGESIF\_14-0012\_02). Dette verifiche sono volte ad accertare che le attività di controllo svolte dagli OOII siano conformi alle specifiche procedure di riferimento previste per l'esecuzione delle verifiche di gestione. Le verifiche di qualità sono effettuate su base campionaria e riguardano le spese già rendicontate da ciascun OI. Il campionamento delle operazioni viene realizzato prima attraverso la stratificazione degli interventi sottoposti a controllo da parte dell'OI, separando le operazioni oggetto esclusivamente di controllo documentale da quelle già oggetto di controllo in loco. Su ciascuno strato sono estratte, in modo casuale, le operazioni sulle quali verrà effettuato il controllo. La verifica di un'operazione specifica permette di approfondire le procedure di svolgimento delle verifiche di gestione (amministrative ed in loco) poste in essere dall'OI ed in particolare consente di accertare che tali procedure siano conformi al SIGECO, alla manualistica di riferimento ed al Reg. (UE) n. 1303/2013, oltre che coerenti con gli orientamenti eventualmente raccomandati dall'AdG e dagli organi superiori di controllo. A tal fine, nell'ambito di una verifica di qualità, vengono esaminati il fascicolo documentale dell'operazione nonché gli strumenti di controllo applicati all'operazione selezionata (check-list, verbali di sopralluogo, piste di controllo). In merito alle verifiche in loco, l'AdG può prevedere affiancamenti durante i controlli in loco espletati dagli OOII al fine di monitorare le procedure a supporto dello svolgimento di tale tipologia di controllo e verificarne la conformità con i propri indirizzi.

Oltre alle verifiche di sistema e di qualità sopra esposte, l'attività di vigilanza sulle funzioni delegate consta di una serie di **attività continuative**:

- preparazione di note di orientamento per gli OOII rispetto a tematiche/problematiche condivise (es. indirizzi interpretativi sull'applicazione di una normativa specifica);
- monitoraggio ed analisi dei rapporti rilevanti redatti dagli OI (es. relazioni semestrali di avanzamento);

---

<sup>5</sup> Come da cronoprogramma delle attività annualmente definito nel Piano di Sorveglianza.

- analisi dei rapporti di audit elaborati dagli altri organi di controllo del programma (AdA, Corte dei Conti, CE) e verifica dell'avvenuto recepimento da parte degli OOII delle raccomandazioni espresse;
- controllo del flusso delle informazioni necessarie ad elaborare la Relazione di attuazione annuale del PON, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- analisi sistematica dei dati di avanzamento (procedurale, fisico e finanziario) delle operazioni ammesse a contributo di competenza degli OOII;
- ricezione e valutazione delle informazioni presentate dagli OOII in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, del contributo alla stesura delle Relazioni di attuazione annuali e finale e delle informazioni fornite ai fini della redazione delle Dichiarazioni sull'affidabilità di gestione;
- vigilanza sulle attività connesse alla chiusura del programma (es. esame puntuale dell'avanzamento dei progetti; monitoraggio delle scadenze per la presentazione dei rendiconti intermedi e finali da parte dell'OI; adeguata registrazione dei dati, con particolare riferimento alle irregolarità e ai recuperi; adeguamento delle piste di controllo).

Per quanto riguarda le attività straordinarie di sorveglianza, l'AdG<sup>6</sup> può prevedere anche verifiche tematiche, quali, ad esempio:

- verifiche *ad hoc* (sia *on desk* sia mediante sopralluogo presso l'OI) su singole operazioni, laddove l'AdG intenda verificare puntualmente che i compiti vengano realizzati in modo adeguato<sup>7</sup>;
- verifiche *on desk* di nuove determinate procedure che l'OI decide di adottare, nel corso dell'attuazione del Programma, al fine di accelerare la spesa.

Le attività di sorveglianza che prevedono verifiche di sistema e verifiche di operazioni vengono eseguite nel rispetto delle fasi sottoelencate:

- comunicazione all'OI circa lo svolgimento dell'attività di sorveglianza;
- preliminare istruttoria documentale (documentazione relativa al sistema dell'OI/ documentazione relativa all'operazione campionata);
- visita di sopralluogo presso la sede dell'OI;
- compilazione della check-list<sup>8</sup> e del verbale di sopralluogo (il verbale viene inviato all'OI in forma provvisoria alla quale, dopo un'eventuale fase di contraddittorio, seguirà una versione definitiva).

Il verbale definitivo può contenere prescrizioni/osservazioni da parte dell'AdG. In caso di criticità, ove necessario, può essere concordata con l'OI interessato l'adozione di specifiche misure correttive da adottare e la relativa tempistica. La pianificazione temporale tiene in debito conto i tempi necessari alla stesura della Relazione di attuazione annuale del PON di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di consentire un corretto sviluppo del conseguente follow-up.

---

<sup>6</sup> Anche queste attività vengono svolte dall'AdG per il tramite dell'UCOCO avente funzioni di coordinamento delle verifiche di gestione, amministrative e in loco, sugli interventi cofinanziati con risorse comunitarie

<sup>7</sup> L'input a procedere in una data direzione può provenire anche dagli esiti delle verifiche di sistema svolte nell'ambito delle stesse attività di sorveglianza oppure dall'esame degli report relativi agli audit da parte di organi di controllo superiori.

<sup>8</sup> Per le verifiche di sistema è previsto l'utilizzo della check-list "Verifica del Sistema di Gestione e di Controllo dell'OI". Per le verifiche di qualità, in relazione alla tipologia di operazione selezionata, verranno utilizzate check-list *ad hoc*.

### 3.3 Procedure per la gestione dei rischi e antifrode

In continuità con la gestione operata nella programmazione 2007-2013 per gli interventi di competenza, l'AdG e gli OOII operano nella logica della intercettazione e prevenzione dei rischi di frode per il tramite delle verifiche e dei controlli operati in sede di selezione, attuazione e controllo degli interventi cofinanziati.

Tale logica comporta il perdurante utilizzo, all'avvio del nuovo ciclo di programmazione, degli strumenti operativi esistenti, in vista, però, della messa a punto di un percorso di verifica in termini di efficacia e di implementazione di nuovi strumenti, al fine di corrispondere ad un quadro giuridico per l'utilizzo dei Fondi SIE 2014-2020 che rafforza i profili di valutazione del rischio di frode e le strategie antifrode.

Per quanto attiene agli strumenti vigenti, al di là delle procedure generali previste dall'ordinamento, che comportano, in ogni caso, ampie verifiche in sede di selezione e di attuazione degli interventi (ad esempio, in relazione alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata, in conformità con la normativa c.d. antimafia), l'AdG e gli OI si avvalgono di strumenti specifici approntati dal MiSE, che concorrono all'individuazione del rischio di fenomeni di illegalità sia esterna che interna alla pubblica amministrazione. In tale contesto si segnalano:

- Il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza sottoscritto in data 17 luglio 2020.

Detto protocollo dettaglia, nel documento tecnico di cui all'Allegato 1, le aree di collaborazione di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Per assicurare un costante raccordo tra il MiSE e il Comando Generale della Guardia di finanza nonché i Reparti interessati dall'attuazione del Protocollo, presso il MiSE è assegnato un Ufficiale Generale con funzioni di collegamento con il Corpo.

Le attività di collaborazione della DGIAI con i Nuclei speciali della Guardia di finanza competenti per materia proseguono, pertanto, anche con riferimento all'attuale ciclo di programmazione, rafforzando le capacità di prevenzione degli illeciti fraudolenti, agevolando lo scambio di informazioni e consentendo alla Direzione di avvalersi di detti Nuclei per l'effettuazione di controlli, verifiche e ispezioni.

- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato con decreto ministeriale in conformità con le previsioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'adozione e l'aggiornamento del Piano offrono il contesto per una ricognizione periodica dei processi di competenza della DGIAI, corredata da una valutazione delle aree a rischio di fenomeni corruttivi e dalla individuazione di specifiche misure di gestione del rischio.

Per il rafforzamento e il coordinamento degli strumenti di prevenzione e controllo esistenti e per l'implementazione di nuove misure, l'AdG utilizzerà le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo dei fondi SIE e dalle indicazioni formulate in materia di misure antifrode dalla CE.

A norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, infatti, l'AdG *"istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati"*. Tale norma si pone in continuità con le norme dei Trattati e del Regolamento finanziario che impegnano la CE e gli Stati membri a contrastare le frodi e le attività illegali che ledono gli interessi dell'Unione Europea (v. in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento finanziario, che attribuisce agli Stati membri la responsabilità primaria per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di irregolarità e frodi). Al tempo stesso, la norma comporta la necessità per l'AdG della messa a punto

di un processo per la valutazione e la gestione dei rischi di frode, con la predisposizione di misure che rispondano a criteri di efficacia e proporzionalità, tali che il beneficio globale di ciascuna nuova misura sia superiore ai suoi costi complessivi.

La definizione di tale processo è stata effettuata dall'AdG in conformità con le indicazioni fornite dal gruppo di esperti della CE nella Guida "*Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures*" (Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - EGESIF 14-00021-00 del 16 giugno 2014, che suggerisce un approccio proattivo, strutturato e mirato, da adeguare, pertanto, alle specificità del programma e delle situazioni.

A tal fine, con Decreto Direttoriale prot. n. 2248 del 15/05/2017 è stato istituito il Gruppo di Valutazione dei rischi di frode ed approvata la Metodologia di gestione, prevenzione e contrasto del rischio di frode relativamente al PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 e al PON "Iniziativa PMI" 2014-2020. Tale Metodologia è stata aggiornata con Decreto prot. n. 2175 del 08/03/2019 e successivamente con Decreto prot. 1844 del 21/04/2020.

Mediante tale metodologia, l'AdG persegue quattro obiettivi principali, di seguito illustrati:

- a) la valutazione del rischio di frode interno alla gestione delle operazioni e delle procedure del PON in vista della definizione del livello di rischio accettato in termini di costi;
- b) la messa in atto a livello di sistema di controlli per l'attenuazione del rischio;
- c) la predisposizione di azioni e misure antifrode mitiganti che rispondano ai criteri di efficacia e proporzionalità, nei casi di riscontro di rischio elevato;
- d) il presidio generale sulla regolarità e adeguatezza nella gestione delle operazioni di competenza.

Per il dettaglio delle procedure volte a garantire misure antifrode proporzionali ed efficaci si rimanda ai contenuti dei citati documenti.

Secondo quanto indicato dalla Commissione, il perimetro della valutazione dei rischi cui l'AdG deve fare riferimento è costituito dai "rischi di frode specifici" e non dalle "irregolarità", benché l'attuazione efficace di tale esercizio possa ripercuotersi indirettamente anche sulla prevenzione delle irregolarità in senso lato.

L'elemento che distingue la frode dall'irregolarità va ricercato nella "intenzionalità" che caratterizza la prima rispetto alla seconda. In base alla Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea e relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'UE (Documento 41995A1127[03]), la frode è definita come qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa a:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi".

L'AdG si avvale dello strumento di autovalutazione dei rischi di frode fornito dalla CE in allegato alla Guida sopra citata, che consentirà di valutare l'impatto e la probabilità dei rischi di frode più frequenti. L'esame delle situazioni specifiche potrà condurre comunque a sviluppare nuovi indicatori di frode (i così detti "cartellini rossi").

Per i compiti di valutazione, l'AdG si avvale di una unità/gruppo di lavoro dedicato e della collaborazione degli UCO, della AdC e degli altri Uffici della DGIAI, con diverse responsabilità in funzione delle competenze specifiche.

La valutazione si sviluppa nelle cinque principali fasi metodologiche individuate dalla Commissione:

- 1) quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi, valutandone impatto e probabilità ("rischio complessivo");
- 2) valutazione dell'efficacia dei controlli attualmente in vigore per limitare il rischio complessivo;
- 3) valutazione del rischio "netto", dopo aver preso in considerazione l'effetto degli eventuali controlli attuati e la loro efficacia, cioè la situazione così com'è al momento attuale (rischio residuo);
- 4) valutazione dell'effetto dei controlli previsti sul rischio netto (residuo);
- 5) definizione degli obiettivi di rischio, vale a dire i livelli di rischio che l'AdG ritiene tollerabile dopo che tutti i controlli sono definiti e operanti.

Qualora, in esito alla valutazione, il rischio netto (residuo) risulti significativo o critico, verrà predisposto un piano di azione volto a migliorare i controlli, mettendo in atto misure supplementari.

A tal fine, per la riduzione dei rischi di frode residui, individuati con il sistema di valutazione e non affrontati efficacemente con i sistemi esistenti, l'AdG si avvale di una specifica check-list di controllo finalizzata alla riduzione del rischio di frode, predisposta in conformità all'elenco di controlli definito dal gruppo di esperti della CE nell'allegato 2 alla Guida sopra richiamata.

L'attenzione sarà rivolta ai tre processi chiave ritenuti più esposti a rischi di frode specifici:

- selezione dei candidati;
- attuazione e verifica delle operazioni;
- certificazione e pagamenti.

L'AdG intende effettuare valutazioni del rischio di frode con cadenza periodica (ad esempio annuale o biennale) da definirsi a seconda del livello di rischio individuato. Al fine di garantire il presidio dell'intero ciclo di lotta alla frode (prevenzione, individuazione, correzione e azione penale), in caso di sospetta frode saranno poste in essere adeguate misure per la segnalazione, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con l'AdA, le Autorità investigative di riferimento, la Commissione e l'OLAF. Saranno, inoltre adottate procedure per dare seguito a qualsiasi sospetto di frode e provvedere ai relativi recuperi di fondi UE spesi in modo fraudolento. Inoltre, in caso di frode potenziale o reale, verranno attuate procedure di follow-up per rivedere tutti i processi, procedure o controlli correlati e alimentare il successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.

Nella suddetta Egesif, la Commissione considera una buona pratica l'utilizzo del sistema ARACHNE, strumento specifico di estrazione dei dati che le AdG dei programmi possono utilizzare per l'individuazione dei progetti potenzialmente esposti a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - IGRUE, attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantisce l'implementazione del sistema comunitario antifrode ARACHNE e, al fine di supportare le Amministrazioni nell'utilizzo di tale sistema, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2019, ha istituito un apposito Gruppo tecnico, presieduto dal MEF-RGS-IGRUE e composto da rappresentanti di alcune Autorità di Gestione e Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020, nonché da rappresentanti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Il Gruppo di lavoro ha quindi definito le *“Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE”*. Tali *Linee guida* sono destinate alle Autorità di Gestione, alle Autorità di Certificazione, agli Organismi Intermedi e Autorità di Audit e forniscono indicazioni comuni a livello nazionale circa le modalità di utilizzo del sistema ARACHNE al fine di concorrere al rispetto della normativa in materia antifrode.

L'AdG, conformemente all'EGESIF ed alle Linee Guida Nazionali, si avvale del sistema ARACHNE nelle attività di gestione e controllo; per una puntuale descrizione del suo utilizzo, si rinvia alla *Metodologia di gestione, prevenzione e contrasto del rischio di frode, relativamente al PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 e al PON “Iniziativa PMI” 2014-2020*, di cui all'allegato 2 del Decreto n. 1844 del 21/04/2020, nella quale vengono inoltre descritte le procedure operative poste in essere dall'AdG per una efficace e proporzionata gestione del rischio frode.

### **3.4 Procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni**

L'AdG garantisce che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al PON e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

A tal fine, il presente paragrafo riepiloga le indicazioni e gli adempimenti da rispettare nella fase di selezione delle operazioni.

#### *Criteri di selezione delle operazioni*

I criteri di selezione delle operazioni sono definiti nel relativo documento, approvato dal CdS con procedura scritta il 16 dicembre 2015, come da ultimo modificato con procedura scritta il 13 novembre 2020.

Il processo di individuazione/definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del programma ha tenuto conto di tre aspetti:

- il primo riguarda l'esigenza di definire criteri significativi per tutte le azioni di competenza del Programma, idonei a indirizzare la selezione delle operazioni verso quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi specifici perseguiti, circoscrivendo i principali elementi atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti dei soggetti proponenti e delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte da effettuare;
- il secondo è relativo alla opportunità di omogeneizzare, nell'articolazione e nel lessico utilizzato, gli aspetti ricorrenti;
- il terzo è improntato a un principio di flessibilità che consenta, in fase di attuazione e per ciascun intervento attivato:
  - di utilizzare, tra tutti i criteri individuati, quelli strettamente inerenti;
  - di declinare operativamente i criteri sulle caratteristiche specifiche degli interventi.

I criteri di selezione:

- sono articolati per azione e, ove ritenuto funzionale a una più efficace rappresentazione, per tipologia di intervento;
- sono finalizzati a selezionare, per ogni azione/tipologia di intervento, i progetti più idonei a conseguire gli obiettivi perseguiti, al fine di garantire l'efficacia della spesa.

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente l'istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali, i criteri di selezione risultano articolati nelle seguenti tipologie:



- **criteri di ammissibilità**, costituiti da criteri di selezione generali attraverso i quali è possibile verificare la presenza di requisiti generali comuni, rispondenti alle finalità del Programma e ai principi guida trasversalmente applicabili a tutti gli Assi;
- **criteri di valutazione**, specifici per ciascun Asse, Priorità d'investimento, Obiettivo specifico e Azione, che consentono di selezionare uno o più progetti tra una rosa di proposte ammissibili a livello di ciascun Obiettivo specifico e Azione prevista;
- **criteri di premialità**, volti ad assegnare punteggi aggiuntivi, o comunque a favorire nella selezione delle operazioni, i progetti maggiormente correlati agli obiettivi e ai target specifici della procedura di selezione, in coerenza con gli Obiettivi del Programma.

Per ciascuna tipologia i criteri:

- sono definiti in maniera quanto più uniforme e sintetica, al fine di omogeneizzare la base informativa e di tener conto delle diverse possibilità di implementazione concreta degli stessi. Da questo punto di vista i criteri di selezione indicano la tipologia di informazione richiesta affinché ciascuno di esso sia soddisfatto, informazione che sarà operativamente declinata in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi concretamente attivati;
- sono applicati, nel loro insieme o solo in parte, in funzione della tipologia di intervento attivato e secondo le specifiche declinazioni ritenute pertinenti per una più efficace selezione delle operazioni;
- possono fare riferimento in maniera variabile alle tipologie di criteri proposte in funzione delle prescrizioni contenute nei dispositivi di attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura trasversale di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Regolamento generale, si specifica quanto segue:

- sviluppo sostenibile: i criteri di selezione delle operazioni assicurano, ove pertinente, la promozione del principio di integrazione della componente ambientale e dello sviluppo sostenibile – declinabile ove opportuno secondo le diciture “minimizzazione dell’impatto ambientale” e/o “miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” - come elemento trasversale delle azioni del programma;
- pari opportunità e non discriminazione: in alcune azioni il principio è declinato attraverso una priorità in fase di ammissibilità per i progetti con una rilevanza nei confronti di determinate categorie di soggetti proponenti (per es. donne, giovani). In ogni caso in fase di attuazione sarà esplicitamente previsto, come criterio di ammissibilità, che il beneficiario si impegni ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tale principio assume una valenza ampia, mirando sia al contrasto delle discriminazioni per tutti i cittadini, sia a prevenire l’esclusione sociale e ridurre le disparità.

#### *Procedure di selezione delle operazioni*

Per la particolarità degli obiettivi e dei contenuti del PON IC, che si sostanzia prevalentemente nell’attuazione di regimi di aiuto, la maggior parte delle operazioni rientra nella categoria “**erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari**”. Nell’ambito di tale fattispecie le azioni possono trovare *attuazione* secondo tre diverse modalità:

- diretta da parte del Ministero, attraverso le strutture competenti discendenti dal modello organizzativo del MiSE;
- indiretta, attraverso l’individuazione di un soggetto gestore sulla base delle pertinenti norme nazionali di riferimento;
- delegata, attraverso l’individuazione di un soggetto beneficiario/attuatore, individuato e selezionato nel rispetto delle pertinenti norme nazionali e comunitarie applicabili e nel rispetto

delle competenze istituzionali in materia, cui è demandato il compito di selezionare i soggetti destinatari sulla base dei criteri di selezione approvati.

In tutti i casi la selezione delle operazioni avviene mediante procedure di evidenza pubblica in base a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative degli strumenti attivati, delle competenze istituzionali in materia e di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, attraverso:

- **Bandi o avvisi** in base a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative degli strumenti attivati, delle competenze istituzionali in materia e di quanto previsto dall'ordinamento nazionale.
- **Procedure di affidamento**, volti all'acquisizione di beni e servizi. In questo caso l'attuazione delle operazioni avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa inerente al Codice dei contratti pubblici - D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50; dalla direttiva 2007/66/CE, nonché dai principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
- **Procedure di affidamento a soggetti *in house***. In questi casi i rapporti con soggetti esterni coinvolti nell'attivazione degli interventi del PON sono regolamentati attraverso la stipula di **convenzioni** o atti analoghi che contengano la specifica delle fasi gestionali e delle funzioni ad essi spettanti.

Tutte le procedure adottate saranno attuate dagli UCO sulla base delle modalità previste per la gestione dei singoli interventi.

Gli UCO designati all'attuazione degli interventi sono parte della struttura amministrativa interna dell'AdG o degli Organismi Intermedi o di Invitalia S.p.A., quest'ultima quale soggetto preposto alla gestione *in house* di interventi agevolativi per conto dell'AdG.

Nel caso in cui per la gestione di strumenti finanziari l'UCO, in conformità con le disposizioni comunitarie di riferimento, si avvalga di un soggetto gestore esterno o nel caso in cui l'UCO sia un organismo *in house* all'AdG, le attività di valutazione e selezione vengono svolte in linea con quanto previsto dall'apposita convenzione. In questi casi è prevista la presentazione da parte del soggetto attuatore di un piano di attività e l'istituzione di una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento da parte del PON rispetto ad eventuali altre risorse a disposizione del medesimo soggetto attuatore.

Nel contesto di esecuzione del PON, l'AdG, attraverso gli UCO competenti all'attuazione degli interventi, seleziona le operazioni tramite avvisi/bandi di chiamata dei progetti, in regime concessorio, nel rispetto dei principi generali e delle politiche dell'Unione, della **normativa applicabile agli aiuti di Stato**, della disciplina inerente gli appalti pubblici. Tale modalità di selezione riguarda la quasi totalità delle operazioni da finanziare nell'ambito degli Assi I e Asse III del Programma, ad eccezione delle azioni **3.1.3 e 3.5.1** dove sono presenti interventi di sistema in cui il soggetto attuatore Invitalia si configura come beneficiario/attuatore, individuato e selezionato nel rispetto delle competenze istituzionali in materia. L'intervento è **attuato sulla base di un apposito piano**, proposto dal soggetto beneficiario e approvato dall'Autorità di Gestione, in grado di assicurare una ricaduta effettiva sulle imprese destinatarie in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti previsti dall'azione di riferimento descritta nel Programma. I soggetti destinatari dell'intervento sono PMI selezionate in funzione delle caratteristiche specifiche dello strumento attivato.

## Aiuti di Stato

Nello svolgimento delle procedure di selezione delle operazioni è garantito il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 del TFUE) per cui, salvo deroghe previste dal Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Gli aiuti sono compatibili con la regola della concorrenza nelle ipotesi di seguito individuate, nel pieno rispetto di quanto previsto, se:

1. l'aiuto è stato autorizzato dalla CE previa notifica;
2. l'aiuto è stato attivato, senza obbligo di notifica, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nei "Regolamenti di esenzione" emanati dalla Commissione;
3. l'aiuto rientra nell'ambito di applicazione della regola "de minimis".

Tutte le operazioni da selezionare sono regolate dalla legge 241/90 e ss.mm.ii, relativa al procedimento amministrativo e alle procedure di accesso agli atti e dal decreto legislativo 123/98, che "individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive" (compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere alle imprese, anche attraverso soggetti terzi).

Le procedure descritte ed in seguito dettagliate nelle singole schede degli strumenti, si sostanziano principalmente in:

- *procedura valutativa* può prevedere un procedimento a "sportello" o un procedimento a "graduatoria";
- *procedura negoziale*.

Nel *procedimento valutativo a sportello* è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle iniziative secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale procedimento prevede la definizione di soglie e condizioni minime di accesso, connesse alle finalità dell'intervento e/o alla tipologia di iniziativa, che devono essere rispettate ai fini dell'agevolabilità delle singole richieste. Nel caso in cui nello stesso giorno vengano presentate richieste agevolative eccedenti rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili per il singolo intervento dal bando/avviso ovvero di quelle che residuano rispetto alle richieste presentate nei giorni precedenti, le domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, definita sulla base di indicatori oggettivi, misurabili e predefiniti, fino a esaurimento delle risorse finanziarie. In alternativa, potranno essere adottate specifiche soluzioni procedurali, che saranno preventivamente definite all'interno di ciascun bando/avviso.

Nel *procedimento valutativo a graduatoria* la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati e chiaramente individuabili nel bando/avviso di accesso alle agevolazioni, al fine di garantire la massima trasparenza dei criteri e delle condizioni di accesso alle agevolazioni.

La *procedura negoziale* si applica alle iniziative dirette allo sviluppo territoriale o settoriale proposte da singole imprese o da un gruppo di imprese e caratterizzate da un impatto potenziale sul sistema imprenditoriale locale o settoriale di rilevante dimensione. Tali interventi, oltre a prevedere una fase di valutazione delle iniziative proposte, diretta a valutare il rispetto dei requisiti di conformità individuati dalla normativa di riferimento in relazione ai soggetti beneficiari e alle iniziative proposte, prevedono anche una fase negoziale tra l'UCO e i soggetti proponenti. In questa fase, l'UCO può negoziare direttamente con il soggetto proponente i principali elementi realizzativi

dell'iniziativa proposta, al fine di rendere la stessa più coerente con le finalità proprie dell'intervento agevolativo.

In caso di ricorso a strumenti attuativi che prevedono ordinariamente *procedure automatiche*, si procederà comunque ad una selezione delle operazioni in coerenza con i criteri di selezione del Programma, al fine di assicurare la selettività degli interventi cofinanziati con il PON.

Di seguito si illustrano gli adempimenti in capo all'AdG per la corretta applicazione di procedure aperte, al fine di assicurare l'esistenza di una procedura concorsuale che dimostri il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, riconoscimento reciproco e proporzionalità discendenti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

### **Linee guida per la redazione di bandi/avvisi**

Affinché sia garantita la massima trasparenza ed accessibilità alle procedure, gli avvisi pubblici vanno redatti secondo i seguenti principi:

- chiarezza e comprensibilità e, quindi, accessibilità dei testi;
- chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto tra AdG/OI e Beneficiario;
- chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle modifiche apportate alle regole concorsuali.

I singoli bandi o avvisi saranno di volta in volta declinati in modo dettagliato sulla base delle specificità dei singoli interventi. Di seguito sono elencati i contenuti minimi di un bando/avviso:

- Normativa di riferimento (compresa la normativa in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ed individuazione delle azioni, tra quelle messe a bando, che configurano aiuti di Stato);
- Obiettivi specifici del Programma – Asse - Azione - linea di intervento;
- Dotazione finanziaria e vincoli finanziari;
- Struttura responsabile;
- Requisiti soggetti ed oggettivi per la presentazione delle domande/progetti;
- Requisiti inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e informazione e delle disposizioni di cui all'art. 115 del Regolamento generale;
- Modalità e termini per la presentazione dei progetti: l'avviso riporta il termine di scadenza, le modalità di presentazione delle candidature e la relativa modulistica (formulari da utilizzare, modalità web);
- Procedure di istruttoria e di valutazione delle domande (in termini di fattibilità tecnica dell'iniziativa, sostenibilità della stessa, capacità amministrativa, economico-finanziaria e operativa del soggetto proponente di sostenere l'investimento e adempiere ai piani di rimborso previsti; altri elementi oggetto di valutazione rispondenti alle finalità proprie dell'intervento);
- Obblighi Beneficiario in tema di 1) adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (codice contabile associato al progetto) e 2) rispetto delle procedure di rendicontazione finale: consegna del rendiconto nel rispetto delle tempistiche indicate;
- Rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità - conformità costi ammissibili e costi non ammissibili e costi ammessi a specifiche condizioni);
- Modalità di pubblicizzazione dei risultati;
- Rispetto della modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione (in originale o su supporti comunemente accettati, obbligo di indicazione della ubicazione della documentazione, obbligo di apposizioni di specifica dicitura sui titoli di spesa);
- Obblighi del Beneficiario in tema di facilitazione di controlli, ispezioni e monitoraggi disposti al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi di investimento e le condizioni per

la fruizione e il mantenimento del beneficio, nonché di fornitura di informazioni e dati aventi come finalità il monitoraggio dei programmi di investimento, nonché la valutazione dei risultati dei progetti e dell'efficacia degli interventi agevolati.

I bandi/avvisi, o successivi atti quali decreti o circolari direttoriali, riportano, inoltre, gli schemi delle domande di accesso e l'indicazione della documentazione da presentare a corredo della domanda stessa, nonché le modalità di presentazione della stessa con l'indicazione del sito web nel quale viene resa disponibile la procedura informativa.

Ai bandi/avvisi viene data un'adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale dell'AdG e/o dell'UCO e di quello del PON.

In tale sede verranno inoltre fornite tutte le indicazioni necessarie al reperimento della documentazione propedeutica alla partecipazione agli stessi.

In relazione agli obiettivi specifici di ciascun intervento, l'UCO può definire criteri di premialità o stabilire riserve rispetto alla totalità delle risorse finanziarie complessivamente destinate all'intervento. In particolare, gli elementi sulla base dei quali vengono definite le premialità o le riserve possono essere a mero titolo esemplificativo: un avanzato stadio di progettazione, un elevato livello di cofinanziamento con risorse proprie, una maggiore efficacia dell'intervento rispetto agli obiettivi prospettati e la sua sostenibilità gestionale, un più rapido iter di esecuzione, in relazione al livello di cantierabilità del progetto e al possesso delle autorizzazioni propedeutiche al suo avvio, il possesso da parte dell'impresa proponente del *rating* di legalità attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la dimensione delle imprese proponenti (favorendo quelle di piccola e micro-dimensione), i progetti proposti da reti di imprese, la sostenibilità ambientale dell'iniziativa.

Alla scadenza dei termini di ricezione delle domande si avvia la fase di istruttoria in cui, al fine di assicurare la trasparenza, l'accesso e la partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge 241/90 e ss.mm.ii.), viene prestata particolare attenzione alla fase di ricezione e protocollo delle domande, al fine di consentire la rintracciabilità del procedimento in corso e della documentazione corrispondente. A tal fine sono previste apposite procedure informatiche on-line di ricezione e registrazione delle domande di partecipazione di seguito dettagliate.

Per lo svolgimento delle fasi di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni sono utilizzate apposite procedure informatizzate. In particolare, verranno utilizzate modalità informatizzate integrate per la gestione dei dati e dei documenti afferenti le misure di incentivazione previste dal Programma. Tale sistema informativo, integra, con modalità informatizzate, i sistemi gestionali dei singoli interventi agevolativi, dalla presentazione delle domande, alla concessione, erogazione e chiusura dell'iniziativa. In tale sistema ciascuna misura di agevolazione ha una propria componente gestionale di riferimento, in ragione delle specificità e complessità della misura stessa, ma tutti i gestionali condividono le componenti di servizio comune, quali i moduli per l'interfacciamento delle banche dati esterne necessarie nelle varie fasi procedurali della misura, ad es. Registro delle Imprese, RNA, in fase istruttoria di concessione, sistemi CUP e DURC, registro dei decreti, registrazione impegni e pagamenti nel sistema di contabilità, obblighi di trasparenza nelle fasi di concessione, erogazione e chiusura, gestione revoche e disimpegni. In particolare, con riferimento alle procedure di ricezione delle istanze, la piattaforma informatica e i sistemi informatizzati messi a punto per la gestione degli interventi garantiscono la trasparenza delle operazioni di raccolta e selezione delle domande; inoltre gli stessi sistemi, mediante l'implementazione di procedure di validazione plurilivello, garantiscono da un lato uniformità di utilizzo da parte dei valutatori, dall'altro maggiore trasparenza nell'istruttoria delle domande da parte degli stessi. Inoltre, dette procedure consentono la marcatura temporale delle domande trasmesse, nonché della eventuale documentazione integrativa richiesta. La documentazione così trasmessa viene catalogata mediante l'utilizzo di un sistema di gestione documentale univoco ed

archiviata all'interno di un fascicolo informatico che consente tracciabilità, reperibilità e fruibilità delle comunicazioni, sia in ingresso che in uscita.

Per le procedure di selezione delle operazioni relative agli strumenti di aiuto operativi sul PON IC si rimanda alle schede allegate.

### **Procedure relative alla gestione degli Strumenti finanziari: interventi a diretta titolarità dell'AdG e a gestione indiretta**

In conformità con quanto riportato nel SIGECO, adottato dall'AdG del PON secondo quanto previsto dai pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel seguente paragrafo vengono definite le procedure di gestione (dall'attuazione al controllo) con specifico riferimento agli strumenti finanziari, come disciplinati agli articoli dal 37 al 46 del citato Regolamento nonché dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, del 3 marzo 2014, e dai Regolamenti di esecuzione, i quali integrano determinati elementi dell'atto legislativo principale summenzionato.

Gli strumenti finanziari, istituiti come specifici Fondi rotativi, consentono di erogare sostegno finanziario attraverso diverse forme tecniche di agevolazione (prestiti, garanzie, investimenti azionari - o quasi azionari -, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia, ecc.) finalizzate, direttamente o indirettamente, alla realizzazione di progetti di investimento ovvero a esigenze di capitale circolante. Nel seguente paragrafo sono esposti gli aspetti generali di tale forma agevolativa mentre si rinvia a specifiche schede descrittive (allegate) per approfondire le peculiarità e l'ambito di intervento di ciascuno strumento progressivamente attuato nel PON IC.

#### ***Valutazione ex ante***

L'AdG è tenuta ad intraprendere una valutazione *ex ante*, i cui elementi essenziali sono declinati all'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento generale, prima di impegnare risorse del Programma sui fondi per l'utilizzo di uno strumento finanziario. Obiettivo della valutazione è quella di determinare l'adeguatezza degli strumenti a rispondere, conformemente agli obiettivi dei programmi, alle specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi e per incentivare investimenti ritenuti finanziariamente sostenibili, non adeguatamente supportati da finanziamenti privati.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni, presentata al CdS a scopo informativo, è pubblicata entro tre mesi dal suo perfezionamento (articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento generale).

Nell'ambito del PON IC, a marzo 2016 è stata conclusa la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari attivabili nel Programma e, conformemente alla citata previsione regolamentare, presentata al CdS con informativa scritta del 20 maggio 2016, chiusa senza osservazioni il 30 maggio 2016.

#### ***Aiuti Di Stato***

Nel dare attuazione allo strumento finanziario, le autorità di gestione devono assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

La normativa applicabile al riguardo figura nel nuovo regolamento generale di esenzione per categoria GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE) e nei più recenti orientamenti della Commissione sul finanziamento del rischio, ("Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio") entrambi in vigore

dal luglio 2014, salvo considerare che si rientri nella sfera di applicazione del regolamento "*de minimis*" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013.

Gli strumenti finanziari previsti nel PON IC costituiscono aiuti oggetto di esenzione, come disciplinato dal Regolamento GBER (o ricadono in un regime di aiuti notificato ai sensi degli orientamenti della Commissione sul finanziamento del rischio), ovvero sono relative ad agevolazioni concesse a titolo "*de minimis*".

### **Governance**

Gli strumenti finanziari attuati nell'ambito del PON IC, istituiti a livello nazionale, rientrano sotto la responsabilità dell'AdG la quale, ai sensi dell'articolo 38, par. 4, del Regolamento generale, a sua volta:

- adotta, per alcuni strumenti, una gestione diretta assumendo compiti di esecuzione (come nel caso dello strumento finanziario denominato Fondo Crescita Sostenibile, gestito dalla Divisione VII della DGIAI e costituito esclusivamente da prestiti);
- affida, in altri casi, compiti di esecuzione e attuazione ad organismi di diritto pubblico o privato (come avviene per il Fondo Contratti di Sviluppo e per il Fondo Centrale di Garanzia, affidati rispettivamente a Invitalia S.p.A. e al raggruppamento temporaneo di imprese avente come mandataria Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.).

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari in cui l'AdG esercita una gestione diretta - caso a) - i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico esaminato dal CdS (articolo 38, paragrafo 8 del Regolamento generale).

Gli intermediari finanziari devono essere selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi (articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento generale).

### **Attuazione**

L'affidamento per la gestione dello strumento deve essere regolato da un apposito Accordo di finanziamento tra l'AdG e l'organismo scelto. Nell'Accordo devono essere esplicitati i termini e le condizioni per i contributi del Programma allo strumento finanziario, la strategia o la politica d'investimento, le modalità di attuazione, il piano aziendale ed i risultati prefissati dallo strumento finanziario (articolo 38, par. 7 e par. 8, del Regolamento generale).

Gli organismi di attuazione di strumenti finanziari sono, inoltre, tenuti a:

- a) selezionare, assicurando criteri di trasparenza, i destinatari finali che ricevono il sostegno tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare;
- b) informare i destinatari finali della provenienza delle risorse concernenti il finanziamento, erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE;
- c) garantire che l'AdG non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.

Qualora a sostegno degli strumenti finanziari vengano effettuati contributi nazionali, pubblici o privati, a livello di destinatari finali che rappresentano un cofinanziamento nazionale, gli organismi di attuazione – in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondo – si impegnano a:

- a) assumere la responsabilità generale dell'investimento a favore dei destinatari finali, compreso il successivo monitoraggio dei contributi;

- b) verificare che le spese coperte da detti contributi siano ammissibili prima di dichiararle all'AdG;
- c) mantenere la pista di controllo dei contributi nazionali, pubblici o privati, fino al livello dei destinatari finali;
- d) conservare le prove documentali relativamente a:
  - accordi giuridici conclusi con soggetti privati o pubblici concernenti i citati contributi;
  - trasferimento effettivo ai destinatari finali delle risorse che costituiscono il cofinanziamento nazionale da parte di soggetti privati o pubblici;
  - contributi nazionali effettuati da soggetti privati o pubblici che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono comunicati all'organismo di attuazione dello strumento finanziario.

Nell'attuazione degli strumenti finanziari si fa riferimento al Regolamento delegato n. 480/2014 in relazione a regole specifiche in materia di ruoli, competenze e responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari. In particolare, il predetto Regolamento statuisce la necessità di garantire che gli organismi selezionati gestiscano le risorse comunitarie con un adeguato livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza e che vengano rispettate le norme UE e nazionali applicabili.

L'organismo di attuazione dello strumento finanziario è tenuto a mantenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell'espletamento dell'attività di audit.

A tale scopo vengono definiti e specificati gli estremi del conto corrente di riferimento.

### ***Versamento***

Il trasferimento dei contributi del PON IC ai singoli Fondi avviene in una o più soluzioni sulla base della stima del fabbisogno finanziario necessario, quantificato dal gestore, per la concessione dei finanziamenti, ovvero delle garanzie a valere sul singolo strumento, in virtù della richiesta agevolativa delle imprese. In virtù di tale valutazione, l'AdG decreta il versamento al Fondo ed emette relativo mandato di pagamento allo specifico conto corrente dedicato.

Le regole in materia di certificazione delle spese e di rimborso del contributo prevedono un rimborso *in tranches*, ovvero di tipo graduale. Per gli strumenti finanziari per i quali l'AdG assume direttamente compiti di esecuzione, le domande di pagamento, sia intermedie che di saldo finale, comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'AdG per gli investimenti nei destinatari finali.

La prima domanda di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non può essere superiore al 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per gli strumenti finanziari, nel quadro dell'accordo di finanziamento pertinente. La seconda e la terza domanda di pagamento, così come quelle successive, sono presentate al raggiungimento di determinate soglie di spesa relative ai pagamenti precedenti (articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento generale).

### ***Modalità di intervento***

Gli strumenti finanziari costituiti nell'ambito del PON intervengono secondo le modalità procedurali previste dalle specifiche misure di intervento sottostanti la loro costituzione e specificate nelle rispettive schede descrittive allegate. I programmi finanziati dai Fondi dovranno, inoltre, essere coerenti con i criteri di selezione approvati dal CdS del PON. Gli strumenti finanziari possono intervenire mediante la concessione di agevolazioni nella forma di:



- finanziamento agevolato;
- concessione di garanzie;
- partecipazione al capitale di rischio.

### ***Monitoraggio e Relazioni***

I gestori degli strumenti finanziari provvedono a registrare tutti gli impieghi e le movimentazioni dei Fondi.

Con cadenza almeno bimestrale, attraverso il sistema di monitoraggio del programma, i gestori forniscono all'AdG informazioni riguardanti:

- gli impieghi e le movimentazioni dei singoli Fondi, con specifica indicazione degli interessi generati dalle somme versate sui conti correnti dedicati e dai finanziamenti erogati ai beneficiari;
- i costi sostenuti per la gestione dei singoli Fondi.

Inoltre, con cadenza semestrale, i gestori dei Fondi trasmettono all'AdG un rapporto sulle attività svolte al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Gli obblighi di monitoraggio sono specificati nell'Accordo di finanziamento.

L'AdG è tenuta a presentare alla Commissione la Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari quale parte della Relazione di Attuazione Annuale, secondo il modello di relazione fornito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

Inoltre, l'AdG è tenuta a pubblicare i dati sui costi e sulle commissioni di gestione in allegato alla Relazione di attuazione annuale. I massimali per costi e commissioni di gestione sono differenziati a seconda della tipologia di strumento finanziario e devono comprendere una remunerazione di base ed una basata sui risultati. Tale informazione è fornita per ciascuno strumento nella specifica scheda descrittiva allegata.

### ***Reimpiego***

Le risorse depositate sui conti correnti dedicati sono investite a titolo temporaneo, conformemente ai principi della sana gestione finanziaria, e gli interessi e le eventuali plusvalenze generate a livello dello strumento finanziario saranno utilizzati coerentemente con le finalità del Fondo, ovvero per il rimborso dei costi di gestione sostenuti dal gestore.

Le risorse finanziarie allocate sui Fondi e non erogate alle imprese entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese, saranno disimpegnate e restituite all'AdG, sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima.

### ***Controllo***

Nell'ambito degli strumenti finanziari, le autorità di audit devono garantire che gli strumenti finanziari siano sottoposti a controlli nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura, nel quadro sia degli audit di sistema sia degli audit delle operazioni (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014).

Con riferimento alla gestione finanziaria ed al controllo del Programma, l'AdG garantisce che le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari (in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Pertanto, verifica che vengano svolte:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto, che possono essere svolte a campione, sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico all'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'AdA per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Gli organismi ai quali sono affidati compiti di esecuzione, a loro volta, predispongono sistemi di controllo interno efficaci ed efficienti e sistemi di contabilità in grado di fornire tempestivamente all'AdG dati precisi, completi e attendibili, e acconsentono ad essere sottoposti a verifiche da parte delle autorità di audit nazionali, della Commissione e della Corte dei Conti europea. A tal fine, i gestori svolgono le attività di gestione e controllo in conformità a quanto disposto dalla Relazione sul SIGECO del PON, di cui all'articolo 72 del Regolamento generale, sulla base delle procedure descritte nella pista di controllo di cui all'articolo 125 del citato Regolamento.

Non sono previste verifiche presso i destinatari finali da parte delle autorità di gestione e di certificazione (di cui all'articolo 124 del Regolamento generale) mentre le autorità di audit dei programmi possono condurre verifiche al livello dei destinatari finali (articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento generale) soltanto:

- a) nel caso in cui non siano disponibili, a livello dell'AdG o a livello degli organismi di attuazione, i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato ai destinatari finali a titolo dello strumento finanziario e che dimostrano che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità alla legislazione applicabile;
- b) ovvero, se vi siano prove che tali documenti non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

Il Regolamento delegato dispone che, per ciascuno strumento finanziario, è istituita un'adeguata pista di controllo per la rendicontazione e l'audit e che le verifiche sulla gestione siano effettuate durante l'intero periodo di programmazione.

La documentazione giustificativa viene conservata dall'AdG e/o dall'organismo di attuazione per dimostrare l'impiego dei Fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi.

Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari hanno la responsabilità di assicurare la disponibilità dei documenti giustificativi adeguati ai fini della verifica della legittimità e della regolarità della spesa dichiarata alla Commissione.

La documentazione giustificativa, ai sensi del Regolamento delegato n. 480/2014, deve comprendere, tra l'altro:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
- i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi, gli interessi e le eventuali plusvalenze generati;
- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario;
- i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43-bis, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, concernenti il reimpiego delle risorse;
- i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
- i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- i documenti presentati dai destinatari finali, liste di controllo e le relazioni degli organismi di attuazione;
- le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;

- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'AdG e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti.

Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non devono imporre ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità (articolo 40, paragrafo 5, del Regolamento generale).

La suddetta documentazione dovrà essere conservata per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle singole operazioni (articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

### *Spesa ammissibile alla chiusura*

Alla chiusura del Programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde (ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) all'importo complessivo dei contributi effettivamente pagati dallo strumento o, nel caso di garanzie, all'importo complessivo impegnato per contratti di garanzia entro il periodo di ammissibilità. Pertanto, per spesa ammissibile si intende:

1. i pagamenti ai destinatari finali;
2. le risorse accantonate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite su prestiti o altri strumenti di rischio;
3. il rimborso dei costi di gestione sostenuti e il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario; tali costi possono comprendere le commissioni di istruttoria (tranne quelle a carico dei destinatari finali) e le spese sostenute per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, e sono ammissibili a partire dalla data della firma dell'accordo medesimo;
4. in caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, e comunque relativi ad investimenti effettuati entro tale periodo.

#### *3.4.1 Procedure per la selezione delle operazioni OI/MISE DGAECE*

### **Articolazione degli interventi PON gestiti dall'OI DGAECE e relativi strumenti di attuazione**

In base alla Convenzione sottoscritta in data 15/02/2016 tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) – Divisione IV e la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) ora Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) – Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energia rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile", entrambe afferenti al Ministero dello sviluppo economico, la responsabilità della programmazione, attuazione e gestione delle specifiche linee di intervento, è attribuita al MiSE- DGAECE per la seguente Azione:

Asse IV – Efficienza energetica

Priorità di investimento: 4d – Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

**Azione 4.3.1** - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare

direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane;

L'azione concorre al raggiungimento del seguente obiettivo specifico:

Risultato atteso 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti.

### **Criteri di selezione**

Le procedure di selezione sono attuate sulla base dei “Criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR” redatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'AdG, esaminati nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza tenutasi in data 27 ottobre 2015 ed approvati con procedura scritta il 16 dicembre 2015 (ex art. 110, paragrafo 2, lett. a) Regolamento (UE) 1303/2013).

In conseguenza delle modifiche apportate alla struttura del Programma, si sono resi necessari successivi adeguamenti dei criteri di selezione. L'ultima modifica dei criteri di selezione è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza mediante procedura di consultazione per iscritto perfezionata in data 13 novembre 2020. Ulteriori integrazioni e modificazioni potranno essere approvate dal Comitato di Sorveglianza sulla base delle proposte avanzate in considerazione di eventuali cambiamenti strategici, programmatici, attuativi o procedurali.

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente l'istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali, i criteri di selezione risultano articolati nelle seguenti tipologie:

1. **Criteri di ammissibilità** - I criteri di ammissibilità rappresentano caratteristiche di eleggibilità delle operazioni ed elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni. Essi consentono di verificare il possesso di requisiti “preliminari” per l'accesso alle risorse del programma, in funzione delle specifiche caratteristiche e finalità degli interventi attivati in ciascuna azione. Tali criteri di norma riguardano il soggetto proponente, la proposta progettuale, l'ambito applicativo di riferimento, la localizzazione, la presentazione delle proposte, le caratteristiche specifiche dell'intervento.

Per l'Azione 4.3.1 i soggetti proponenti sono i concessionari del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate. Le proposte progettuali riguardano la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia elettrica (smart grid) e la realizzazione di interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, entrambe ubicate nelle Regioni meno sviluppate. Tali proposte dovranno avere un carattere anticipatorio o innovativo rispetto alla pianificazione elaborata dai concessionari ed osservare eventuali vincoli/limiti/soglie definiti nei dispositivi di attuazione. La normativa di riferimento, in relazione alle reti intelligenti, è rappresentata dal Reg. (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che, all'art. 2. par. 7, fornisce una definizione di “smart grid” e dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 200/01) – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

2. **Criteri di valutazione** – I criteri di valutazione sono volti a misurare e verificare, attraverso opportuni meccanismi definiti nei dispositivi di attuazione, la qualità sia del soggetto proponente sia della proposta progettuale e la capacità di quest'ultima di contribuire al perseguimento della strategia del programma e al raggiungimento degli obiettivi propri dell'azione di riferimento.

Per l'azione 4.3.1. i criteri di valutazione riguardano: la capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa del soggetto proponente; l'accuratezza, il dettaglio e il livello di innovatività della proposta progettuale; l'impatto dell'intervento sul sistema esistente.

**3. Criteri di premialità** - I criteri di premialità sono una componente eventuale e facoltativa dei criteri di selezione.

Per l'azione 4.3.1. i criteri di premialità riguardano il grado di replicabilità dell'intervento, il rapporto costi/benefici e i tempi di implementazione dell'intervento stesso.

Per l'azione 4.3.1. ulteriore criterio di premialità è il coordinamento con altre opere infrastrutturali coinvolte nell'ambito dell'Asse II del PON IC.

**Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni**

La procedura di valutazione, selezione ed approvazione delle operazioni che sarà adottata si differenzia a seconda della tipologia di intervento.

Per gli interventi sulle reti di distribuzione nell'ambito dell'Azione 4.3.1, in ragione della molteplicità di potenziali beneficiari l'Amministrazione adotta, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, procedure ad evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di Avvisi o Bandi per la presentazione delle richieste di finanziamento riferite a progetti aventi le caratteristiche individuate nei criteri di ammissibilità.

Per gli interventi sulle reti di trasmissione nell'ambito dell'Azione 4.3.1, sussistendo un solo operatore in grado di realizzare gli interventi, l'Amministrazione ricorre alla pubblicazione di specifici inviti a manifestare interesse rivolti al concessionario per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nazionale Terna S.p.A.<sup>9</sup>

Acquisiti i progetti secondo una delle modalità richiamate nei paragrafi precedenti, l'Amministrazione procede:

1. a verificare l'ammissibilità delle operazioni, secondo i criteri stabiliti dalla procedura di selezione nonché i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma sopra sinteticamente riportati;
2. a valutare ciascuna operazione sulla base dei "criteri di valutazione" sopra menzionati ed in particolare dell'apporto fornito da ciascun progetto all'obiettivo specifico di incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita;
3. ad attribuire eventuali premialità;
4. a calcolare l'importo del contributo effettivamente concedibile.

L'attività di valutazione dei progetti si compone di una fase preliminare di verifica della completezza documentale e di conformità amministrativa alle disposizioni della normativa vigente e alle disposizioni del Bando/ Avviso pubblico/ Invito e di una successiva fase di valutazione tecnica dei progetti. A tal fine l'OI MiSE-DGAECE potrà avvalersi della collaborazione di altri Uffici e Divisioni del Ministero, oltre che di altre Società ed Organismi istituzionali, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate. Per l'attività istruttoria propedeutica alla valutazione tecnica dei progetti, ovvero per la verifica dei requisiti di ammissibilità, l'OI può avvalersi del supporto di Invitalia - Agenzia nazionale per

---

<sup>9</sup> Terna S.p.A. è il concessionario unico per la rete pubblica di trasmissione dell'energia (decreto del 20 aprile 2005 - G.U. 98 del 29/04/2005), responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di Alta e Altissima Tensione sull'intero territorio nazionale, nonché responsabile delle attività di pianificazione, realizzazione e manutenzione della rete.

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. nell'ambito delle attività di assistenza tecnica e delle risorse previste dalla Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2017.

In base alle risultanze delle attività di valutazione e di attribuzione di eventuali premialità, i progetti possono essere ordinati in una graduatoria o elenco di operazioni ammissibili. Nell'ambito dell'ammontare delle risorse finanziarie definite in sede di formulazione del singolo Bando/ Avviso o Invito, i progetti ammessi a finanziamento sono individuati secondo l'ordine stabilito dalla suddetta graduatoria o elenco.

I progetti o le singole operazioni comunque ammissibili che non dovessero trovare capienza nello stanziamento finanziario iniziale, potranno costituire un elenco di riserva per successivi ampliamenti di risorse.

Per i progetti ammessi a finanziamento viene emanato dall'OI DGAECE il decreto di concessione del contributo nel quale, oltre ad essere riassunte le informazioni essenziali riferite al progetto ammesso (titolo, descrizione ed importo dell'investimento), viene determinato l'importo del contributo concesso e indicati gli obblighi del beneficiario ivi compresi i termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni. Il decreto di concessione viene successivamente controfirmato dal beneficiario.

Sono altresì attuate tutte le forme di pubblicità previste dalla procedura ad evidenza pubblica adottata, nonché ogni altro adempimento richiesto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (CE) 651/2014).

Per le comunicazioni al beneficiario è previsto l'utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata e/o dei sistemi informatici appositamente realizzati (piattaforma informatica DGAECE).

Sempre nell'ambito dell'Azione 4.3.1 con decreti dell'OI DGAECE sono stati ammessi a finanziamento gli interventi sulla rete di trasmissione già finanziati nella programmazione 2007 - 2013 e suddivisi in fasi. La valutazione istruttoria è stata condotta, a seguito di istanza presentata dal beneficiario, sulla base dei "Criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR". Per la valutazione tecnica l'OI si è avvalso del supporto della Divisione IV Infrastrutture e sistemi di rete del MiSE - DGMEREEN (ora DGAECE) e del RSE S.p.A. - Ricerca sul Sistema Energetico - del gruppo GSE S.p.A.

### **Compatibilità del finanziamento con il mercato interno dell'Unione Europea**

I contributi alle spese per operazioni relative all'Azione 4.3.1 del Programma (realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia ed interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari) sono concessi in base al Decreto ministeriale del 19 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2017, Serie Generale n. 5) che istituisce uno specifico regime di aiuti in esenzione nell'ambito del Reg. (UE) 651/2014, art. 48. Con successivo DM del 15 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 121 del 25 maggio 2019, il DM del 19 ottobre 2016 è stato parzialmente modificato, riducendo la soglia minima di contributo concedibile.

Gli interventi sulla rete di trasmissione già finanziati nella programmazione 2007 - 2013, ammessi al PON IC per la realizzazione della seconda fase, sono inquadrati nell'ambito degli aiuti ad hoc in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 art. 48 e comunicati alla Commissione europea.

In considerazione di quanto citato in precedenza, la verifica di ammissibilità dei progetti prevede l'accertamento del possesso dei requisiti contemplati dal Regolamento (UE) 651/2014 articolo 48 (cfr. allegato 2: check-list GBER) e l'individuazione del contributo concedibile è effettuata tenendo conto del limite massimo imposto dal predetto Regolamento (UE).

I progetti ammessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, prima della emanazione del decreto di concessione sono registrati, al fine della verifica sul cumulo dei benefici, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

### 3.4.2 Procedure per la selezione delle operazioni OI MISE DGSCERP

#### **Articolazione degli interventi PON gestiti dall'OI DGSCERP e relativi strumenti di attuazione**

In base alla Convenzione sottoscritta in data 25/02/2016 tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) – Divisione IV e la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (nel prosieguo DGSCERP) – Divisione I, entrambe afferenti al Ministero dello sviluppo economico, la responsabilità della programmazione, attuazione e gestione delle specifiche linee di intervento, è attribuita al MiSE- DGSCERP per la seguente Azione:

#### **Asse II (OT 2) – Banda ultralarga e crescita digitale**

**Priorità di investimento:** 2a “Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l’adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale”

Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del Progetto Strategico agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.”

L’Azione prevede il raggiungimento del seguente obiettivo specifico:

**Risultato atteso 2.1** - realizzazione dell’obiettivo 3 dell'Agenda Digitale Europea di raggiungere entro il 2020 il 50% della popolazione europea per capacità ad almeno 100 Mbps.

#### **Criteri di selezione**

In data 3 marzo 2015, il Governo ha approvato il documento “*Strategia Italiana per la banda ultra larga*” che rappresenta il quadro nazionale di riferimento nel quale si definiscono i principi alla base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a banda ultra larga in Italia, al fine di soddisfare, entro il 2020, gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea.

In congiunzione a tale atto è stato adottato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), la “*Strategia Italiana per la crescita digitale 2014-2020*” che delinea le politiche per lo sviluppo dei servizi digitali a favore dei cittadini, promuovendone la diffusione, in particolar modo nella pubblica amministrazione, rafforzando gli strumenti di promozione della banda ultra larga previsti nell’ambito della Strategia.

Per avviare l’attuazione delle decisioni del PCM è stata adottata, in data 6 agosto 2015, la delibera n. 65/2015 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)<sup>10</sup> che costituisce il fondamento giuridico dell’assegnazione delle risorse pubbliche alla misura di aiuto prevista dalla Strategia Italia per la BUL e declinata nel Piano degli investimenti.

Successivamente, in data 11 febbraio 2016 è stato siglato l’accordo fra il Governo e le Regioni attraverso il quale si è definita la gestione unitaria delle risorse nazionali (FSC) e comunitarie (PON IC, POR FESR e PSR FEASR) disponibili per l’attuazione della Strategia nazionale, da utilizzare con riferimento ai vincoli territoriali e di settore.

---

<sup>10</sup> Gazzetta Ufficiale (GU) Serie Generale n. 239 del 14 ottobre 2015.

In tale contesto, nel marzo 2016, il Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), previsto dalla predetta delibera, ha adottato la decisione di focalizzare l'intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato (cosiddette "aree bianche") mediante l'impiego del modello ad "intervento diretto".

L'intervento è attuato mediante l'Aiuto di Stato n. 41647/2016, definito in conformità alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato (2013/C 25/01) ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016.

Successivamente, in data 7 settembre 2017, è stata presentata alla Commissione Europea la proposta di un Grande Progetto per la Banda Ultra Larga (di seguito GP BUL) ai sensi dell'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CCI 2017IT16RFMP024), che definisce per il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020 FESR", e per gli altri programmi operativi FESR, FEASR e FSC interessati, le risorse finanziarie, gli indicatori ed il target di realizzazione.

La realizzazione dell'intervento avviene attraverso la società Infratel Italia S.p.A., individuata dalla strategia nazionale quale soggetto attuatore e stazione appaltante, nonché concedente per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dal regime di aiuto comunitario. Infratel procede alla selezione delle imprese cui affidare la concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere.

Le procedure di selezione sono attuate sulla base di criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015, che si intendono automaticamente modificati qualora dovessero intervenire modifiche approvate da successive riunioni del Comitato.

I criteri di selezione delle operazioni risultano composti da:

1. **Criteri di ammissibilità** - relativi a soggetto proponente, proposta progettuale, ambito applicativo di riferimento, localizzazione, presentazione delle proposte, caratteristiche dell'intervento;
2. **Criteri di valutazione** - relativi a requisiti del soggetto proponente, qualità della proposta progettuale, impatto del progetto.

#### **Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni**

La selezione delle imprese cui affidare realizzazione e gestione delle opere infrastrutturali è svolta da Infratel e prevede la realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di un bando di gara (comprendente anche le opere da realizzare con le risorse degli altri fondi) per la presentazione delle richieste di invito e la successiva presentazione di offerte nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

L'attività di valutazione delle offerte presentate si compone di una fase preliminare di verifica della completezza documentale e di conformità amministrativa alle disposizioni della normativa vigente e del bando/invito e di una successiva fase di valutazione tecnica ed economica delle proposte progettuali.

Tutte le procedure di gara, compresa l'aggiudicazione, sono a carico di Infratel, che procede, successivamente, a comunicare all'impresa risultata vincitrice l'avvenuta assegnazione della concessione e le condizioni contrattuali, ivi comprese le modalità di liquidazione e l'indicazione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della rete. Tale aggiudicazione avviene nel rispetto della normativa nazionale in materia di appalti pubblici e comunitaria in materia di aiuti di stato, coerentemente con quanto previsto dalla procedura di evidenza pubblica adottata.

Le comunicazioni con l'impresa risultante aggiudicataria sono effettuate mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.



### **Compatibilità del finanziamento con il mercato interno dell'Unione Europea**

La realizzazione degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale, finanziati con le risorse individuate con l'Accordo di programma Governo-Regioni in data 11 febbraio 2016, fra cui i fondi PON-IC 2014-20 relativi all'Azione 2.1.1, avviene con riferimento al suindicato Aiuto di Stato N. 41467 (2016/N).

#### **3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione**

A conclusione delle procedure di valutazione e selezione delle operazioni, l'AdG e gli OI adottano un atto di concessione, da intendersi come provvedimento amministrativo unilaterale o contratto/convenzione che regola il rapporto instauratosi fra l'amministrazione concedente e il soggetto beneficiario, in ragione dell'esito positivo delle procedure di valutazione ed assegnazione del contributo.

Detto atto di concessione/contratto deve contenere al suo interno, in linea con le specificità proprie di ciascun intervento e con quanto già previsto all'interno di ciascun bando/avviso le indicazioni relative a:

- a) soggetto beneficiario / dimensione / localizzazione;
- b) riferimento univoco al progetto oggetto di agevolazione (es. identificativo, codice o posizione), ubicazione dell'unità locale, sede operativa cui il progetto si riferisce e, ove necessario, descrizione dello stesso;
- c) riferimenti normativi nazionali e comunitari;
- d) riferimento all'Asse, all'Obiettivo Specifico e all'azione del PON;
- e) importo delle spese ammissibili;
- f) importo del contributo del programma e tipologia delle agevolazioni concesse;
- g) indicazione degli obblighi e impegni a carico dei beneficiari in tema di contabilità separata ed una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- h) indicazione degli obblighi ed impegni a carico del beneficiario in materia di controllo e pubblicità previsti dal Reg. (UE) 1303/2013;
- i) le procedure sottostanti l'erogazione o la fruizione delle agevolazioni;
- j) indicazione sulle modalità di rimborso, ove applicabile;
- k) obbligo di comunicazione di eventuali variazioni al progetto agevolato;
- l) l'indicazione dei casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse ed eventuali clausole risolutive;
- m) le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione (in originale o su supporti comunemente accettati, obbligo di indicazione della ubicazione della documentazione);
- n) qualunque altra indicazione atta a definire le condizioni sottostanti il mantenimento del beneficio concesso.

Nei casi in cui si renda necessaria l'accettazione degli obblighi e degli oneri riportati all'interno dell'atto di concessione, l'efficacia dello stesso può essere subordinata alla sottoscrizione per accettazione e conseguente trasmissione, entro termini prestabiliti, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione concedente.

L'atto di concessione/contratto, a seconda dei casi e sulla base di quanto stabilito all'interno di ciascun bando/avviso, può essere singolo, ossia destinato ad un solo beneficiario, ovvero multiplo, ossia riferibile ad un insieme di operazioni selezionate.

Per quanto concerne il credito d'imposta, a seguito dell'attività istruttoria, il MiSE DGIAI adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON IC stanziato per

l'intervento, riportante l'importo assegnato a ciascun progetto di investimento a valere sulle predette risorse nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario.

### **3.6 Procedura di attuazione dei controlli**

#### *3.6.1 Riferimenti normativi*

Allo scopo di garantire una sana gestione finanziaria dei Fondi comunitari, nonché la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di rimborso, la gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali deve essere accompagnata da un efficiente sistema di controlli in cui siano chiare e separate le attività e le responsabilità, così come previsto dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In particolare, le verifiche di gestione avvengono in linea con quanto stabilito i) nel Regolamento (UE) n. 1303/2013; ii) nelle Linee guida sulle verifiche di gestione per la programmazione 2014 - 2020 - EGESIF\_14-0012-02 final del 17 settembre 2015 della Commissione europea; iii) nelle Linee Guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE, per la programmazione 2014 - 2020 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; iv) nonché nelle Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del Gruppo tecnico nazionale presieduto dal MEF-RGS-IGRUE.

L'articolo 125, comma 4, del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che l'AdG è tenuta a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione".

Il medesimo articolo, al comma 5, specifica che le suddette verifiche comprendono:

- verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'AdA per il SIGECO nel suo complesso. Le verifiche sul posto di singole operazioni sono svolte a campione.

Infine, il comma 7 dell'art 125 del Reg. n. 1303/2013 dispone che qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del Programma Operativo, è necessario garantire nello svolgimento delle funzioni un'adeguata separazione delle stesse.

In relazione alle verifiche di gestione di responsabilità dell'AdG, il documento "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione" predisposto dalla CE fornisce agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo ed attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (escluso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione in quest'ambito (rif. EGESIF\_14-0012\_02 final 17/09/2015).

Le linee guida della Commissione, oltre a indicare le funzioni e responsabilità dell'AdG per il corretto svolgimento delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco, chiariscono che l'AdG ha la possibilità di delegare taluni compiti agli OI e che, conseguentemente, quanto riferito all'AdG può essere applicato anche a questi ultimi laddove l'AdG stessa abbia delegato parzialmente o totalmente i compiti relativi alle verifiche di gestione.

Secondo quanto specificato nella suddetta nota EGESIF, le verifiche amministrative devono essere svolte su tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, siano esse domande intermedie o finali, prima che la spesa sia certificata alla Commissione e devono comprendere un esame completo

dei documenti giustificativi allegati a ciascuna domanda di rimborso (quali fatture, prove di pagamento, schede di presenza, elenchi presenze, prove di fornitura, ecc.).

Sebbene il regolamento prescriva verifiche di gestione per tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, le verifiche di ogni singola voce di spesa, rispetto alla documentazione originale contenuta in ogni domanda di rimborso inviata, possono essere svolte, nel caso di presenza di numerosi titoli di spesa da controllare ed in linea con quanto disciplinato nella citata nota EGESIF, su un campione di transazioni selezionate tenendo in considerazione taluni fattori di rischio (valore dei beni, tipo di beneficiario, esperienza passata). In presenza di errori rilevanti nel campione verificato, è opportuno estendere la verifica all'intera domanda di rimborso al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per es. tipo di operazione, sede, prodotto, periodo).

Le verifiche in loco devono essere generalmente effettuate quando l'operazione è effettivamente avviata sia dal punto di vista materiale sia finanziario. È preferibile procedere a verifiche in loco prima che l'operazione sia già stata completata al fine di poter procedere, laddove fossero identificate delle irregolarità, all'adozione di idonee misure correttive.

Sulla tempistica della verifica in loco incidono la natura e le caratteristiche di un'operazione: nel caso di un'infrastruttura di grandi dimensioni caratterizzata da un orizzonte pluriennale di costruzione, è buona prassi prevedere più controlli in loco nell'arco di tale periodo. Nel caso di agevolazioni concesse mediante bandi ricorrenti in più anni, è opportuno effettuare controlli in loco il primo anno (o in relazione alle erogazioni del primo bando) per evitare la ripetizione di eventuali criticità negli anni/bandi successivi. Nell'ipotesi di agevolazioni/incentivi diretti alla costruzione o acquisto di beni sono spesso previste determinate condizioni una volta che l'investimento è a regime (es. inalienabilità del bene, creazione di nuovi posti di lavoro): in questi casi, è consigliabile prevedere un'ulteriore verifica in loco dopo il completamento dell'operazione, durante la fase operativa/gestionale (ovvero quando l'investimento è a regime) per assicurarsi che dette condizioni siano soddisfatte.

Le verifiche, amministrative ed in loco, dovrebbero in particolare accertare:

- che la spesa faccia riferimento al periodo di ammissibilità e sia stata sostenuta;
- che la spesa faccia riferimento a un'operazione approvata;
- la conformità alle condizioni del programma;
- la conformità alle norme di ammissibilità nazionali e dell'Unione;
- l'adeguatezza dei documenti giustificativi e l'esistenza di una pista di controllo;
- per le opzioni semplificate in materia di costi, che le condizioni per i pagamenti siano state rispettate;
- la conformità alle norme sugli aiuti di Stato, nonché con gli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- la conformità alle norme dell'Unione e nazionali relative agli appalti pubblici;
- il rispetto delle norme dell'UE e nazionali in materia di pubblicità;
- lo stato di attuazione del progetto, compresi i progressi nella realizzazione materiale del prodotto/servizio e la conformità ai termini e alle condizioni della convenzione di finanziamento e agli indicatori di prodotto e di risultato;
- la fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni dell'accordo per singola forma di sostegno.

Tutte le verifiche di gestione devono essere concluse in tempo utile per consentire alle autorità degli Stati membri di trasmettere puntualmente i documenti di cui all'articolo 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013 quali i conti, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di controllo o il parere di audit.

Nessuna spesa deve essere inclusa nei conti certificati presentati alla Commissione se le verifiche di gestione pianificate non sono state del tutto completate e la spesa non viene confermata come legittima e regolare.

Tutte le verifiche di gestione (amministrative e in loco) devono essere documentate nel fascicolo del progetto e i risultati resi disponibili agli Uffici interessati. I dati dovranno riportare la descrizione del lavoro svolto e la data in cui è stato effettuato, i dettagli della domanda di rimborso controllata, l'importo della spesa verificata, i risultati delle verifiche, ivi compreso il livello generale e la frequenza degli errori individuati, una descrizione completa delle irregolarità individuate con una chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate e le misure correttive adottate. Le azioni successive possono prevedere la presentazione di un rapporto di irregolarità e/o di una procedura per il recupero del finanziamento.

Oltre a definire le metodologie e l'ambito di applicazione delle verifiche di gestione, la nota EGESIF 14-0012\_02 final 17/09/2015 chiarisce il concetto di separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 del Reg. n. 1303/2013 specificando che l'osservanza di tale principio è garantita prevedendo, nell'ambito del sistema di gestione e controllo di un Programma Operativo, unità organizzative distinte e separate per lo svolgimento dei seguenti compiti: selezione e approvazione delle operazioni, verifiche di gestione e pagamenti.

### *3.6.2 Regole generali di ammissibilità delle spese*

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, al Capo III, artt. 65-71, rimanda a norme nazionali la definizione di regole sull'ammissibilità della spesa. Tuttavia, esso stabilisce alcuni principi generali allo scopo di garantire norme eque ed uniformi applicabili all'attuazione dei Fondi SIE in tutta l'Unione:

- le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;
- la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento non deve aver ricevuto il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione o dello stesso Fondo nell'ambito di un altro programma;

I **contributi in natura** sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del Programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Nel caso di contributi in natura, il valore dei terreni o immobili deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non deve essere superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

Le **spese di ammortamento** si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- ciò è consentito dalle norme del Programma in materia di ammissibilità;
- l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a);

- i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, e fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste dalle singole misure agevolative, **non sono ammissibili** a un contributo dei fondi SIE i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

I criteri generali sopra richiamati sono ulteriormente normati a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dal DPR n. 22 del 5 febbraio 2018. Tale Decreto sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, vigente per la programmazione 2007-2013.

Secondo quanto previsto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno previste dagli artt. 67-69 del medesimo Regolamento, ovvero, per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile rispetto alle quali la spesa ammissibile può essere determinata sulla base dei costi reali, ma anche sulla base di un finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari.

In tal caso, le metodologie di calcolo e gli importi forfettari devono essere stabiliti ex ante dalle norme nazionali di ammissibilità della spesa applicabili al programma e/o incluse nell'invito a presentare proposte o nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.


Al fine di fornire indicazioni sull'applicazione delle opzioni semplificate di costo sono state predisposte dai servizi della CE apposite linee guida alle quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti (EGESIF\_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi).

### 3.6.3 *L'organizzazione delle verifiche di gestione nel PON IC*

#### 3.6.3.1 *L'organizzazione delle verifiche di gestione dell'AdG*

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di gestione, sorveglianza e controllo previsti dai regolamenti, l'AdG del PON ha adottato il modello organizzativo di seguito illustrato.

**Figura 2 Modello organizzativo dell'Autorità di Gestione**



La struttura di gestione dell'AdG è costituita da Divisioni con funzioni trasversali di programmazione, monitoraggio e controllo e dagli UCO.

Le funzioni trasversali di programmazione, monitoraggio e controllo sono assegnate, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, alle seguenti Divisioni:

- Divisione I "Affari generali, rapporti in convenzione, comunicazione" - Unità Organizzativa "Controlli operazioni beneficiario MISE" è responsabile dei controlli ex art. 125 comma 7 del Reg. UE n. 1303/2013 in relazione alle attività in cui l'AdG è anche soggetto beneficiario;
- Divisione II "Affari giuridici, normativi e coordinamento amministrativo" è responsabile delle attività connesse alla gestione del contenzioso;
- Divisione III "Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici" è responsabile delle verifiche di gestione in loco ex art. 125 del Reg. UE n. 1303/2013 ed è incaricata della analisi ed ingegnerizzazione delle procedure di gestione, monitoraggio e controllo in loco degli strumenti agevolativi.

La responsabilità della gestione delle singole azioni è, invece, affidata agli UCO individuati in alcune Divisioni interne alla DGIAI, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (Invitalia Spa), in qualità di ente *in house* del MiSE, e nel MAECI - DGSP - Ufficio XIII, secondo la ripartizione riportata nello schema seguente:

UFFICI		ATTIVITA' SVOLTE PER IL PON
MISE-DGIAI	<b>Divisione IV</b> Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie	UCO per il Fondo Investimenti Innovativi e per gli interventi dell'Asse V - "Assistenza tecnica"
	<b>Divisione VI</b> Accesso al credito e incentivi fiscali	UCO per interventi nell'ambito delle azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.6.1

<b>Divisione VII</b> Interventi per ricerca e innovazione e grandi progetti di investimento	UCO per interventi nell'ambito dell'azione 1.1.3 e per il Fondo Contratti di sviluppo
<b>Divisione VIII</b> Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale	UCO per il Fondo 181/89
<b>Divisione IX</b> Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese	UCO per interventi nell'ambito delle azioni 3.4.1 e 3.5.2 nonché UCO per il Fondo Smart&Start Italia
<b>Invitalia</b> - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA – Incentivi e Innovazione	UCO per interventi nell'ambito delle azioni 1.1.2, 1.1.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 4.2.1
<b>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese- Ufficio XIII Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione</b>	UCO per interventi nell'ambito della azione 3.4.1 Voucher per l'internazionalizzazione

Le Divisioni VII, VIII e IX della DGAIA garantiscono le attività di progettazione degli interventi e di indirizzo normativo nell'ambito delle azioni PON attuate tramite l'UCO Invitalia, relative rispettivamente ai Contratti di sviluppo, alla L. 181/89 ed agli interventi Smart&Start Italia. Le stesse Divisioni si configurano quali UCO dei Fondi rotativi costituiti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle medesime misure: la Divisione VII per il Fondo Contratti di Sviluppo, la Divisione VIII per il Fondo L. 181/89, la Divisione IX per il Fondo Smart&Start Italia.

La Divisione IV garantisce le attività di progettazione e di indirizzo normativo relativamente alla misura Investimenti Innovativi di cui al DM del 09 marzo 2018, attuata tramite l'UCO Invitalia, nonché le attività di istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni dei singoli interventi. La Divisione IX garantisce le attività di progettazione e di indirizzo normativo relativamente alla misura Investimenti Innovativi di cui al DM del 30 ottobre 2019, attuata tramite l'UCO Invitalia, nonché le attività di istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni dei singoli interventi. La Divisione IV si configura quale UCO del Fondo rotativo costituito per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle medesime misure.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche ex art. 125 del Reg. n. 1303/2013, l'AdG del PON si è dotata di un sistema di controllo decentrato per lo svolgimento delle verifiche amministrative e centralizzato per le verifiche in loco.

Nello specifico, le verifiche amministrative sono svolte da apposite unità organizzative (U.O.), individuate all'interno dei singoli UCO con specifici ordini di servizio, separate da quelle competenti per la selezione ed approvazione delle operazioni e per i pagamenti in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 72, paragrafo b), del Reg. n. 1303/2013.

Le verifiche in loco sono affidate alla Divisione III "Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici" che non svolge alcuna attività inerente alle fasi gestionali delle operazioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125 del Reg. n. 1303/2013, paragrafo 7, le verifiche delle operazioni per le quali l'AdG è soggetto beneficiario sono invece affidate all'unità organizzativa "Controlli operazioni beneficiario MISE" appositamente costituita nell'ambito della Divisione I -

“Affari generali, rapporti in convenzione, comunicazione”. Tale Unità organizzativa non svolge alcun compito di gestione nell’ambito del Programma Operativo.


Il raccordo operativo tra le varie strutture preposte alle attività di verifica è garantito da una UCOCO istituita presso l’AdG, con apposito ordine di servizio allo scopo di:

- trasmettere agli UCO le procedure e gli strumenti operativi necessari allo svolgimento delle verifiche amministrative di gestione, al fine di garantire modalità di controllo omogenee e conformi alla normativa comunitaria e nazionale;
- curare la tenuta del Registro Unico dei Controlli in cui sono inserite le risultanze delle verifiche amministrative, delle verifiche in loco e dei controlli sulle operazioni svolti dall’AdA e dagli organismi competenti. Per quanto riguarda le verifiche amministrative ed in loco, l’UCOCO vigila sulla completezza e la correttezza delle informazioni inserite. Per quanto concerne i controlli dell’AdA, l’UCOCO acquisisce direttamente i verbali, monitora gli esiti provvisori, verifica che gli UCO trasmettano eventuali controdeduzioni nei tempi richiesti, archivia le informazioni e le inserisce nel RUC;
- fornire all’AdG le informazioni di supporto per la preparazione della Sintesi annuale ex art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Reg. n.1303/2013.

Il diagramma che segue illustra l’articolazione delle verifiche di gestione nell’ambito della struttura dell’AdG.



**Figura 3 Verifiche di gestione nella struttura dell'AdG**



### 3.6.3.2 L'organizzazione delle verifiche di gestione dell'OI MISE DGAECE

La Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile" del MiSE-DGAECE è designata quale OI per la gestione della seguente azione del PON relativa all'Asse IV "Efficienza energetica":

- Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle "città" e delle aree periurbane";


Con riferimento a tale azione, la Divisione VIII assume la delega delle seguenti funzioni:

- a) selezione delle operazioni ammesse a contributo ai sensi del par. 3 dell'art 125 del Reg. 1303/2013;
- b) gestione finanziaria e controllo ai sensi del par. 4 dell'art. 125 del Reg. 1303/2013;
- c) verifiche ai sensi del par. 5 dell'art. 125 del Reg. 1303/2013;
- d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni ammesse a contributo;
- e) rendicontazione all'AdG delle spese sostenute dai beneficiari.

A seguito dell'entrata in vigore del DM 14 gennaio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 61 del 9 marzo 2020, l'OI ha assunto la denominazione di "Divisione VIII" sostituendo la precedente denominazione di "Divisione III" prevista dal DM del 13 novembre 2018.

La struttura organizzativa di cui si è dotata la Divisione VIII della DGAECE per adempiere a tali compiti è di seguito rappresentata:

**Figura 4 Modello organizzativo dell'OI DGAECE**



Nel caso di operazioni con Beneficiari Esterni, le verifiche di gestione (amministrative ed in loco) sono affidate all'Unità Controlli Operazioni Beneficiari Esterni, individuata all'interno della Divisione VIII come disposto nel Decreto direttoriale del 7 febbraio 2019 e in precedenti Ordini di Servizio, ivi citati.

Detta Unità opera in posizione di assoluta indipendenza dalla struttura competente per la selezione ed approvazione delle operazioni e per i pagamenti (UCO 1). In tal modo viene garantita l'adeguata separazione delle funzioni secondo quanto previsto dall'art. 72, lettera b) del Reg. generale.

Nel caso di operazioni aventi come Beneficiario l'OI, le verifiche propedeutiche al pagamento sono in capo all'UCO2. Le verifiche ai sensi dell'art. 125, par.7, del Reg. (UE) 1303/2013, propedeutiche alla rendicontazione della spesa all'AdG, sono in capo all'Unità controlli operazioni beneficiario OI.


Detta unità, individuata con disposizione del Dirigente responsabile della DGAECE del 06.11.2020 nella Divisione V della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) del MiSE, è pertanto dotata di totale autonomia rispetto all'OI e, in conformità con quanto previsto dall'art. 125 del Reg. n. 1303/2013, paragrafo 7, non svolge compiti di gestione connessi al Programma Operativo.

### 3.6.3.3 *L'organizzazione delle verifiche di gestione dell'OI MISE DGSCERP*

La Divisione I del MiSE-DGSCERP è designata quale OI per la gestione dell'Asse II - "Banda ultralarga e crescita digitale" - Azione 2.1.1 "Contributo all'attuazione del Progetto Strategico agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria".

Tale azione è attuata dall'OI mediante la struttura organizzativa di seguito illustrata.

**Figura 5 Modello organizzativo dell'OI DGSCERP**



Le funzioni ed i compiti svolti dall'Organismo Intermedio MiSE DGSCERP sono quelli indicati agli artt. 3 e 4 della Convenzione del 25 febbraio 2016 tra la Divisione IV "Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione" della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGLAI) del Ministero dello Sviluppo Economico e la Divisione I "Affari generali. Vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori" della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività FESR 2014-2020.

Nell'ambito dell'Asse II - Azione 2.1.1 del PON IC 2014-2020, la Divisione I della DGSCERP, oltre ad essere Organismo Intermedio del PON, assume anche il ruolo di beneficiario, fermo restando che le imprese aggiudicatrici/concessionarie del grande progetto banda ultra larga sono destinatarie dell'Aiuto ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE.

Nel rispetto all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Principio di separazione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo", essendo le attività di indirizzo e coordinamento svolte dalla Divisione I della DGSCERP, le verifiche ex art. 125, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. sono svolte dalla Divisione III - Reti Infrastrutturali di Comunicazione e Banda Ultralarga della stessa Direzione.

Come indicato al paragrafo 3.4.2, la gestione ed attuazione degli interventi è affidata ad Infratel, costituita nel 2003 su iniziativa dell'ex Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa). Infratel, società *in house* del MiSE e soggetto attuatore del Grande Progetto Banda Ultra Larga (GP BUL), opera all'interno di quanto previsto nell'Accordo di Programma stipulato tra MiSE, Invitalia SpA e Infratel Italia SpA il 20 ottobre 2015.

### 3.6.4 Gli strumenti operativi per le verifiche di gestione

#### 3.6.4.1 Piste di controllo

Le piste di controllo del PON sono distinte per gruppi di progetti, vengono redatte prima dell'inserimento delle relative operazioni nelle certificazioni di spesa ed aggiornate a seguito di eventuali cambiamenti di tipo organizzativo-gestionale delle strutture preposte all'attuazione di un'operazione ed a fronte di modifiche e/o integrazioni di carattere normativo.

La pista di controllo illustra, analiticamente, i flussi procedurali e finanziari nonché i correlati centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione di un'operazione. Si tratta, quindi, di uno strumento operativo di controllo che consente di ripercorrere l'iter di attuazione di un progetto in tutte le sue fasi e di verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi di spesa certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e con la documentazione giustificativa conservata ai vari livelli.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato n. 480/2014, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri:

1. consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal CdS del Programma Operativo;
2. consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
3. per ogni operazione, comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;
4. comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;
5. consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del Programma;
6. per gli strumenti finanziari, comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento n. 480/2014;
7. per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;
8. per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;
9. per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;
10. per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario.

Per ciascun gruppo di progetto, le piste di controllo del PON sono articolate nelle seguenti sezioni:

1. Scheda anagrafica;
2. Descrizione del processo di selezione dell'operazione;
3. Descrizione del processo di attuazione;
4. Descrizione della fase di rendicontazione;
5. Dettaglio ambiti di controllo;
6. Dossier di operazione.

Nella scheda anagrafica vengono indicati i riferimenti al PON ed all'azione; gli Uffici coinvolti nelle attività di selezione, attuazione e verifica delle operazioni; l'importo della spesa ammissibile certificata alla CE.

I processi di selezione dell'operazione, attuazione e rendicontazione sono rappresentati attraverso diagrammi di flusso che evidenziano la sequenza delle attività svolte, i soggetti coinvolti e, per talune attività, l'ambito di controllo ovvero l'indicazione della tipologia di verifica correlata.

Il dettaglio degli ambiti di controllo è riportato all'interno di una tabella contenente, per ogni attività di verifica individuata nel flusso dei suddetti processi, la descrizione dettagliata dell'esecutore dell'attività di controllo, l'ufficio responsabile del controllo, la tipologia di verifica espletata, i documenti controllati, l'ubicazione di tali documenti, la normativa di riferimento per l'esecuzione del controllo.

Il Dossier di operazione riporta, per i progetti per i quali è stata certificata spesa alla CE, le seguenti informazioni: il costo totale ammissibile programmato, il totale contributo pubblico impegnato, il contributo pubblico totale dichiarato alla CE cumulato e per singola dichiarazione di spesa.

#### 3.6.4.2 *Check list per le verifiche di gestione amministrative*

Le verifiche amministrative sono svolte con l'utilizzo di apposite check-list distinte per gruppi di progetto. In linea con gli orientamenti tecnici dei servizi della CE sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione, tutte le richieste di rimborso presentate dai beneficiari sono sottoposte a verifiche amministrative prima della certificazione di spesa alla CE nell'ambito dei conti di un dato esercizio contabile.

Per ciascuna domanda di rimborso, le check-list danno evidenza delle seguenti verifiche:

- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifichi il diritto all'erogazione del contributo;
- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione;
- verifica della conformità della documentazione giustificativa di spesa alle condizioni previste per l'eventuale applicazione di opzioni semplificate di costo;
- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma ed in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione;
- verifica della totale riferibilità al Beneficiario e all'operazione oggetto di contributo della spesa sostenuta e rendicontata dal medesimo;

- verifica dell'esistenza e della conformità della pista di controllo;
- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;
- verifica dell'esistenza di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata.

Le check-list delle verifiche amministrative vengono compilate direttamente nel Sistema informatico utilizzato dal MiSE-DGIAI (cfr. SIGECO - Capitolo Sistema informatico).

Le risultanze negative delle verifiche amministrative vengono comunicate agli UCO competenti per i successivi adempimenti. La documentazione attestante le azioni correttive da questi ultimi adottate o programmate è trasmessa all'AdG/OI allo scopo di fornire alla stessa i dati sulla portata e la natura degli errori rilevati di cui tenere conto nella elaborazione della documentazione prevista per la presentazione annuale dei conti.

Le check list, oltre a rappresentare un utile strumento di lavoro a supporto del personale preposto alle attività di verifica, costituiscono la documentazione comprovante il lavoro svolto, la data ed i risultati della verifica stessa e forniscono all'AdG/OI le informazioni di supporto per la preparazione della Sintesi annuale ex art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Reg. n. 1303/2013.

Relativamente agli strumenti finanziari, l'AdG svolge nel corso dell'intero periodo di programmazione verifiche di gestione amministrative finalizzate ad accertare la regolarità ed ammissibilità dei contributi del Programma versati ai singoli strumenti e controlli periodici di tipo documentale su un campione di operazioni, volti a presidiare l'operato del soggetto gestore.

#### 3.6.4.2.1 *Intensità delle verifiche amministrative*

Sebbene le verifiche amministrative debbano comprendere l'esame completo dei documenti giustificativi, in linea con quanto previsto al paragrafo 1.7 dell'EGESIF\_14-0012\_02 final del 17.09.2015 "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione" la verifica può essere effettuata su un campione di titoli di spesa. Come da indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione con nota prot. 0070384 del 06.03.2020, integrata in data 30.07.2020, e con nota prot. 0292094 del 11.11.2020, tale opzione è consentita qualora gli items oggetto di controllo siano superiori a 100. In tal caso, affinché i risultati sul campione selezionato possano ritenersi significativi e attendibili rispetto all'intera domanda di rimborso, la spesa verificata deve attestarsi, quantomeno, al 20% del totale rendicontato. La selezione del campione può avvenire con scelta ragionata (ad es.: importi della spesa uguali o superiori ad un determinato valore) e/o con procedura casuale.

L'opzione del campionamento è esclusa per le operazioni per le quali sia stato accertato un punteggio complessivo ARACHNE superiore alla soglia di 40/50. Per tali operazioni la verifica deve essere svolta su tutta la documentazione di spesa presentata.

Ciascuna unità di controllo, ovvero ciascun controllore, può adottare criteri più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati qualora, anche attraverso la consultazione del sistema Arachne, ne ravvisi la necessità.

Nel caso si dovessero riscontrare errori nel campione verificato, si raccomanda di estendere la portata del controllo, ripetendo il campionamento alle sole tipologie di spesa affette da errore. Laddove, anche a seguito del nuovo campionamento, dovessero emergere ulteriori errori, dovrà essere verificata l'intera voce di spesa o, in alternativa, si procederà a proiettare l'errore rilevato nel campione anche sulla porzione di popolazione non verificata.

Le unità di controllo competenti elaborano quindi, nell'ambito delle verifiche svolte avvalendosi del campionamento, una "nota metodologica", ovvero un documento distinto e preliminare alla check list amministrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- i. metodologia (statistica o non statistica) di determinazione della numerosità campionaria;
- ii. metodo di estrazione delle unità campionarie (ad es. PPS o SRS) ed eventuale procedura di identificazione di uno strato esaustivo di high value;
- iii. metodologia per la proiezione dell'eventuale errore riscontrato nel campione, specificamente per ogni metodo di estrazione scelto (PPS o SRS).

#### FOCUS 1 - Controlli sui destinatari finali nell'ambito dei SIF

Nell'ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria le procedure di campionamento e l'intensità delle verifiche devono essere definite anche con riferimento ai singoli destinatari finali.

##### ✓ Fondo Crescita Sostenibile

Il numero minimo di erogazioni oltre il quale può ritenersi giustificato il ricorso al campionamento della popolazione è pari a cinquanta, affinché i risultati sul campione selezionato possano ritenersi significativi e attendibili rispetto all'intera domanda di rimborso, la spesa verificata deve attestarsi, quantomeno, al 20% del totale rendicontato.

La verifica deve riguardare, oltre all'accertamento dell'avvenuta erogazione, la completezza formale del fascicolo di progetto, in linea con quanto descritto nella Pista di Controllo delle Operazioni Fondo Crescita Sostenibile ed in particolare la seguente documentazione:

- ✓ richiesta di anticipazione;
- ✓ fideiussione bancaria/polizza assicurativa o ricevuta del versamento per l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015;
- ✓ relazione istruttoria anticipo;
- ✓ richiesta di MCC di messa a disposizione dei fondi;
- ✓ avviso di Erogazione e trasmissione del piano di ammortamento;
- ✓ contabile di incasso o DSAN attestante l'avvenuto accredito dell'anticipazione da parte del destinatario finale.

Solo in casi eccezionali, che dovranno essere debitamente giustificati, la verifica potrà spingersi a livello del riscontro della regolarità sostanziale della documentazione di spesa sostenuta dal destinatario finale. D'altra parte, tale verifica è già svolta sia in occasione dei controlli di gestione sia in occasione delle verifiche amministrative di I livello ed è puntualmente descritta nelle singole check list.

Eventuali stralci o sospensioni cautelative della spesa, disposti nell'ambito delle verifiche amministrative di I livello, devono essere ribaltati, in proporzione, sull'erogazione disposta sul finanziamento e certificabile sul Fondo Rotativo.

##### - Fondo Contratti di Sviluppo e S&S

La ridotta numerosità delle operazioni afferenti a ciascun asse/azione e categoria di Regione non consente l'utilizzo del campionamento. La verifica deve riguardare, oltre all'accertamento dell'avvenuta erogazione, la completezza formale del fascicolo di progetto, in linea con quanto descritto nella Pista di Controllo delle Operazioni (relativamente alle fasi di istruttoria, di attuazione e di rendicontazione). Solo in casi eccezionali, che dovranno essere debitamente giustificati, la verifica potrà spingersi a livello del riscontro della regolarità sostanziale della documentazione di spesa sostenuta dal destinatario finale. D'altra parte, tale verifica è già svolta in occasione dei

controlli di gestione e, per le operazioni che prevedono anche una quota di contributo a fondo perduto, anche in occasione delle verifiche amministrative di I livello ed è puntualmente descritta nelle singole check list.

Eventuali stralci o sospensioni cautelative della spesa, disposti nell'ambito delle verifiche amministrative di I livello, devono essere ribaltati, in proporzione, sull'erogazione disposta sul finanziamento e certificabile sul Fondo Rotativo.

- Fondo Investimenti Innovativi – Asse III

Considerata la numerosità dei destinatari finali afferenti all'Asse III le verifiche verranno svolte su base campionaria.

L'ampiezza del campione dei destinatari finali da sottoporre a verifica dovrà essere definita, in linea con il documento "Vademecum per le attività di controllo di II livello" predisposto dal MEF IGRUE, in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento come di seguito esemplificato:

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
1	1
da 2 a 4	2
da 5 a 12	da 2 a 5
da 13 a 52	5
fino a 250	20
oltre 250	25

La popolazione sarà costituita da tutti i destinatari finali che, sulla base di quanto comunicato dal Soggetto Gestore ai fini del trasferimento delle risorse al Fondo Rotativo, concorrono al raggiungimento delle soglie previste dall'art. 41 paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La selezione dei destinatari dovrà essere effettuata con funzione casuale.

La verifica dovrà riguardare, oltre all'accertamento dell'avvenuta erogazione, la completezza formale del fascicolo di progetto, in linea con quanto descritto nella Pista di Controllo delle Operazioni (relativamente alle fasi di istruttoria, di attuazione e di rendicontazione). Solo in casi eccezionali, che dovranno essere debitamente giustificati, la verifica potrà spingersi a livello del riscontro della regolarità sostanziale della documentazione di spesa sostenuta dal destinatario finale. D'altra parte, tale verifica è già svolta in occasione dei controlli di gestione e, per le operazioni che prevedono anche una quota di contributo a fondo perduto, anche in occasione delle verifiche amministrative di I livello ed è puntualmente descritta nelle singole check list.

Eventuali stralci o sospensioni cautelative della spesa, disposti nell'ambito delle verifiche amministrative di I livello, devono essere ribaltati, in proporzione, sull'erogazione disposta sul finanziamento e certificabile sul Fondo Rotativo.

- Fondo Centrale di Garanzia

Le verifiche devono essere svolte sul 100% dei portafogli di finanziamenti ammessi alla Riserva PON IC e su un campione di destinatari finali inclusi nei portafogli in fase di costruzione. L'ampiezza del campione dei destinatari finali da sottoporre a verifica deve essere definita, in linea con il documento "Manuale delle procedure di audit 2014-2020" predisposto dal MEF IGRUE, in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento come di seguito esemplificato:



Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
1	1
da 2 a 4	2
da 5 a 12	da 2 a 5
da 13 a 52	5
fino a 250	20
oltre 250	25

La popolazione è costituita da tutte le operazioni finanziarie che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultano incluse all'interno dei portafogli di finanziamenti tra il primo luglio dell'anno n ed il 30 giugno dell'anno n+1. La selezione dei destinatari deve essere effettuata sulla base di una preventiva analisi dei fattori di rischio che consenta di definire, per ciascun portafoglio, il numero di operazioni da sottoporre a verifica.

Il livello di rischio associato a ciascun portafoglio deve tenere conto dei seguenti parametri:

1. valore medio dei finanziamenti concessi, con l'attribuzione di un rischio più alto ai portafogli per i quali il valore medio dei finanziamenti concessi è maggiore;
2. competenza acquisita dal soggetto richiedente, con l'attribuzione di un rischio inferiore ai portafogli presentati dallo stesso soggetto richiedente;
3. esiti dei precedenti controlli sul medesimo portafoglio, con l'attribuzione di un coefficiente di rischio definito in funzione della percentuale di spesa irregolare rilevata nei precedenti controlli rispetto al totale oggetto di verifica.

All'interno di ciascun portafoglio la selezione dei destinatari finali deve essere effettuata con funzione casuale.

Per tutte le operazioni campionate deve essere accertato, attraverso l'analisi di adeguata documentazione probatoria a supporto, il rispetto da parte del soggetto gestore delle procedure previste dalle Disposizioni operative che regolano l'accesso al Fondo di Garanzia nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle operazioni alla Riserva PON IC.

#### FOCUS 2 - Controlli sui CO.AN dell'operazione Piano Export Sud II - ICE Agenzia

In considerazione della peculiarità dell'operazione e dell'elevata numerosità dei titoli di spesa rendicontati nell'ambito di ciascuna annualità di attuazione del Piano, il responsabile della verifica amministrativa può valutare di procedere ad un controllo su base campionaria.

Tenuto conto che la rendicontazione è basata sulle spese sostenute nell'ambito di ciascun evento realizzato da ICE, al fine di poter esprimere un giudizio complessivo e coerente con la realizzazione delle attività rendicontate, l'universo di riferimento sarà costituito dai CO.AN (eventi) e dalla relativa spesa aggregata.

Stante la diversa tipologia di iniziative attuate nel contesto del Piano ICE, inoltre, per avere un'adeguata rappresentatività, il campione deve assicurare una stratificazione per linea di intervento, garantendo, pertanto, una copertura percentuale minima per tutte le diverse tipologie di azioni rendicontate dal Beneficiario, sia in termini di spesa che di operazioni (CO.AN).

Da ultimo, ai fini della definizione della numerosità campionaria nell'ambito di ciascuno strato, rimandando alle soglie previste dal Reg. (UE) 1303/2013 in presenza di un metodo non statistico, il controllo dovrà riguardare almeno il 15% delle operazioni (CO.AN) e almeno il 20% della spesa rendicontata; fatta salva la possibilità di fissare soglie più elevate, in uno o in tutti gli strati, sulla base del giudizio professionale del controllore e della rischiosità calcolata per l'operazione in funzione delle risultanze storiche del controllo.

### FOCUS 3 - Controlli Voucher per la digitalizzazione delle PMI

In considerazione della semplificazione adottata per la gestione ed il controllo dello strumento agevolativo, attraverso l'attribuzione al MISE DGIAI del ruolo di "beneficiario" ai sensi dell'articolo 2, punto 10), lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, come sostituito dall'articolo 272 del Regolamento (UE) 1046/2018, i controlli sulle imprese beneficiarie potranno essere effettuati su base campionaria.

L'ampiezza del campione da sottoporre a verifica dovrà essere definita, in linea con il documento "Manuale delle procedure di audit 2014-2020" predisposto dal MEF IGRUE, in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento come di seguito esemplificato:

<b>Numero di operazioni presenti nella popolazione di riferimento</b>	<b>Numero minimo di operazioni da verificare</b>
1	1
da 2 a 4	2
da 5 a 12	da 2 a 5
da 13 a 52	5
fino a 250	20
oltre 250	25

La popolazione sarà costituita dalle imprese beneficiarie del voucher per le quali, alla data indicata dall'Autorità di Gestione, risulteranno completate le verifiche di competenza dell'UCO Divisione IX, formalizzate, nello specifico, nella cd. Check list Fase C. La selezione delle imprese dovrà essere effettuata con funzione casuale.

La verifica dovrà riguardare, oltre all'accertamento dell'avvenuta erogazione del voucher, la completezza e correttezza della documentazione presentata nonché l'ammissibilità della spesa in relazione al PON IC, alle disposizioni attuative dello strumento ed alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

#### 3.6.4.2.2 Verifica delle DSAN sulla dimensione di impresa

Il requisito della dimensione d'impresa è determinante ai fini dell'ammissibilità dell'operazione e/o della definizione dell'intensità dell'aiuto. Per tale motivo, la verifica sostanziale della dimensione dichiarata dall'impresa in sede di domanda ed ammessa in fase di istruttoria deve essere espletata nell'ambito delle verifiche amministrative per i diversi beneficiari. Tuttavia, nel rispetto di quanto disposto nelle "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione" - EGESIF\_14-0012\_02 final del 17.09.2015, in particolare al paragrafo 1.7, per alcune norme agevolative gli UCO di competenza possono valutare l'opportunità di individuare un campione di operazioni da controllare, sulla base delle percentuali minime di campionamento elencate nella Tabella 1, determinate in relazione al peso finanziario medio di ciascun gruppo di progetti, alla numerosità delle relative operazioni ed agli errori riscontrati nell'ambito delle attività di controllo di II livello.

Tabella 1 – Percentuali di campionamento

<b><i>Misure agevolative</i></b>	<b>%</b>
Contratti di Sviluppo	100,00
Rilancio aree di crisi industriale (Legge 181/89)	100,00
Macchinari innovativi	100,00
Fondo Crescita Sostenibile	100,00
Credito d’Imposta	20,00
Smart&Start Italia	10,00
Voucher internazionalizzazione	5,00

Tali percentuali vengono revisionate annualmente a seguito degli esiti delle verifiche effettuate.

La selezione delle operazioni deve avvenire mediante il supporto del Sistema Arachne. Il campione di operazioni, selezionato da ciascun UCO, in linea con le % indicate nella tabella n.1, deve privilegiare i progetti per i quali si rileva una discordanza tra la dimensione d’impresa ammessa e quella riportata su Arachne. Deve, in particolare, contenere obbligatoriamente tutti i progetti che presentano una grave discordanza (es. dimensione d’impresa ammessa, PI – dimensione riportata su Arachne GI).

Preliminarmente ad ogni certificazione, deve essere inoltre fornito all’AdG un riepilogo dell’esito complessivo delle verifiche a campione svolte sulla dimensione d’impresa, da presentare contestualmente alla chiusura delle attività di controllo, per le valutazioni di pertinenza.

Nel caso del PES II devono essere selezionate, con funzione di casualità, almeno il 20% delle imprese partecipanti alle iniziative di ciascun COAN de minimis, oggetto di campionamento secondo la “nota metodologica di campionamento n.0042313 del 30/09/2019 e s.m.i”.

Per quanto concerne le operazioni relative agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria – SIF e ai Voucher per la Digitalizzazione PMI, al fine di determinare il numero di operazioni da verificare, si raccomanda di utilizzare la metodologia indicata nel “Manuale delle procedure di audit 2014- 2020” dell’IGRUE - MEF e riportata nella Tabella 2.

Tabella 2 - Parametri per la numerosità del campione

<b><i>Numero di operazioni presenti nella popolazione di riferimento</i></b>	<b><i>Numero minimo di operazioni da verificare</i></b>
1	1
da 2 a 4	2
da 5 a 12	da 2 a 5
da 13 a 52	5
fino a 250	20
Oltre 250	25

Le risultanze delle attività di controllo vengono riportate nell’apposito punto 3 parte generale delle check list amministrative, nel quale devono essere evidenziati eventuali rilievi effettuati sulla dimensione d’impresa nell’ambito delle verifiche di gestione ovvero dei controlli di II livello.

#### 3.6.4.2.3 *Conflitto d'interesse, antiterrorismo ed antiriciclaggio*

Nell'ambito dei controlli di I livello deve essere assicurato il rispetto della normativa applicabile in materia di conflitti di interesse (rif. artt. 6- 7 del Reg. (UE) 480/2014), antiterrorismo ed antiriciclaggio (rif. art. 38 par. 4 secondo capoverso del Reg. (UE) 1303/2013 e smi).

Di seguito sono riportate le procedure in essere relative ai diversi soggetti coinvolti nelle fasi di gestione e controllo del Programma.

##### **Personale MiSE**

Sulla base di quanto previsto dal *"Codice di comportamento"* e dal *"Piano Triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità"*, il personale MISE sottoscrive una dichiarazione, con validità triennale, in merito ad eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con la Direzione di appartenenza o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere della Direzione medesima.

Il personale incaricato dello svolgimento dei controlli *in loco* di I livello delle operazioni di competenza dell'AdG ed i componenti delle Commissioni nominate per l'accertamento finale di spesa dei progetti per i quali è prevista tale verifica, rilasciano inoltre specifiche dichiarazioni a seguito dell'assegnazione del relativo incarico.

Qualora dovessero sussistere situazioni di conflitto di interesse, il dipendente, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni, dando comunicazione tempestiva e per iscritto al responsabile del procedimento o al diretto superiore gerarchico.

##### **Banche e intermediari finanziari**

Le banche e gli intermediari finanziari coinvolti nella gestione degli strumenti del Programma:

- a) sono sottoposti alle regole sulla vigilanza previste del Dlgs. 385 del 1/09/1993 – Testo Unico Bancario, e sono tenuti al rispetto delle norme di cui al Reg. (UE) 600/2014, alla Direttiva (CE) 65/2014 e al DLgs. 129/2017;
- b) Sono tenuti, inoltre, al rispetto di quanto previsto dall'art. 47 (2) del suddetto Testo Unico Bancario: *"2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. Relativamente alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione, vige di norma un regime di separatezza delle Strutture dedicate alla predetta gestione rispetto alle ordinarie attività bancarie, di competenza di altre Strutture della Banca, operando con un distinto assetto decisionale, organizzativo, adeguato alla natura e alle dimensioni delle attività affidate da soggetti pubblici."*;
- c) operano secondo le modalità disciplinate nei relativi *Codici Etici e policy interne* che, tra l'altro, nel definire i principi generali di comportamento dei propri dipendenti, stabiliscono specifiche policy per l'identificazione dei potenziali conflitti di interesse e per la relativa gestione.

L'AdG ha previsto, inoltre, specifici obblighi a riguardo negli atti convenzionali di riferimento.

Per il FCS, l'art. 9 della convenzione stipulata in data 29/10/2014 tra il MISE e Medio Credito Centrale SpA, disciplina le situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità nella gestione del servizio. Nello specifico il par. 8 dell'art. 9 della citata convenzione precisa che il rispetto dell'art. 47 c. 2 del dlgs n. 385/1993, ovvero la presenza, a livello di intermediario finanziario coinvolto, di

strutture distinte e separate per la gestione dei fondi pubblici rispetto a quelle che si occupano dell'attività ordinaria, costituisce una misura idonea per scongiurare il sorgere di conflitti di interessi.

Per il Fondo Centrale di Garanzia, ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 28/03/2012 tra il MISE e Medio Credito Centrale SpA (mandataria del RTI istituito per la gestione del Fondo), l'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato di Gestione. Detto Comitato, a cui compete l'approvazione e la deliberazione in merito alle operazioni istruite da soggetti richiedenti e dal soggetto gestore, è un organo distinto dallo stesso soggetto gestore ed è composto da 7 membri, di cui 2 nominati dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

### **Esperti CNR (per FCS)**

Per quanto concerne gli **esperti in materia di ricerca** – attivati nell'ambito del FCS per la valutazione delle proposte progettuali presentate dai potenziali beneficiari a valere sui bandi di interesse – si segnala che:

è seguita una procedura *ad hoc* volta ad identificare in maniera preventiva potenziali conflitti di interesse in capo agli esperti CNR (partner scientifico del RTI individuato per lo svolgimento del servizio di AT) da attivare per la valutazione delle proposte progettuali (cfr. All. 3.2).

qualora in base alla procedura di cui alla lettera a) si identificassero situazione di conflitto di interesse in capo all'esperto del CNR, l'esperto è selezionato direttamente dal MISE nell'albo di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 7 aprile 2006 e s.m.i.

Nei casi sopra riportati il personale selezionato per le attività di valutazione della c.d. prestazione secondaria, svolta in maniera esclusiva da tali figure, rilascia con riferimento all'assenza di conflitti di interesse apposita Dichiarazione.

Nel caso di **Esperti appartenenti al CNR** la dichiarazione di assenza conflitti di interessi è contenuta:

- sia all'interno dell'incarico di designazione, che all'articolo riferito alle "INCOMPATIBILITÀ" testualmente riporta *"Con l'accettazione del presente incarico, il valutatore designato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna situazione di partecipazione, relazione o interesse rispetto al progetto oggetto dell'attività valutativa di rispettiva competenza e/o con i soggetti comunque coinvolti nell'attuazione dei medesimi progetti. Qualora il valutatore designato, nel corso dell'espletamento delle attività valutative, dovesse venire a conoscenza di eventuali situazioni riconducibili a quelle di cui al precedente capoverso, questi è tenuto in ogni caso ad evidenziare la specifica incompatibilità comunicandola alla DCSRSI - USPO (Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture - Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa) e ad astenersi dal proseguimento delle attività valutative, nonché a richiedere l'immediata sostituzione. Stante la peculiarità del bando (con graduatoria), è preferibile che il valutatore designato non abbia un coinvolgimento con un ruolo formalizzato (responsabile scientifico, consulente, ecc.) in un progetto ammesso in istruttoria (anche successivamente alla sottoscrizione del presente incarico) di cui al bando del D.M. del 1 giugno 2016. In carenza di tale neutralità, il valutatore designato è tenuto preventivamente ad astenersi dal proseguimento delle attività valutative segnalando tale condizione all'ufficio testè citato il quale provvederà ad effettuare valutazioni di merito e a fornire indicazioni sulle azioni successive"*;
- sia nella Dichiarazione di atto notorio sull'assenza di cause d'incompatibilità che prevede *"di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c; di non rivestire la qualifica di proponente del progetto oggetto di valutazione; di afferire ad all'Istituto ... e di essere a conoscenza che al progetto .... Oggetto della presente valutazione partecipano il diverso istituto .....*

*in qualità di consulente/socio di soggetto consulente; di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza; di impegnarsi a comunicare eventuali sopravvenute cause di incompatibilità”.*

Nel caso di **esperto selezionato dal MISE dall'apposito albo** lo stesso soggetto designato per l'incarico rilascia Dichiarazione di atto notorio sull'assenza di cause d'incompatibilità in cui dichiara *“di non avere avuto negli ultimi due anni né di avere in corso rapporti di collaborazione funzionali e personali, comunque retribuiti, con il soggetto e/o i soggetti proponenti ed i loro amministratori, con società appartenenti allo stesso gruppo industriale e con le strutture esecutrici di quote part di attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca indicate nel progetto stesso; di non far parte di organismi di amministrazione e/o consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo al soggetto e/o ai soggetti proponenti; di non detenere partecipazioni, dirette o indirette, nei soggetti summenzionati, loro consorziati e soci, né in altri soggetti alle stesse collegate e controllate; di non avere interessi personali in competizione con le attività e finalità del progetto e/o del/i soggetto/i proponente/i.*

*Per il periodo di durata del progetto, si impegna a non avviare rapporti di collaborazione con i soggetti sopra menzionati e, consapevole dei particolari vincoli di segretezza legati all'esecuzione del progetto, si impegna, altresì, a non divulgare alcuna delle informazioni acquisite in virtù dell'incarico affidatogli.”*

### **UCO Invitalia**

L'Agenzia è dotata di un Codice Etico che regola il comportamento del personale della società (azionisti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) e di coloro che sono legati alla stessa da un rapporto di collaborazione. L'adozione di tale Codice, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e controllo, risponde all'esigenza di indicare delle norme di comportamento volte a prevenire fenomeni di corruzione, conflitto di interessi, garantire la trasparenza, tutelare la riservatezza, assicurare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, lotta alla criminalità ecc.

Nell'ambito del proprio modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Agenzia ha adottato specifiche procedure interne per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio e antimafia, con riferimento alle modalità di esecuzione dei pagamenti/incassi e con riferimento ai soggetti beneficiari.

Relativamente a questi ultimi, l'Agenzia ha adottato una specifica procedura organizzativa per la gestione delle segnalazioni di corruzione, irregolarità e illeciti. Tale procedura ha la finalità di regolamentare le modalità di segnalazione, lo svolgimento delle attività istruttorie per l'accertamento delle circostanze segnalate, il coinvolgimento dei diversi soggetti ed organi interni ed esterni per l'attuazione delle azioni successive, nonché assicurare la miglior tutela per il segnalatore. Le verifiche finalizzate ad accertare l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. d), del D.lgs. 231/2001, o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 sono applicate a tutte le società ammesse alle agevolazioni a valere sulle normative di riferimento.

La verifica delle procedure sopra esposte rientra nell'ambito delle attività finalizzate ad accertare l'ammissibilità della spesa e, per gli strumenti finanziari, viene rappresentata nel punto di controllo delle check list relativo a tale verifica.

#### **3.6.4.3 Manualistica per le verifiche in loco**

In linea con quanto previsto dall'art. 125 del Regolamento generale, le verifiche sul posto sono svolte su base campionaria. L'ampiezza del campione viene definita sulla base di una preventiva analisi dei principali fattori di rischio connessi ad un'operazione, associati prevalentemente all'importo

della spesa ammissibile rendicontata, all'articolazione dell'intervento, alla sua natura e alle risultanze di precedenti controlli svolti nell'ambito del SIGECO nel suo complesso. In aggiunta a tali variabili, la valutazione del rischio annuale tiene conto delle risultanze della valutazione del rischio frode operata dal Gruppo di Valutazione responsabile di tale attività nonché delle eventuali segnalazioni di progetti esposti a rischio frode a seguito della consultazione del sistema ARACHNE. L'analisi del rischio viene aggiornata annualmente.

La selezione delle operazioni da sottoporre a controllo è realizzata di norma attraverso un campionamento stratificato: questo consente, generalmente, di ottenere stime più precise rispetto ad altri metodi di campionamento, in quanto utilizza anche informazioni desunte da variabili collegate a quelle oggetto di studio, permettendo di aggregare unità della popolazione di riferimento aventi caratteristiche simili (strati).

La minore variabilità del carattere all'interno dello strato (ovvero una maggiore somiglianza) fa sì che, per ogni strato, si possa estrarre un campione che ne "rappresenti meglio" il carattere peculiare. Ne consegue che dal campione stratificato, cioè dall'unione dei campioni di strato, si attendono stime più precise rispetto ad un campione non stratificato della stessa dimensione.

Le variabili alla base del processo di stratificazione dell'universo campionario vengono individuate con "scelta ragionata", al fine di rendere il campione creato il più possibile rappresentativo dell'universo delle operazioni approvate.

L'estrazione casuale di n unità da ciascuno strato, invece che da un unico gruppo, garantisce una rappresentatività di ciascuna sottopopolazione.

Oltre all'estrazione casuale delle operazioni da verificare in loco, possono essere effettuate estrazioni mirate in funzione di specifiche peculiarità di un intervento (es. tipologia di operazione, ammontare dell'investimento, etc.) o in relazione agli esiti dei precedenti controlli.

A fronte di ciascuna estrazione, viene redatto un verbale descrittivo della metodologia di campionamento utilizzata nonché l'elenco identificativo delle operazioni selezionate per le verifiche.

La documentazione relativa all'analisi dei rischi, alla metodologia di campionamento ed al campione estratto deve essere conservata dagli Uffici preposti a tale attività e trasmessa all'AdG ed all'AdC per consentire alle stesse di espletare le relative funzioni.

Le verifiche in loco sono svolte mediante visite presso il beneficiario finale per accertare l'effettiva esistenza di quanto approvato nel progetto, per raccogliere maggiori informazioni rispetto a quelle disponibili con le verifiche amministrative, nonché per permettere un accurato controllo degli obiettivi raggiunti e della correttezza delle notizie fornite dal Beneficiario. Per tale motivo, le verifiche sono di norma eseguite quando il progetto è avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario. Nei casi di impossibilità ad effettuare il sopralluogo presso la sede del beneficiario per cause di forza maggiore, le verifiche possono essere svolte da remoto attraverso l'utilizzo di videoconferenze e secondo le indicazioni operative fornite dall'AdG con apposite linee guida (Cfr. All. 2 Linee guida per le attività di controllo in loco ex art. 125 lett. b) Reg. (UE) 1303/2103, sulle operazioni in ambito PON IC 2014-2020 nella fase di emergenza sanitaria dovuta al COVID - 19).

Le verifiche in loco sono volte ad analizzare prevalentemente gli elementi fisici e tecnici del progetto, al fine di verificarne la conformità alla normativa comunitaria e nazionale nonché al Programma e riguardano principalmente:

- verifica della esistenza e della operatività del Beneficiario selezionato;
- verifica della sussistenza, presso la sede del Beneficiario, di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;
- verifica del corretto avanzamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;

- verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma e dal bando di selezione dell'operazione;
- verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa con la relativa documentazione giustificativa;
- verifica del rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione dei fondi;
- verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie.

Per lo svolgimento di dette verifiche gli incaricati dei controlli provvedono a contattare il beneficiario per informarlo della visita e della documentazione da esibire in loco.

Il controllo viene svolto attraverso l'utilizzo di appositi Manuali elaborati al fine di fornire una traccia di lavoro e una guida comune agli incaricati del controllo. I Manuali, distinti per gruppo di progetti, sono strutturati in una parte generale descrittiva della norma di riferimento e in una parte specifica articolata per argomento oggetto di verifica. Ad ogni argomento di verifica è annessa una scheda (Scheda di verifica), costituita da prospetti da compilare e quesiti ai quali dare risposta, allo scopo di fornire un giudizio finale che potrà essere "Senza Rilievi" (SR) o "Con Rilievi" (CR). I giudizi di ogni singola scheda saranno rappresentati sulla SCHEDA DI SINTESI (Reg. generale), con un Giudizio Provvisorio: Senza Rilievi o Con Rilievi, quest'ultimo in attesa del follow-up.

Infatti, la verifica in loco con esito provvisorio "Con Rilievi" avvia il cosiddetto "Follow-up del controllo in loco", attraverso il quale l'UCO competente provvede a verificare le criticità riscontrate dagli incaricati dei controlli, sanando le anomalie, qualora possibile, o prendendo atto dell'importo irregolare. Solo successivamente all'acquisizione del follow-up, la Divisione III potrà determinare il Giudizio Definitivo in merito all'ispezione: Positivo, Negativo o Parzialmente Positivo.

Gli UCO sono tenuti a comunicare l'esito delle proprie verifiche all'Ufficio competente per le verifiche in loco che, sulla base delle controdeduzioni ricevute, chiude il follow-up del controllo definendo l'importo di spesa certificabile.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche in loco condotte sul campione casuale, vengano rilevati problemi per uno stesso gruppo di progetti, la Divisione III provvederà, nell'ambito del riesame annuale del metodo di campionamento, ad attribuire allo stesso gruppo di progetti un livello di rischio maggiore al fine di ampliare il numero delle operazioni da sottoporre a controllo ed accertare se trattasi di errori casuale o di natura sistemica.

Per le azioni del Programma gestite dall'AdG, contestualmente ad ogni certificazione di spesa alla CE, la Divisione III trasmette all'AdG, all'AdC ed all'UCOCO una relazione sullo stato dei controlli in loco per ciascun campione estratto. Tale documento rappresenta una sintesi degli esiti dei controlli in loco svolti e degli eventuali follow-up.

Per le azioni del PON delegate, analoga relazione è predisposta dagli Uffici competenti per le verifiche in loco e da questi trasmessa agli OI di appartenenza.

Al manuale sono, inoltre, allegati i format da utilizzare per il verbale del sopralluogo e i format per eventuali segnalazioni alla Procura della Repubblica nel caso di rilevazioni di fattispecie penalmente rilevanti o ipotesi di reato.

In aggiunta agli ordinari controlli in loco ex art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono previste verifiche presso i beneficiari anche dopo il completamento delle operazioni. Tali verifiche, cd. verifiche ex post, sono svolte a campione e sono finalizzate a verificare il rispetto del vincolo di stabilità previsto dell'art. 71 del Reg. n. 1303/2013 nonché a valutare l'impatto del contributo pubblico sulle attività economiche dei Beneficiari e la relativa consapevolezza da parte degli stessi.



Per quanto attiene gli strumenti finanziari, in analogia a quanto previsto dalla normativa comunitaria per i controlli dell'AdA, le verifiche presso i destinatari finali vengono svolte soltanto:

- a) nel caso in cui non siano disponibili, a livello degli organismi di attuazione, i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato ai destinatari finali a titolo dello strumento finanziario e che dimostrano che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità alla legislazione applicabile;
- b) ovvero, se vi siano prove che tali documenti non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

È inoltre facoltà dell'AdG prevedere verifiche in loco presso i destinatari finali, per gli strumenti finanziari gestiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera d), al fine di acquisire ulteriori elementi utili a verificare la conformità di tali operazioni con il documento di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 8.

### *3.6.5 Sintesi annuale dei controlli*

L'art. 125, paragrafo 4, lettera e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 attribuisce all'AdG il compito di preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale dei controlli da trasmettere alla CE entro i termini previsti per la presentazione dei conti di cui all'articolo 63 del Regolamento finanziario.

Il riepilogo annuale dei conti fornisce un quadro globale e sintetico delle verifiche di gestione, dei controlli e degli audit effettuati in relazione alla spesa dichiarata nel corso di un anno contabile ed inserita nei conti elaborati dall'AdC.

Al fine di consentire all'AdG di predisporre tale documento, gli Uffici responsabili delle verifiche di gestione, amministrative ed in loco, di tutte le azioni del PON IC, comprese quelle delegate agli OI, sono tenuti a garantire la raccolta degli esiti finali dei controlli svolti e a fornire tutte le informazioni in merito alle irregolarità rilevate e, nel caso di errori sistemici, all'eventuale impatto sul SIGECO.

Il riepilogo delle verifiche amministrative fornisce:

- la descrizione della metodologia adottata per i controlli (sul 100% delle voci di spesa incluse in una domanda di rimborso o a campione);
- l'elenco delle principali tipologie di errori rilevati specificando se essi si riferiscono a violazioni di norme sull'ammissibilità della spesa, sugli appalti pubblici, sugli aiuti di stato, sulla pubblicità, etc.;
- i risultati delle verifiche svolte e, nel caso di errori riscontrati, l'indicazione delle eventuali misure correttive adottate;
- le rettifiche finanziarie applicate, per asse prioritario, a seguito delle verifiche di gestione.

Il riepilogo dei controlli in loco deve includere:

- il numero dei controlli effettuati sulla spesa dichiarata nell'anno contabile;
- la descrizione della metodologia adottata per i controlli, inclusi i criteri per la selezione delle operazioni oggetto di verifica in loco;
- i risultati delle verifiche svolte e, nel caso di errori riscontrati, l'indicazione delle eventuali misure correttive adottate;
- le rettifiche finanziarie applicate, per asse prioritario, a seguito delle verifiche di gestione.

Per la trasmissione delle suddette informazioni all'AdG, gli Uffici competenti utilizzano il modello allegato alla nota EGESIF 15\_00008\_02 del 19/08/2015.

### 3.6.6 *Termini di conservazione dei documenti*

Le indicazioni in merito ai termini e alle modalità di conservazione dei documenti da parte dei beneficiari delle operazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono contenute nelle disposizioni attuative dei singoli strumenti finanziati nell'ambito del Programma.

All'interno della sezione "Ambiti di controllo" delle piste di controllo sono, invece, indicati gli Uffici dell'AdG/OI responsabili della tenuta degli archivi documentali per ciascuna misura agevolativa.

Al fine di garantire modalità di controllo omogenee e conformi alla normativa comunitaria e nazionale, è responsabilità dell'UCOCO trasmettere agli UCO le procedure e gli strumenti operativi necessari allo svolgimento delle verifiche di gestione.

### **3.7 Procedure di ricevimento, verifica, convalida e autorizzazione delle domande di rimborso dei beneficiari**

Le procedure e le modalità operative per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti beneficiari selezionati prevedono modalità differenti a seconda che le attività vengano svolte direttamente dall'UCO, ovvero vengano da questo affidate a soggetti esterni appositamente selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Con riferimento agli interventi gestiti direttamente dagli UCO, in linea con quanto stabilito dall'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento generale circa l'obbligo per gli Stati membri di garantire, entro il 31 dicembre 2015, che tutti gli scambi di informazioni con i beneficiari siano effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati, l'AdG e gli OI hanno previsto l'informatizzazione delle procedure di gestione delle fasi di rendicontazione.

Dette procedure informatizzate consentono, da un lato, una più rapida ed agevole gestione ed archiviazione della documentazione trasmessa da ciascun soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse e, dall'altro, concorrono al rispetto di quanto previsto all'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con riferimento all'obbligo in capo all'AdG e agli OI di assicurare che le richieste di erogazione siano evase entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

L'UCO, all'interno di ciascun bando/avviso o mediante l'utilizzo di atti integrativi, quali circolari e/o decreti direttoriali, debitamente pubblicizzati, rende note ai soggetti beneficiari le modalità di erogazione delle agevolazioni, le modalità di utilizzo della strumentazione informatica nonché la documentazione necessaria ai fini del buon esito delle attività di istruttoria delle richieste. In particolare, detti atti riportano gli schemi da utilizzare per la presentazione delle domande di erogazione, l'indicazione chiara e puntuale della documentazione da presentare a corredo della richiesta, nonché le modalità di presentazione della stessa, con l'indicazione del sito web nel quale viene resa disponibile la procedura informativa.

Nel caso in cui l'UCO si avvalga di soggetti esterni per lo svolgimento di alcune fasi del processo di erogazione delle agevolazioni, lo stesso UCO assicura che le fasi propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni vengano svolte attraverso piattaforme informatiche dedicate o sistemi informatizzati, definendo nelle procedure di evidenza pubbliche e nelle convenzioni con i soggetti gestori esterni le specifiche funzionali che tali sistemi informativi dovranno avere. In questo modo, l'AdG e gli OI garantiscono che tutte le fasi di gestione degli interventi agevolativi siano svolte con modalità informatizzate.

Nel caso di domande di rimborso processate interamente dagli UCO, senza supporto di soggetti esterni, acquisita la richiesta di erogazione da parte del soggetto beneficiario, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, l'UCO procede, anche mediante l'utilizzo di apposite

check-list, all'istruttoria delle richieste ed alle verifiche necessarie in linea con le peculiarità proprie di ciascun intervento agevolativo.

Nel corso delle verifiche l'UCO può, ove lo ritenga necessario, sollecitare apposite verifiche in loco, ovvero richiedere integrazioni documentali che sospendono i termini previsti per l'evasione delle richieste di rimborso.

In relazione a ciascuna richiesta di erogazione presentata dal soggetto beneficiario, nel caso in cui una parte delle spese sostenute risultino non ammissibili, l'UCO procede all'erogazione parziale del contributo richiesto dal beneficiario, nella misura effettivamente spettante. A conclusione dell'iniziativa agevolata l'UCO, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili all'intervento agevolativo, procede, qualora necessario, alla rideterminazione del contributo inizialmente concesso.

Nel corso di svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'erogazione della quota di agevolazione, l'UCO potrà verificare, mediante l'interfacciamento con altre banche dati, la presenza di eventuali contenziosi in corso fra il beneficiario e l'amministrazione nonché eventuali ritardi nei rimborsi di finanziamenti già percepiti nell'ambito di precedenti interventi agevolativi o, comunque, di somme dovute all'amministrazione sulla base di precedenti provvedimenti di revoca delle agevolazioni.

Nel caso di procedure relative ad operazioni la cui attuazione è in capo ad UCO interni all'AdG, le predette attività di verifica svolte dagli UCO sulle domande di rimborso dei beneficiari, qualora concluse con esito positivo, confluiscono in un apposito atto di erogazione da inoltrare all'ufficio competente (DGAIAI - Divisione V "Programmazione e gestione risorse finanziarie") per i pagamenti.

Anche nel caso di procedure di trattamento delle domande di rimborso di competenza degli OI, le verifiche svolte dagli stessi e conclusesi con esito positivo vengono riportate in una richiesta di erogazione da inoltrare, anche in questo caso, all'ufficio competente (DGAIAI - Divisione V "Programmazione e gestione risorse finanziarie") per i pagamenti.

Nel caso in cui l'UCO si avvalga di soggetti esterni per lo svolgimento di alcune fasi del processo di erogazione delle agevolazioni, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, attraverso una specifica piattaforma informatica realizzata dal medesimo soggetto gestore, in più soluzioni, in relazione a stati di avanzamento del progetto per i quali il soggetto beneficiario presenta idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale generalmente pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione.

Con riferimento alle misure gestite dall'UCO Invitalia, le verifiche confluiscono in note di erogazione alle strutture dell'Agenzia competente per i pagamenti, ovvero della DGAIAI per le misure in cui la fase di erogazione resta in capo al MISE.

### *3.7.1 Procedure di ricevimento, verifica, convalida e autorizzazione delle domande di rimborso dei beneficiari dell'OI/MISE DGAIECE*

Per le azioni di propria competenza, l'OI predispone e comunica a tutti soggetti interessati le procedure di ricezione, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari.

## **Operazioni con Beneficiari Esterni**

Nel presente paragrafo è descritto il flusso "tipo" di rendicontazione e pagamento delle operazioni con beneficiari esterni:

- a) l'OI, tramite l'UCO1, riceve la domanda di rimborso (richiesta di erogazione in caso di anticipazione) da parte del Beneficiario e, ultimata l'attività di verifica in relazione alla ricevibilità della stessa, la trasmette all'Unità controlli Beneficiari Esterni per le verifiche amministrative ex art. 125 del Reg (UE) 1303/2013;
- b) l'OI, tramite l'UCO1, sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative effettuate dall'Unità controlli Beneficiari Esterni, definisce l'importo da erogare al Beneficiario. Detto importo potrà essere determinato anche sulla base di eventuali compensazioni derivanti dalla mancata restituzione di contributi erogati al beneficiario a qualunque altro titolo dal MISE DGAECE o da somme dovute all'Amministrazione per precedenti provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
- c) completate le attività propedeutiche al pagamento, l'OI verifica, tramite l'Unità di gestione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità contributiva del beneficiario e, all'esito delle verifiche sul Registro Nazionale degli Aiuti, inoltra la richiesta di erogazione all'AdG. Per i successivi flussi finanziari e la contabilizzazione dei pagamenti si rimanda a quanto descritto al Paragrafo 3.8 "Procedura di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari";
- d) successivamente alla comunicazione di avvenuto pagamento, l'Unità Controlli Beneficiari Esterni completa le attività di verifica amministrativa di cui all'articolo 125, par. 5, del Reg. generale, sottoponendo le operazioni a verifica in loco (anche su base campionaria) e definendo gli importi ammissibili ai fini della dichiarazione di spesa dell'OI all'AdG.

### **Operazioni con Beneficiario OI**

Nell'ambito delle operazioni rispetto alle quali l'OI è soggetto beneficiario, l'iter per il trattamento delle domande di rimborso è di seguito rappresentato:

- a) l'OI, tramite l'UCO2, riceve la domanda di rimborso (richiesta di erogazione in caso di anticipazione) e svolge le verifiche propedeutiche al pagamento;
- b) completate le attività di verifica propedeutiche al pagamento, nonché sulla base delle risultanze di ulteriori verifiche (per esempio: eventuali ritardi nei rimborsi di finanziamenti già percepiti nell'ambito di precedenti interventi agevolativi, o comunque di somme dovute all'Amministrazione sulla base di precedenti provvedimenti di revoca delle agevolazioni), l'OI, tramite l'Unità di gestione, monitoraggio e rendicontazione, verifica la regolarità contributiva del Soggetto Attuatore e, all'esito del controllo sul Registro Nazionale degli Aiuti, inoltra la richiesta di erogazione all'AdG. Per i successivi flussi finanziari e la contabilizzazione dei pagamenti si rimanda a quanto descritto al Paragrafo 3.8 "Procedura di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari";
- c) successivamente alla comunicazione di avvenuto pagamento, l'OI - tramite l'UCO2 - trasmette la documentazione all'Unità Controlli Operazioni Beneficiario OI che effettua le verifiche ai sensi dell'articolo 125, par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013, propedeutiche alla rendicontazione della spesa all'AdG;
- d) l'OI, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e alla luce degli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 125, par. 7, del Reg. (UE) 1303/2013, procede, qualora necessario, alla rideterminazione del contributo inizialmente concesso.

#### *3.7.2 Procedure per il trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari dell'OI DGSCERP*

A seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara, Infratel sottoscrive con il concessionario una convenzione per ciascun lotto (che può riguardare una o più regioni) aggiudicato che definisce, in particolare, l'oggetto della concessione, gli obblighi del concessionario, la durata della concessione

ed il prezzo da corrispondere al concessionario. Gli interventi sono identificati con un CUP per regione/fondo.

Il Concessionario, sulla base della progettazione definitiva approvata e del relativo piano tecnico, avvia i lavori di costruzione dell'opera infrastrutturale e, periodicamente, presenta gli Stati Avanzamento Lavori (SAL) mediante i sistemi informativi messi a disposizione da Infratel per la gestione del GP BUL (SAP, GEO4WIP). Tali sistemi sono dotati delle caratteristiche tecniche atte a garantire le necessarie condizioni di sicurezza insite nella gestione dei fondi nazionali ed europei.

A fronte dei suddetti SAL, il concessionario presenta ad Infratel la fattura per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Infratel, eseguite le verifiche di competenza, previa autorizzazione da parte del MiSE, liquida la fattura del concessionario e procede alla rendicontazione delle spese al MiSE.

Tale rendicontazione avviene mediante la presentazione del Report di rendicontazione contenente:

- Relazione di rendicontazione con la descrizione dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle opere;
- fattura relativa alle "opere infrastrutturali" per il rimborso dei costi liquidati al concessionario a fronte delle opere realizzate;
- fattura delle "spese di funzionamento" per la realizzazione dei servizi nei confronti del MiSE;
- documentazione a supporto delle fatture presentate (es. fattura del concessionario e relativa quietanza, benessere del RUP al pagamento del concessionario, timesheet del personale di Infratel coinvolto nel progetto, ecc.).

L'OI, in qualità di soggetto beneficiario, effettua le verifiche propedeutiche al pagamento (correttezza formale, completezza della documentazione presentata, ecc.): in caso di anomalie, richiede integrazioni e chiarimenti al soggetto attuatore, altrimenti dispone la liquidazione delle fatture.

Successivamente, l'Unità di Controllo avvia le verifiche ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Reg. UE 1303/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare provvede all'effettuazione delle (i) verifiche amministrative delle domande di rimborso presentate e (ii) verifiche sul posto dell'operazione.

In relazione alle **verifiche amministrative**, l'Unità di Controllo effettua le attività di verifica sul 100% delle domande di rimborso presentate dal beneficiario. In particolare, per ogni domanda di rimborso, viene effettuata una verifica (i) sulla completezza e coerenza della domanda di rimborso e documentazione giustificativa di spesa allegata rispetto alla normativa di riferimento europea e nazionale, al bando ed alla convenzione e sue eventuali varianti/adequamenti; (ii) sulla correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico e fiscale; (iii) sulla legittimità, regolarità e ammissibilità della spesa; (iv) sull'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili; (v) sul rispetto delle norme europee e nazionali in materia di appalti pubblici.

Inoltre, viene verificata la sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata, nonché l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa europea, dal Programma e dal relativo Piano di Comunicazione.

All'interno dei giustificativi a supporto delle suddette fatture, nel caso in cui la numerosità della documentazione tecnica e amministrativo-contabile rendesse oneroso il controllo al 100% della stessa, l'Unità di Controllo può operare un campione dei giustificativi di spesa, coerentemente con

quanto previsto dalla nota EGESIF\_14-002\_02 final del 17 settembre 2015, "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione".

In particolare, l'Unità di Controllo può effettuare il campionamento sia sulla documentazione di spesa che il concessionario invia ad Infratel, a supporto del SAL presentato, attestante il lavoro svolto, sia sui costi del personale sostenuti da Infratel nell'ambito dei costi di funzionamento rendicontati.

Le verifiche amministrative comprendono il controllo sulla procedura di selezione operata da Infratel in relazione all'individuazione del concessionario; tale controllo è espletato in fase iniziale, al momento della presentazione della prima domanda di rimborso.

In relazione alle **verifiche sul posto**, l'Unità di Controllo, al fine di garantire una verifica sulla effettiva realizzazione fisica non riscontrabile durante le verifiche presso il beneficiario, effettua controlli a campione sulle opere realizzate e rendicontate fino alla data della verifica. Tali controlli sono svolti (i) sul 100% delle opere infrastrutturali che presentano irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche amministrative ed (ii) a campione sul 10% dell'importo rendicontato fino alla data della verifica.

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento, la selezione del campione da sottoporre a verifica avviene attraverso un'estrazione di tipo casuale semplice, sulla base dei comuni rendicontati nel SAL.

L'Unità di Controllo, in relazione alle unità campionate, effettua una ricognizione ed analisi della documentazione tecnica ed amministrativa riferita al campione da assoggettare al controllo e si reca presso il/i Comune/i, per accertare principalmente:

- l'esistenza e coerenza di quanto approvato nel progetto e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti;
- il corretto avanzamento, ovvero il completamento dell'opera pubblica oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal concessionario al soggetto attuatore a supporto della rendicontazione del SAL;
- l'adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, dal Programma e dal relativo Piano di Comunicazione.

Le procedure di verifica amministrativa e sul posto si completano con la compilazione di appositi strumenti operativi (verbali e check-list), contenenti la descrizione delle attività svolte e le relative risultanze.

Per i servizi di assistenza tecnica, le verifiche propedeutiche al pagamento sono in capo alla Divisione I della DGSCERP. In particolare, la Divisione I della DGSCERP, una volta espletati i controlli di propria competenza, autorizza l'emissione delle fatture trasmettendole, unitamente al nulla osta al pagamento, all'AdG PON IC che le inoltra all'ufficio competente della DGAIAI (Divisione V - Programmazione e gestione risorse finanziarie). Tale ufficio predispone il relativo mandato di pagamento con indicazione della somma a valere sulla contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" sezione contabile relativa al PON Imprese e Competitività 2014-20 DGSCERP.

Successivamente, l'Unità di Controllo Servizi AT avvia le verifiche, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Reg. UE 1303/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare i controlli relativi (i) alla procedura di affidamento ed alla sussistenza del contratto; (ii) alla completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria

di riferimento, dal Programma, dal contratto e sue eventuali varianti; (iii) all'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma.

### **3.8 Procedure di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari**

Nel caso di procedure relative ad operazioni attuate da UCO interni all'AdG e nel caso di procedure di trattamento di domande di rimborso di competenza degli OI, l'atto di erogazione relativo alle singole operazioni viene inoltrato, ai fini dell'effettivo pagamento, all'ufficio competente (DGA I - Divisione V "Programmazione e gestione risorse finanziarie") per i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari. Tale ufficio predispone il relativo mandato di pagamento con indicazione della somma da erogare a favore del beneficiario e lo trasmette alla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma che dispone il pagamento effettivo.

Nel caso in cui il Ministero per la fase di erogazione ai beneficiari si avvalga di soggetti esterni convenzionati con lo stesso (quali ad es. banche, soggetti gestori ecc.), le risorse finanziarie sono trasferite dalla Divisione V ai soggetti sopra indicati sulla base di indicazioni presenti in specifici atti forniti da questi ultimi (indicazioni sul "tiraggio", previsioni di fabbisogno ecc.).

Con riferimento alle misure gestite dall'UCO Invitalia, l'effettivo pagamento al beneficiario finale avviene attraverso appositi conti correnti dedicati che Invitalia apre presso Istituti di credito convenzionati per la gestione delle misure PON. Periodicamente Invitalia, in base alle previsioni di erogazione ai beneficiari e tenuto conto delle eventuali residue disponibilità derivanti da precedenti trasferimenti, formula al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse sui conti correnti in contabilità separata appositamente aperti. Il Ministero, ricevuta la richiesta formulata da Invitalia, adotta uno specifico decreto direttoriale con il quale viene disposto l'impegno delle risorse necessarie ed il contestuale versamento in favore dell'Agenzia.

Il decreto viene trasferito alla Divisione V - Programmazione e gestione delle risorse finanziarie della DGA I che provvede alla predisposizione del mandato di pagamento mediante un applicativo, appositamente sviluppato dalla DGA I, per la gestione degli ordinativi di pagamento di Contabilità Speciale e per l'invio telematico degli stessi alla Banca d'Italia.

Invitalia, con la periodicità prevista dalle Convenzioni che regolano la gestione delle misure agevolative, trasmette al Ministero un rapporto sulle attività svolte, fornendo tra l'altro un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate in loro favore.

La contabilizzazione dei pagamenti viene effettuata, sia nel caso delle erogazioni dirette a favore dei beneficiari, sia a favore dei soggetti esterni, sul Sistema contabile AS400 in uso presso la DGA I. Inoltre, il suddetto applicativo, in uso presso la DGA I, oltre a consentire la predisposizione e l'invio degli ordinativi verso la Banca d'Italia, permette di effettuare la registrazione contabile degli stessi su AS400 manualmente o in modalità automatica.

Il sistema di Contabilità AS400 consente di registrare e conservare in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, nonché gestire la registrazione delle quietanze di pagamento e delle reversali d'incasso. In aggiunta, il suindicato applicativo conserva le quietanze relative alle entrate e agli ordinativi di pagamento, nonché di storici e i riepiloghi della gestione degli ordinativi stessi.

### 3.9 Monitoraggio e sorveglianza

#### 3.9.1 Riferimenti normativi

Conformemente a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento generale, l'AdG istituisce un sistema informatico per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

Come già descritto nella relazione sul SIGECO del PON, l'AdG utilizza un sistema informativo integrato nell'ambito del quale i portali per lo scambio elettronico dei dati con i beneficiari si interfacciano e colloquiano con gli archivi documentali, gestionali e contabili, il sistema di pianificazione e monitoraggio degli interventi, il sistema dei controlli e quello per l'attestazione della spesa alla CE.

Le informazioni contenute nel sistema di pianificazione e monitoraggio degli interventi del PON rispondono alle prescrizioni dell'Allegato III del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 contenente l'*"Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza"*. Pertanto nel sistema sono presenti, a regime, dati relativi al beneficiario e dati di carattere quantitativo e qualitativo per il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle operazioni finanziate nell'ambito del programma.

In considerazione del carattere integrato del sistema informativo utilizzato dall'AdG, il sistema di pianificazione e monitoraggio mantiene un collegamento operativo con i diversi sistemi gestionali e di contabilità utilizzati dagli UCO e dagli OI per la raccolta e l'elaborazione di tutte le informazioni relative alle singole operazioni, durante l'intero ciclo di vita delle stesse. Un sistema di questo tipo ha l'obiettivo di migliorare la capacità di programmazione e gestione degli interventi, la sorveglianza e la valutazione delle politiche attuate intervenendo tempestivamente nel caso in cui si rendano necessari dei correttivi.

Il sistema di pianificazione e monitoraggio alimenta il sistema nazionale di monitoraggio unitario BDU (Banca Dati Unitaria), gestito dal MEF – IGRUE secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite nel Vademecum di monitoraggio.

#### 3.9.2 Descrizione del processo

Il Sistema Informativo utilizzato nella programmazione 2014-2020 dalla AdG - **SIMOCO** - *Sistema Monitoraggio e Controllo* - ed i servizi su di esso sviluppati permette, in modo autonomo e parallelo, la condivisione delle informazioni a tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e certificazione del programma di seguito elencati:

- AdG;
- AdC;
- AdA;
- OI;
- UCOCO;
- Unità Organizzativa Gestione, Monitoraggio e Comunicazione;
- UCO;
- Unità organizzative (UO).

La procedura di sicurezza del SI è assicurata dall'assegnazione, a ciascun soggetto coinvolto, di specifiche utenze dedicate e garantisce un accesso selettivo e profilato a seconda delle attività che i soggetti coinvolti sono chiamati a svolgere nel ciclo di vita del programma.



L'implementazione di SIMOCO rispetta le condizioni richieste dalle normative attuative dell'IGRUE, dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ma consente anche il monitoraggio di informazioni aggiuntive a quelle individuate dal Protocollo Unico di Colloquio 2014/2020 necessarie ad espletare le funzioni di sorveglianza in capo all'AdG.

Il SI ha una struttura aperta e permette l'inserimento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti a ciclo continuo garantendo sia validazioni intermedie, sia validazioni bimestrali ai fini delle trasmissioni ufficiali al Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario BDU (Banca Dati Unitaria) istituita presso il MEF – IGRUE.

La strutturazione nel Sistema Informativo del programma con le relative allocazioni finanziarie per assi, l'inserimento degli impegni programmatici, degli obiettivi di spesa e di realizzazione fisica, nonché la disponibilità di dati attuativi, finanziari fisici e procedurali costantemente aggiornati, consente di sorvegliare eventuali scostamenti tra programmato e realizzato in termini di raggiungimento dei target fissati e con particolare riferimento ai target del *performance framework*.

Inoltre SIMOCO è strutturato anche per accogliere informazioni aggiuntive a livello di singolo progetto al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi che il MiSE-DGIAI si è prefissato nel Piano di rafforzamento amministrativo - PRA.

Il SI prevede la conservazione in forma elettronica dei dati di ogni operazione necessari ai fini non solo del monitoraggio, ma anche della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, anche grazie all'interoperabilità con gli altri sistemi.

Il sistema informatico, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato dotato delle seguenti procedure:

- strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e metadati;
- una funzione di informazione che consente la produzione di report e relazioni sulla base di criteri predefiniti, in particolare per i dati di cui al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e per gli adempimenti legati al RAA;
- la possibilità di salvare, esportare o stampare la documentazione prodotta;
- un sistema di notifica agli utenti coinvolti che segue il *work-flow* del processo di monitoraggio.

Di seguito vengono descritte in modo dettagliato le fasi del processo di monitoraggio.

#### Configurazione/Parametrizzazione del programma – 1

L'utente AdG ha la possibilità di creare, gestire e modificare la struttura del programma definendone la struttura gerarchica, capienza e disponibilità finanziarie ad esso correlate, nonché associando le classificazioni e gli indicatori previsti dal programma: l'utente costruisce a sistema tutto l'impianto programmatico del programma di riferimento (finanziario/fisico/procedurale).

La struttura del programma è modificabile. Eventuali simulazioni di riprogrammazioni e successive modifiche possono essere realizzate direttamente nell'applicativo ed una volta ufficiali rimangono storicizzate nel Sistema.

#### Creazione delle procedure di attivazione/Strumenti attuativi- 2

In coerenza con quanto previsto nel PUC ogni progetto viene associato ad una procedura di attivazione/strumento attuativo, corrispondente ai singoli impegni programmatici assunti nel programma.

Viene censita in SIMOCO la dotazione programmatica della procedura a cui appartiene il progetto e vengono individuate le specifiche classificazioni e relativi indicatori di risultato e di output (ivi compresa l'individuazione dell'indicatore di performance) sulla base di quanto previsto dal PON.

L'associazione alla procedura/strumento di classificazioni e indicatori, pur nell'autonomia dei singoli OI, è governata dall'Unità Organizzativa Gestione, Monitoraggio e Comunicazione dell'AdG, al fine di assicurare, già in fase di avvio del processo di monitoraggio, uniformità e qualità del dato.

In corso di attuazione una specifica reportistica consentirà di parametrare dotazione, impegno programmatico e impegno giuridicamente vincolante di ogni articolazione del programma, nonché l'avanzamento fisico/procedurale/finanziario raggiunto rispetto ai target prefissati.

La profilatura del SI garantisce l'associazione di singole procedure/strumenti agli UCO/OI che ne hanno la responsabilità: le attività di caricamento e validazione dei dati dei singoli UCO/OI sono pertanto limitate alle procedure/strumenti a loro associate.

#### Importazione dei dati nel sistema – UCO- 3

Il processo di importazione dei dati è avviato dall'Unità Organizzativa Gestione, Monitoraggio e Comunicazione che apre e chiude la finestra bimestrale di monitoraggio: l'importazione dei dati può essere effettuata in maniera continuativa in quanto il sistema si configura come un sistema aperto e a ciclo continuo.

L'aggiornamento minimo richiesto dall'AdG è a scadenza mensile.

Il periodo di riferimento per la validazione dei dati ai fini del monitoraggio è bimestrale: bimestralmente, infatti, viene generato dal sistema il tracciato record da trasmettere ad IGRUE mediante il sistema mittente SIMOCO e vengono storicizzati i dati ufficiali trasmessi e validati sul Sistema Nazionale.

L'importazione dei dati, tramite una procedura di acquisizione automatizzata, viene effettuata dagli UCO, i quali caricano in SIMOCO le informazioni del parco progetti relativo a ciascuno strumento attuativo creato e coerente con le disposizioni normative relative alla programmazione 2014/2020.

SIMOCO effettua un primo controllo di conformità dei dati ed in caso di errore non consente la prosecuzione delle attività di caricamento dei dati.

#### Verifica conformità, prevalidazione e validazione dei dati – UCO 4

I dati di progetto che hanno superato i controlli di conformità in fase di importazione sono oggetto di validazione da parte dell'UCO e dell'OI competente.

Il work-flow di validazione prevede un passaggio di verifica e conferma dei dati strutturato in analogia a quanto previsto dal SIGECO: esso coinvolge in prima istanza il soggetto formalmente incaricato dall'UCO al caricamento dei dati (ruolo importatore nel SI – funzione prevalidazione); in seconda istanza il dirigente responsabile del UCO (ruolo responsabile monitoraggio UCO sul SI – funzione di validazione); in ultima istanza l'OI (ruolo responsabile monitoraggio OI sul SI – funzione di validazione).

I controlli, che sono alla base delle funzioni di *prevalidazione* e *validazione*, sono allineati con i controlli di validazione predisposti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio, con due livelli di dettaglio.

La funzione di *prevalidazione* garantisce la coerenza e la qualità dei dati di progetto inseriti sul SIMOCO e rende gli stessi disponibili in base dati per i successivi adempimenti legati ai controlli e alla certificazione.

I dati prevalidati dall'UCO, ancorché non ancora trasmessi a BDU, sono disponibili in tutta la reportistica del SIMOCO.

La funzione di *validazione* garantisce la totale conformità dei dati con i controlli strutturati su IGRUE simulando il processo di validazione finale BDU.

Nella funzione di validazione il Dirigente responsabile dell'UCO ha la possibilità di sospendere progetti ritenuti critici che non verranno pertanto inseriti nella formalizzazione bimestrale ad IGRUE.

#### Validazione dei dati – OI - 4

I dati validati dall'UCO sono resi disponibili all'OI per una successiva validazione: l'OI ha la possibilità di sospendere progetti ritenuti critici che non verranno pertanto inseriti nella formalizzazione bimestrale ad IGRUE.

Ai fini dell'invio dei dati a BDU è necessario che i dati di avanzamento siano stati validati da tutti i livelli di work-flow descritti in precedenza.

#### Invio dati a BDU e verifica allineamento base dati SIMOCO e base dati IGRUE- 5

A seguito della chiusura dei livelli di validazione da parte dell'UCO e dell'OI, l'Unità Organizzativa Gestione, Monitoraggio e Comunicazione provvede alla trasmissione del PUC generato da SIMOCO al Sistema Nazionale di Monitoraggio con scadenza bimestrale.








I dati verranno ufficializzati sul SI solo dopo la verifica dell'allineamento della base dati IGRUE e di quella di SIMOCO.

Qualora l'UOM individui o verifichi errori e/o anomalie attiva il processo di svalidazione del progetto e rimette il progetto all'attenzione dell'UCO (ruolo importatore sul SI) per le necessarie modifiche.

I dati bimestrali consolidati sono disponibili nella sezione reportistica del SIMOCO e comunque sono allegati alla mail di notifica agli UCO/OI/ADG che sancisce il processo di chiusura del monitoraggio.

Le fasi del processo di monitoraggio sopra descritte vengono illustrate nella seguente figura.

**Figura 6: Descrizione procedura monitoraggio**

Fase	Azione	RUOLO UTENTE	UCO/OI	ADG/Monitoraggio	Note
1	Configurazione/parametrizzazione del programma	RESPONSABILE DI PROGRAMMA			
2	Creazione delle procedure di attivazione/strumento	RESPONSABILE DI PROGRAMMA			
3	Importazione dei dati nel sistema	IMPORTATORE			
4a	Verifica conformità e Prevalidazione dei dati	IMPORTATORE			In caso di errori rilevati dal sistema SIMOCO in fase di import provvede all'opportuna segnalazione agli uffici di competenza per le modifiche richieste
4b	Validazione dei dati	RESP. UCO/OI			In caso di errori qualitativi si provvede all'opportuna segnalazione agli uffici di competenza per le modifiche richieste
5	Invio dati a BDU e verifica conformità dei dati con IGRUE	RESP. MONITORAGGIO			Eventuali incoerenze o errori riscontrati da IGRUE sui dati trasmessi vengono recepiti dal responsabile monitoraggio che trasmette le informazioni agli UCO e all'OI (per quanto di competenza) per le correzioni dovute.

### Processo di notifiche

Il work-flow di monitoraggio è accompagnato da un processo di notifiche agli utenti coinvolti nel processo.

Si riportano di seguito i principali step che vengono notificati agli attori coinvolti, con i relativi report se del caso:

- apertura bimestrale monitoraggio (a UCO/OI/AdG);
- controlli di validazione dell'UCO non superati (a OI) (report elenco progetti);
- controlli di validazione dell'OI non superati (a Unità Organizzativa Gestione, Monitoraggio e Comunicazione) (report elenco progetti);
- scarto IGRUE e svalidazione progetti su SIMOCO (a OI/UCO) (report elenco progetti);
- chiusura monitoraggio (a UCO/OI/AdG/AdC) (report ufficiali di tutte le procedure trasmesse ad IGRUE).

I report allegati alla notifica della chiusura del bimestre di monitoraggio vengono trasmessi in forma riassuntiva a livello di programma a tutti gli attori coinvolti, in forma dettagliata a livello di singolo progetto ai singoli UCO sulla base delle procedure di cui sono responsabili.

### 3.9.3 *Predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e verifica andamento PO*

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 125, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali relazioni sono presentate entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 e sono redatte conformemente al modello di cui all'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015, disponibile anche sulla piattaforma per lo scambio informatico dei dati con la CE per il periodo 2014-2020 (SFC 2014).

In accordo con la previsione dell'art. 50, par. 2, le relazioni di attuazione annuali assicurano la sorveglianza del PO riportando "(...) **le informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo** quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate".

Le relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano anche le informazioni richieste all'art. 50, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché le informazioni di cui all'art. 111, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di presentazione è posticipata al 30 giugno ai sensi dell'art. 111, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le relazioni di attuazione annuali e finali sono rese pubbliche, secondo quanto disposto dall'art. 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'AdG predispone anche una sintesi per il cittadino, a fini divulgativi, in forma di allegato delle relazioni stesse, che fornisce una panoramica sullo stato di attuazione degli interventi nonché elementi riepilogativi delle attività svolte nell'ambito delle attività di gestione, valutazione, informazione e comunicazione del Programma Operativo. Al fine di garantirne la più ampia diffusione, l'allegato è caricato e pubblicato sul sito internet dedicato.

Al fine di assicurare una idonea sorveglianza sull'andamento del PO, l'AdG si è dotata di un sistema informativo delle operazioni finanziate nell'ambito del programma (**SIMOCO** - *Sistema Monitoraggio*

e Controllo) le cui procedure sono state meglio dettagliate nei paragrafi precedenti. Tale sistema, come anticipato, conformemente alle prescrizioni dell'Allegato III del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, prevede un set minimo di informazioni per ogni operazione finalizzato a verificarne costantemente lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il SI è tuttavia strutturato anche per accogliere informazioni aggiuntive a livello di singolo progetto e per potere effettuare, durante l'intero ciclo di programmazione, interrogazioni ed elaborazioni ad hoc (reportistica periodica all'AdG) finalizzate a garantire una vigilanza costante e rafforzata sull'andamento del programma ed intervenire con tempestività, ove necessario, adottando gli opportuni correttivi.

In considerazione del forte orientamento ai risultati della programmazione 2014-2020 un ruolo essenziale nella verifica dell'andamento del programma è attribuito al monitoraggio degli indicatori selezionati nell'ambito del PO ed, in particolare, degli indicatori inseriti all'interno del *performance framework* di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A tal fine, nel sistema informativo di pianificazione e monitoraggio degli interventi per ogni operazione ammessa al contributo del Programma è prevista la valorizzazione degli indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata, di output, comuni e specifici del PO, relativi alla singola operazione finanziata (ivi compresi gli indicatori di performance), e degli indicatori di risultato per ciascuna delle priorità di investimento selezionate nell'ambito del programma. Sono previste, inoltre, funzionalità specifiche per la elaborazione di una reportistica mirata ad evidenziare gli scostamenti tra programmato e realizzato in termini di raggiungimento dei target fissati, con particolare riferimento ai target del *performance framework*.

Gli Organismi Intermedi, delegati dall'AdG all'attuazione di specifiche azioni nell'ambito del programma, collaborano, per quanto di competenza, in ogni fase della redazione delle relazioni annuali così come stabilito nei rispettivi atti di delega. A tal fine, entro il 1° marzo di ogni anno l'AdG trasmette agli Organismi Intermedi il format di relazione annuale e i dati relativi agli indicatori selezionati nell'ambito delle priorità di investimento e delle azioni di competenza con riferimento all'annualità precedente individuando gli adempimenti relativi e le scadenze per la trasmissione dei contributi.

Gli Organismi Intermedi verificano i dati inseriti a sistema e trasmessi dall'AdG e inviano i propri contributi nelle modalità richieste ed entro i termini fissati dalla stessa AdG.

### **3.10 Gestione irregolarità e recuperi**

#### *3.10.1 Riferimenti normativi*

Le disposizioni volte alla gestione delle irregolarità come definite dal Regolamento generale, dal Reg. di esecuzione (UE) n. 1101/2014, dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/1974 e dal Reg. delegato (UE) N.2015/1970 prevedono che gli Stati membri adottino delle procedure idonee a garantire la prevenzione, l'individuazione, la correzione e il recupero degli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Inoltre essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Inoltre a livello nazionale si segnalano la Circolare 12 ottobre 2007 del Ministro per le politiche europee riguardanti le *"Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"* (pubblicata su GU n. 240 del 15 ottobre 2007) e le *"Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo"* (Ottobre 2019 - Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione) che hanno la finalità di fornire delle istruzioni operative in tema di comunicazione di irregolarità.

Di seguito si descrivono le procedure adottate dall'AdG per la gestione di quanto, nell'espletamento delle funzioni di gestione e controllo, venga rilevato non conforme all'articolo 2, paragrafo 36, del

Regolamento generale, ovvero il sistema per la segnalazione delle irregolarità e dei recuperi, come previsto dall'art. 122 del suddetto Regolamento.

Inoltre ai sensi dell'Allegato III al Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014, l'AdG oltre a stabilire per iscritto norme e procedure relative alle verifiche documentali, deve tenere una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data ed i risultati di tali verifiche, i provvedimenti adottati in relazione alle irregolarità riscontrate (frodi comprese) e le modalità di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

### ***Soggetti coinvolti***

Di seguito si elencano tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella presente procedura:

- Autorità di Gestione (AdG)
- Autorità di Certificazione (AdC)
- Unità Competente per le operazioni (UCO)
- Unità di Coordinamento dei Controlli (UCOCO)
- Organismo Intermedio (OI)
- Uffici competenti per le Operazioni dell'OI (OI-UCO)
- Unità Controlli Operazioni Beneficiari Esterni (OI-UNCOBE)
- Unità Controlli Operazioni Beneficiario OI (OI-UCOBOI)
- Autorità di Audit (AdA)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (MEF- IGRUE)
- Comando Generale della Guardia di Finanza (COGE GUARFI)
- Guardia di Finanza (GdF)
- Commissione Europea (CE)
- Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)
- Corte dei Conti (CdC)
- Corte dei Conti Europea (CCE)

### ***Definizioni***

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione Europea o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione (art. 2, paragrafo 36 del Regolamento generale). Le *Linee Guida* precisano che *“si è in presenza di un'irregolarità quando i corrispondenti importi siano stati - anche solo potenzialmente - in grado di cagionare un danno al bilancio europeo, ovvero quando questi siano stati inseriti all'interno di una “certificazione di spesa” inviata alla Commissione europea”*.

Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Irregolarità sistemica: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

Sospetto di frode: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale.

Primo atto di accertamento amministrativo/giudiziario: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o di revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. Tale atto, secondo quanto precisato dalla *Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2017* e ripreso dalle *Linee Guida*, coincide con la richiesta di "rinvio a giudizio" nel procedimento ordinario e con il "decreto di citazione" nel procedimento davanti al giudice monocratico.

Recupero: ogni azione, amministrativo-finanziaria, volta a rientrare nella disponibilità finanziaria delle somme erogate ed indebitamente percepite dal Beneficiario/Destinatario.

Compensazione: deduzione dai successivi pagamenti dell'importo da recuperare, al netto degli interessi di mora, con comunicazione al Beneficiario dell'operazione effettuata.

Ritiro: ogni azione, amministrativo-finanziaria, che comporti il ritiro di una somma indebitamente certificata all'UE, tramite domanda di pagamento, e volta a garantire l'integrità dei fondi comunitari.

Revoca: ogni azione, amministrativo-giudiziaria, che comporti un ritiro e/o un recupero di somme indebitamente imputate sui fondi comunitari.

Rettifica finanziaria: operazione finanziaria atta a sanare, tramite rimodulazione o compensazione, importi indebitamente versati al Beneficiario/destinatario finale.

## *Specifiche*

### Contenuto del primo verbale amministrativo o giudiziario:

Il primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario non solo attesta l'esistenza di un'irregolarità, ma ne stabilisce la natura, la tipologia e ne determina l'impatto finanziario.

### Determinazione della natura di una irregolarità:

La natura dell'irregolarità è specificata sulla base delle seguenti categorie:

- irregolarità isolata o sistemica,
- casi urgenti,
- irregolarità con o senza incidenza finanziaria.

### Determinazione della tipologia di un'irregolarità:

L'identificazione della tipologia di irregolarità (amministrativa, sospetta frode o frode), secondo la classificazione OLAF e sulla base di quanto stabilito dalla normativa, avviene sulla base delle informazioni contenute nel primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario e di altre eventualmente disponibili.

### Determinazione dell'impatto finanziario:

Il verbale quantifica l'impatto finanziario dell'irregolarità, ovvero definisce l'entità del pregiudizio certo o potenziale arrecato al bilancio comunitario e nazionale, individuando l'importo pubblico interessato dall'irregolarità.

### La scheda OLAF:

Sulla base di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 2015/1970 e dal Reg. (UE) n. 2015/1974, l'AdG è tenuta a comunicare alla Commissione europea tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, il cui impatto sul bilancio comunitario sia pari o superi la soglia di 10.000 euro, entro i due mesi successivi al trimestre in cui

è stata rilevata l'irregolarità, attraverso apposita scheda di segnalazione, la scheda OLAF, all'interno del sistema IMS.

Le "Linee Guida" suindicate, conformemente al "Manuale sulla "Segnalazione delle Irregolarità nell'ambito della gestione concorrente" 2017 della Commissione europea – OLAF, illustrano i principali contenuti della scheda OLAF e forniscono indicazioni operative sulla modalità di compilazione delle relative sezioni.

La scheda OLAF è un modulo diviso in sezioni, utilizzabile per i vari fondi disciplinati dai regolamenti, per i programmi operativi dello Stato membro e per le comunicazioni di apertura, di eventuale aggiornamento e di chiusura della posizione irregolare. E' fatto obbligo all'AdC/OI di aggiornare le schede di irregolarità laddove alcune delle informazioni richieste all'atto di apertura delle stesse non siano disponibili oppure siano intervenuti cambiamenti significativi nel procedimento amministrativo e/o giudiziario e nelle procedure di recupero intraprese. L'aggiornamento della scheda è possibile anche laddove la stessa sia stata inserita nel sistema IMS con la modalità "*Richiesta iniziale – caso chiuso*" attraverso la riapertura della stessa.

Nel caso di importi irregolari irrecuperabili e sempreché l'autorità competente abbia posto in essere tutte le azioni necessarie per procedere al recupero di tali importi, è possibile dar luogo ad una Comunicazione speciale. Tale Comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure attivate dall'autorità competente per recuperare il credito e quelle relative alla irrecuperabilità dello stesso, per consentire alla Commissione di decidere nel più breve termine possibile sulle relative conseguenze finanziarie. La normativa europea ha variato, nel tempo, la modalità di inoltro della Comunicazione Speciale diversificandola secondo la programmazione di riferimento. Per tali comunicazioni si rinvia a quanto illustrato nelle *Linee Guida*.

Per le modalità di compilazione delle singole sezioni della scheda si rinvia alle *Linee Guida* ed al Manuale IMS 5.0, disponibile nella piattaforma IMS.

### 3.10.2 Descrizione delle procedure di gestione delle irregolarità

Sulla base di quanto disposto dall'art. 122, paragrafo 2 del Regolamento generale, l'AdG è tenuta a comunicare alla Commissione europea tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario il cui impatto sul bilancio comunitario sia pari o superi la soglia di 10.000 euro. L'AdG/OI, per le operazioni di propria competenza, raccoglie tutte le informazioni necessarie a procedere ad una valutazione circa la sussistenza di una irregolarità dagli uffici preposti alla gestione e laddove si verificano le condizioni regolamentari provvederà ad effettuare una comunicazione alla CE attraverso l'apertura della scheda OLAF nel sistema IMS.

Per le irregolarità che riguardano quote di contributo comunitario al di sotto della soglia di 10.000 euro, la comunicazione verrà effettuata solo su richiesta della Commissione.

L'obbligo di segnalazione dell'irregolarità inoltre non sussiste nei seguenti casi:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.



In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'AdG/OI, l'importo in questione deve essere rimborsato al bilancio comunitario. Tali autorità possono decidere di non procedere al recupero di importi irregolari che non superino, al netto degli interessi, un importo di 250 Euro di contributo del fondo.

### **Rilevazione e segnalazione di violazioni normative e organismi che segnalano le irregolarità**

Le segnalazioni di sospetta irregolarità o frode sono inviate all'AdG/OI a seguito di attività di controllo sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo.

Un'irregolarità può emergere ed essere segnalata all'AdG/OI durante tutto il processo di gestione degli interventi cofinanziati a valere sul PON Imprese e Competitività 2014/2020, prima o dopo che la spesa irregolare sia stata certificata.

I soggetti coinvolti nei controlli, e quindi potenziale fonte di segnalazione di irregolarità, sono i seguenti:

- a. organismi interni al Programma e preposti a diverso titolo alle attività di controllo sulla corretta attuazione delle iniziative cofinanziate: UCO (Ufficio Competente per le Operazioni), UCOCO (Unità di Coordinamento dei Controlli), OI (Organismo Intermedio), (Uffici Competenti per le Operazioni dell'OI), OI-UNCOBE (Unità Controlli Operazioni Beneficiari Esterni), OI-UCOBOI (Unità Controlli Operazioni Beneficiario OI), AdC e AdA;
- b. organismi esterni al Programma: organismi e istituzioni nazionali esterne al Programma/SIGECO (ovvero Autorità giudiziaria, MEF - IGRUE, Guardia di Finanza, Corte dei Conti); organismi e istituzioni comunitari (CE-DG Regio, CE-DG Audit, OLAF, Corte dei Conti europea).

#### a) Segnalazione delle irregolarità da parte degli Organismi interni al Programma

La segnalazione di irregolarità può pervenire dai seguenti uffici:

- Ufficio competente per le Operazioni (UCO);
- Unità di coordinamento controlli (UCOCO);
- Autorità di Audit (AdA);
- Autorità di Certificazione (AdC);
- Organismo intermedio e relativi uffici competenti e di controllo (OI, OI-UCO, OI-UNCOBE e OI-UCOBOI).

Nell'ambito delle attività di controllo (verifiche di gestione, controlli di I livello, controlli in loco e controlli di II livello) inserite nel Registro dei Controlli del Sistema Informativo, qualora rilevino una irregolarità, gli UCO, UCOCO, AdA, AdC, OI-UCO, OI-UNCOBE e OI-UCOBOI informano tempestivamente l'AdG - DIV IV e gli OOII, rispettivamente per le operazioni di propria competenza, che provvederanno a verificare se la fattispecie segnalata sia riconducibile alla violazione di norme nazionali e comunitarie da cui possa derivare o sia derivato un danno al bilancio comunitario. In base alla tipologia di irregolarità rilevata, gli uffici competenti per la gestione, interni all'AdG e agli OOII, adotteranno il provvedimento amministrativo più idoneo, ovvero:

- disporre la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare;
- dare avvio al procedimento di revoca totale o parziale del contributo concesso e contestualmente procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario maggiorate da interessi legali e moratori.

L'avvio del procedimento di revoca totale o parziale del contributo concesso costituirà il primo verbale amministrativo dal quale saranno desunti gli elementi necessari alla individuazione dell'irregolarità (data, luogo, beneficiario, tipologia dell'irregolarità, modalità attraverso cui è stata riscontrata l'irregolarità, norme nazionali o comunitarie violate).

Nel caso in cui l'irregolarità venga rilevata nell'ambito di un controllo di II livello da parte della AdA, il verbale definitivo di audit costituisce il primo verbale amministrativo.

L'AdG - DIV IV/OI, qualora ricorrano i presupposti necessari previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, darà luogo alla segnalazione di irregolarità alla CE attraverso l'apertura della scheda OLAF nel sistema IMS.

Le informazioni sulle irregolarità accertate, compresi i dati finanziari, verranno registrate all'interno del Sistema Informativo del P.O. e saranno disponibili nel Registro delle Irregolarità che si configura come report del suddetto sistema.

b) Segnalazione di un'irregolarità da parte degli organismi esterni al Programma (Autorità giudiziaria, MEF – IGRUE, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, CE-D.G. Regio, CE-D.G. Audit, OLAF, Corte dei Conti Europea)

Gli organismi di controllo esterno si identificano nei soggetti che svolgono attività di prevenzione, ricerca e contrasto nel settore delle frodi comunitarie:

- organismi nazionali: MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei conti ecc.
- organismi comunitari: Corte dei Conti Europea, OLAF, CE-DG Regio, ecc.

L'AdG/OI, a seguito delle segnalazioni trasmesse da parte di tali Organismi, effettuerà una prima valutazione in merito alla sussistenza dell'irregolarità. Nel caso in cui l'irregolarità venga accertata, compresi i casi di frode e sospetta frode, l'AdG/OI valuterà se ci siano o meno gli estremi per procedere all'apertura di una scheda OLAF, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa, e sulla base delle informazioni trasmesse da tali Organismi con un apposito verbale o atto di accertamento dell'irregolarità (che costituisce il "primo verbale di accertamento amministrativo/giudiziario"),

L'AdG e gli OOII si impegnano a mantenere un efficace scambio di informazioni con gli Organismi di controllo esterni, come ad es. la Guardia di Finanza, sia per prevenire sia per correggere eventuali danni al bilancio comunitario e nazionale.

### **Procedura di accertamento delle irregolarità/frodi**

L'AdG/OI, a seguito della comunicazione di una irregolarità/sospetta frode formalizzata in un primo atto di constatazione-segnalazione, effettuerà un'attività di valutazione all'esito della quale possa ritenersi fondata l'ipotesi che i fatti segnalati possano configurare una irregolarità. Tale valutazione è effettuata tempestivamente a seguito della segnalazione di un caso di frode sospetta o accertata.

L'AdG/OI, nella valutazione delle segnalazioni di presunte violazioni, verifica e accerta se la segnalazione stessa e i documenti integrativi raccolti confermano la violazione di una o più disposizioni riportate:

- nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- nel PON Imprese e Competitività 2014-2020;
- nel Bando/ Avviso di riferimento;
- nelle Linee Guida/Manuali predisposti ai fini della corretta gestione e rendicontazione delle operazioni cofinanziate.

Se dalla documentazione raccolta si configura una irregolarità/sospetta frode/frode per la quale ricorrano i presupposti di comunicazione alla Commissione si procederà all'apertura della scheda di OLAF all'interno del sistema IMS. La scheda sarà poi oggetto di aggiornamento successivo qualora verranno adottati degli ulteriori provvedimenti amministrativi/giudiziari rilevanti ai fini dell'iter procedurale.

Tutta la documentazione a supporto della irregolarità rilevata e dell'eventuale seguito dato alla stessa (scheda OLAF e atti amministrativi e/o giudiziari successivamente adottati) sarà conservata all'interno del sistema informativo del P.O.

Se nell'ambito dell'attività di valutazione o in un eventuale contraddittorio successivo emerga l'insussistenza delle violazioni segnalate, l'AdG/OI provvede a notificare al beneficiario e al soggetto che ha segnalato la presunta violazione, l'accettazione delle controdeduzioni e l'archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento. Qualora la segnalazione di assenza di violazione sia pervenuta da parte di Organismi di controllo esterni, tale decisione deve essere comunicata formalmente ai beneficiari/soggetti attuatori.

### **Adozione del decreto di revoca, totale o parziale dell'agevolazione finanziaria, notifica delle irregolarità frodi e aggiornamento del Registro delle Irregolarità**

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti svolti, sia appurata l'effettiva violazione della normativa comunitaria o nazionale di riferimento, l'AdG/OI, attraverso gli uffici competenti, procede, di regola previo contraddittorio con l'interessato, alla predisposizione del decreto di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione finanziaria che conterrà la descrizione delle modalità di concretizzazione delle violazioni di una o più disposizioni della normativa di riferimento, la norma o le norme violate, la quantificazione finanziaria della violazione e dell'agevolazione indebitamente percepita.

Gli Uffici competenti per la gestione notificano il decreto di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione finanziaria e, se del caso, di ingiunzione al pagamento della somma indebitamente percepita al beneficiario, nonché all'AdG/OI.

Se ricorrono gli estremi per una segnalazione all'OLAF, l'AdG/OI predispone la scheda OLAF all'interno del sistema IMS, e, secondo la procedura prevista da tale sistema, la stessa verrà trasmessa al Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, che a sua volta provvederà a trasmetterla all'OLAF. A fronte di successivi sviluppi, relativi all'irregolarità segnalata e/o all'azione di recupero avviata, le schede OLAF inserite nel sistema IMS dovranno essere oggetto di aggiornamento successivo.

L'AdG/OI registra tutte le informazioni relative all'irregolarità rilevata e, nel caso di apertura della scheda OLAF, dei principali campi della scheda nel Registro delle Irregolarità.

Gli OOII daranno comunicazione all'AdG dell'apertura delle schede OLAF per gli interventi di propria competenza e dei relativi aggiornamenti.

Di seguito vengono segnalate le fattispecie che possono verificarsi a seconda del momento in cui viene accertata l'irregolarità:

- l'irregolarità o la frode sospetta viene accertata prima del pagamento del contributo e prima dell'inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Non si ritiene necessario, in tali casi, procedere alla comunicazione dell'irregolarità all'OLAF, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria. Ciò nonostante, l'AdG/OI e/o gli Uffici competenti per la gestione dovranno valutare la necessità di adottare un atto amministrativo conseguente all'accertamento irregolarità che potrà consistere in Revoca totale o parziale del contributo.
- l'irregolarità o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo, ma prima dell'inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate all'OLAF stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di

arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. Tuttavia, l'AdG/OI e/o gli Uffici competenti per la gestione dovranno valutare la necessità di adottare un atto amministrativo conseguente all'accertamento dell'irregolarità che potrà consistere in Revoca totale o parziale, Recupero del contributo ed eventuale compensazione. In tal caso, il recupero può avvenire tramite:

- escussione di apposita polizza fideiussoria.
  - "regolarizzazione delle partite contabili" con altre attività a titolarità dello stesso beneficiario. Il recupero può avvenire per "regolarizzazione delle partite contabili" solo a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili.
  - emanazione di appositi provvedimenti di recupero comprensivi di interessi legali e di mora nei casi previsti.
- l'irregolarità viene rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa. In questo caso l'AdG/OI dovrà adottare un atto amministrativo conseguente all'accertamento dell'irregolarità, che potrà consistere in una Revoca totale o parziale e procedere al recupero del contributo indebitamente percepito. In questa fattispecie, l'AdG/OI ha la facoltà di decidere se ritirare o mantenere l'importo irregolare nella successiva dichiarazione di spesa, in attesa dell'esperimento delle procedure di recupero. Se l'importo irregolare viene mantenuto nella dichiarazione di spesa, una volta recuperato deve essere dedotto dalla prima dichiarazione di spesa utile successiva e la relativa quota comunitaria va restituita alla Commissione.
- Inoltre, qualora l'irregolarità sia superiore a 10.000 Euro o si tratti di frode accertata, e salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa, l'AdG/OI provvederà all'apertura della scheda OLAF. La scheda OLAF, qualora si decida di non ritirare la spesa dal programma operativo dovrà essere aggiornata sulla base dei provvedimenti amministrativi/giudiziari adottati e sul recupero delle somme.

Il decreto di revoca totale/parziale rappresenta l'atto amministrativo in base al quale si dispone il recupero delle somme erogate al beneficiario e delle eventuali e successive azioni di recupero. Se il beneficiario non provvederà alla restituzione delle somme erogate e/o non sarà possibile effettuare una compensazione con gli importi ancora da erogare, gli uffici competenti provvederanno al recupero coattivo delle suddette somme attraverso l'iscrizione a ruolo delle stesse e l'emissione della cartella esattoriale.

### *3.10.3 Descrizione del sistema informativo utilizzato*

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di irregolarità accertate, all'apertura delle schede OLAF, agli importi recuperati e da recuperare, agli importi ritirati, sono regolarmente inserite dall'AdG/OI nel sistema informativo del P.O.

**Il Registro delle Irregolarità si configura come report di tale sistema e riporta le seguenti informazioni:**

- dati identificativi del progetto,
- dati relativi agli importi decretati, erogati e certificati,
- informazioni relative agli importi irregolari,
- informazioni sulla procedura di notifica delle irregolarità all'OLAF,
- importi irregolari oggetto di ritiro,
- importi irregolari oggetto di recupero (nel caso non siano stati ritirati dalla Dichiarazione di spesa).

Il Registro delle irregolarità, inoltre, in relazione a ciascun importo irregolare per il quale sia stato emesso un atto di recupero, riporta i seguenti dati:

- l'Autorità che ha emesso l'ordine di recupero;
- il codice progetto;

- i dati identificativi del beneficiario,
- la data del provvedimento di recupero;
- l'importo totale oggetto del recupero con la determinazione della quota nazionale e della quota di cofinanziamento;
- l'importo degli interessi legali;
- la scadenza del provvedimento di recupero;
- l'importo degli interessi di mora;
- l'importo ritirato con la determinazione della quota nazionale e della quota di cofinanziamento;
- il riferimento all'atto di ritiro e la motivazione per cui l'importo è stato revocato;
- la tipologia di irregolarità (sotto soglia, oggetto di comunicazione OLAF, ecc.).


Nel caso in cui l'AdG/OI decida di non procedere al ritiro dell'importo irregolare dalla Dichiarazione di spesa successiva, provvederà ad aggiornare il Registro Irregolarità indicando gli importi da recuperare e, in relazione a ciascun importo recuperato, indicherà anche gli interessi legali e gli eventuali interessi di mora a questo associati.

#### *Flussi di comunicazione delle irregolarità accertate*


A seconda che la relativa segnalazione dell'irregolarità venga fatta da organismi interni o esterni al Programma è possibile distinguere, per la segnalazione all'OLAF, due differenti flussi sintetizzati nelle tabelle sottostanti:

**Figura 7- Flussi di comunicazione delle irregolarità accertate**

**a) Organismi interni**



**b) Organismi esterni**



### 3.11 Descrizione del flusso di attestazione della spesa

La presente procedura descrive i flussi informativi tra l'AdG, l'AdC e l'AdA al fine di garantire:

- la predisposizione e la trasmissione all'AdC delle **dichiarazioni di spesa del PON**, utili alla presentazione da parte dell'Autorità stessa delle domande di pagamento intermedie e finali ai sensi dell'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'elaborazione e la trasmissione entro i termini stabiliti dall'articolo 63, paragrafo 5, del Regolamento finanziario, della **dichiarazione di affidabilità di gestione** e del **riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati** di cui all'art. 125, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 3.11.1 Attestazione delle spese

Secondo il circuito finanziario in essere per le operazioni a valere del PON, periodicamente l'AdG dichiara all'AdC le spese sostenute e approvate a seguito dello svolgimento delle verifiche di propria competenza nonché di quelle svolte dagli OOII delegati nel corso del periodo contabile di riferimento. A tal fine l'AdG predispone la **Dichiarazione complessiva delle spese** quale somma delle dichiarazioni di spesa degli OOII e delle spese di diretta competenza dell'Autorità stessa. Le informazioni e i dati finanziari prodotti costituiscono elementi per la predisposizione e la trasmissione da parte dell'AdC alla CE delle eventuali domande di pagamento intermedio nonché, entro il 31 luglio di ciascun esercizio, delle domande di pagamento finale, ai sensi dell'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

All'AdG è demandato il ruolo di coordinamento delle attività di attestazione di spesa degli UCO e degli OOII responsabili per i gruppi di progetti, in linea con quanto previsto dagli appositi atti di delega.

La procedura di attestazione delle spese prende avvio con la raccolta e la registrazione sul sistema informativo del PO delle informazioni e dei dati finanziari e di spesa relativi ai gruppi di progetto di competenza degli UCO e degli OOII. Nello specifico, in occasione della chiusura dell'anno contabile e/o su richiesta dell'Autorità di Gestione, gli UCO e gli OOII interrogano il sistema informativo e elaborano le **singole dichiarazioni di spesa per i gruppi di progetti di competenza**, tenendo conto delle registrazioni contabili e delle spese ritenute ammissibili a seguito delle verifiche amministrative e *in loco* previste dall'art. 125, par. 5, del Regolamento generale nonché degli altri esiti dei controlli di secondo livello eventualmente intercorsi.

Gli strumenti di controllo di primo livello (check-list e verbali di verifica) sulle operazioni inserite nelle dichiarazioni di spesa dagli UCO e dagli OOII sono resi disponibili all'interno del sistema informativo del PO così come i verbali relativi agli esiti dei controlli di secondo livello. Inoltre tutti gli esiti e le risultanze delle attività di controllo vengono registrate nel Registro dei Controlli, un applicativo del sistema informativo costantemente aggiornato e scaricabile. Qualora siano identificate irregolarità di spesa e/o carenze (inclusi i casi di frode sospetta e di quelle accertati) nel corso delle attività di verifica, queste vengono riportate nel Registro delle Irregolarità, previsto anch'esso all'interno sistema informativo del PO.

Gli UCO e gli OOII unitamente alle attestazioni di spesa per gruppo di progetto predispongono per il tramite del sistema informativo del PO anche il riepilogo della dichiarazione di spesa per azione/operazione/beneficiario/soggetto attuatore (cfr. modelli allegati alla dichiarazione complessiva delle spese - All. 1).

Le **attestazioni di spesa corredate dalle tabelle allegate** sono inviate all'Autorità di Gestione.

Ricevute le attestazioni di spesa dagli UCO e dagli OOII, l'AdG esegue adeguate verifiche per garantire la completezza delle procedure e delle verifiche eseguite in relazione alle spese sostenute

dai beneficiari, formalizzando gli esiti mediante la compilazione di una apposita check-list sulla corretta esecuzione dei compiti degli UCO e degli OOII. In caso di mancanze, essa interpella l'ufficio responsabile richiedendo informazioni integrative.

L'Autorità di Gestione, a seguire, aggrega le singole dichiarazioni di spesa per gruppi di progetti e predispone la **Dichiarazione complessiva delle spese** sempre per il tramite del sistema informativo del P.O., unitamente alla seguente documentazione (cfr. modelli in allegato)

- Allegato 1a: Attestazione\_Dettaglio Progetti Asse;
- Allegato 1b: Attestazione\_Sintesi Linea Azione;
- Allegato 2: *Check list* di verifica della corretta esecuzione dei compiti funzionali alle elaborazioni delle dichiarazioni di spesa;
- Allegato 3: Riepilogo dei controlli I livello;
- Allegato 4: Registro dei controlli;
- Allegato 5: Registro delle irregolarità;
- Allegato 6: Elenco degli importi detratti dalla dichiarazione di spesa;
- Allegato 7: Elenco degli importi recuperati, da recuperare e irrecuperabili ai sensi dell'art. 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Allegato 8a: Importi dei contributi per programma erogati agli strumenti di ingegneria finanziaria a norma dell'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Allegato 8b: Anticipi pagati nel contesto degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Allegato 9: Dichiarazione di spesa UCO;
- Allegato 10: Format\_Dichiarazione di spesa AdG/OOII;
- Allegato 10a: Format\_Nota di dichiarazione di spesa OOII;
- Allegato 10b: Format\_Nota di dichiarazione di spesa AdG;
- Allegato 10c: Attestazione\_Sintesi Strumenti.


Tale documentazione è trasmessa all'AdC ed è resa disponibile anche all'interno del sistema informativo del P.O.

L'AdC, una volta ricevuta la dichiarazione di spesa del PON e tutti gli allegati, procede a organizzare e realizzare le necessarie verifiche di propria competenza ai fini della certificazione alla CE (cfr. Manuale operativo delle procedure dell'AdC). Nel caso di criticità riscontrate durante le verifiche dell'AdC, l'AdG si rende disponibile a fornire le opportune integrazioni e/o controdeduzioni.

Nella figura sottostante è illustrato il flusso procedurale per l'attestazione delle spese.



**Figura 8 – Flusso procedurale per l’attestazione delle spese**



### *3.11.2 Redazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati*

L'AdG è tenuta a redigere una **dichiarazione di affidabilità gestione** e un **riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabili e dei controlli effettuati** in conformità con gli articoli 5-7 del Regolamento finanziario e con l'art. 125, par. 4, del Regolamento generale. Tali documenti contribuiscono a rafforzare il controllo interno a livello di Stato membro nelle attività di attuazione dei PO e ad incentivare la condivisione delle responsabilità di gestione e controllo fra le Autorità del PON.

Nel quadro della predisposizione annuale dei conti *ex* articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del Regolamento finanziario, l'AdG trasmette la dichiarazione di affidabilità di gestione nonché il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabili e dei controlli effettuati alla CE entro il 15 febbraio - o al massimo entro il primo marzo - dell'esercizio successivo al periodo di riferimento, insieme a tutta la documentazione relativa ai conti.

La **Dichiarazione di affidabilità di gestione** è predisposta dall'AdG mediante la compilazione del modello previsto nell'**Allegato VI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207**.

Tale dichiarazione riguarda l'attuazione del programma nel corso di tutto l'anno contabile ed ha il fine di accertare che:

- le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete ed accurate ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- le spese inserite nei conti sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale e in conformità con il principio di sana gestione finanziaria;
- il SIGECO predisposto per il PON offre le necessarie garanzie sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti;
- le irregolarità identificate nelle relazioni finali di audit o di controllo relative all'anno contabile e riportate nel riepilogo annuale allegato alla dichiarazione di gestione sono state opportunamente trattate nei conti;
- la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti, in attesa della conclusione della valutazione;
- i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e allo stato di avanzamento del PO di cui all'art. 125, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono affidabili;
- sono in atto efficaci e proporzionate misure antifrode che tengono conto dei rischi individuati;
- non vi è alcuna informazione riservata che potrebbe essere dannosa per la reputazione della politica di coesione.

L'AdG definisce la dichiarazione di affidabilità di gestione per il tramite del sistema informativo del PO, con il supporto degli UCO e degli OOIL.

**Il Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabili e dei controlli effettuati** è redatto dall'AdG in concomitanza con la dichiarazione di affidabilità di gestione, sulla base del modello previsto dell'**Allegato 1 alla Nota EGESIF n. 15-0008-02 del 19/08/2015**.

In questo documento l'AdG fornisce un quadro globale e sintetico dei risultati delle verifiche di gestione, dei controlli e degli audit effettuati in relazione alla spesa dichiarata nel corso di un anno contabile e inserita nei conti. Le informazioni riportate sono dunque alla base della dichiarazione di affidabilità di gestione ed integrano quelle contenute nei conti annuali e nella Relazione annuale di controllo.

Nello specifico, nel riepilogo annuale sono inclusi:


- una sintesi degli esiti e delle informazioni rilevanti relativi alle verifiche di gestione effettuate, corredata dall'elenco dei controlli svolti sulla base delle verifiche amministrative e *in loco* (cfr. Registro dei controlli e documentazione di estrazione dei campioni di spesa);
- un riepilogo delle relazioni finali di audit comprendente l'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi e la descrizione delle azioni correttive adottate e previste;
- gli importi delle correzioni nei conti a seguito di irregolarità rilevate.

Anche il Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati è predisposto dall'AdG per il tramite del sistema informativo del PO, con il supporto degli UCO e degli OOII.

È importante sottolineare che sia la dichiarazione di affidabilità di gestione che il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabili e dei controlli effettuati devono essere coerenti con i conti annuali presentati dall'AdC alla CE, con il parere di audit e con la Relazione annuale di controllo redatti dall'AdA. Pertanto, entrambi i documenti devono tenere conto delle informazioni scambiate con l'AdC e con l'AdA per la predisposizione dei conti. Inoltre, per quanto riguarda la congruità con il Parere di audit e con la Relazione annuale di controllo, l'AdG si impegna a presentare la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabili e dei controlli effettuati all'AdA in tempo congruo (orientativamente entro la fine del mese di dicembre) affinché le informazioni raccolte siano condivise, esaminate e consolidate e per permettere a quest'ultima di svolgere le verifiche di propria competenza. Nel caso di criticità riscontrate durante le verifiche dell'AdA, l'AdG si rende disponibile a fornire le opportune integrazioni e/o controdeduzioni.

Nella figura sottostante è illustrato il flusso procedurale per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati.

**Figura 9 – Flusso procedurale per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati**



## ALLEGATI

ALLEGATO 1

# SCHEDE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SUL PON IC 2014-2020

## Denominazione strumento: Brevetti+

### Asse I - Innovazione

**Azione 1.1.2** “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”

UCO: Invitalia S.p.A. – Incentivi e Innovazione

### Descrizione Strumento

Il Ministero dello sviluppo economico, a partire dal 2011, ha adottato una serie di programmi di agevolazione nell’ambito del c.d. “Pacchetto innovazione” finalizzati a favorire la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale da parte delle piccole e medie imprese italiane. Nello specifico, attraverso i Programmi Brevetti+ (2011) e Brevetti+2 (2015), la DG per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi ha avviato **iniziative per favorire la registrazione e la valorizzazione economico-commerciale di brevetti e privative nazionali e internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese**, in seguito sospese a far data dal 3 dicembre 2015 in considerazione dell’esaurimento delle risorse stanziare.

Successivamente, con D.L. n. 34/2019, *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, “Decreto Crescita”, convertito con L. n. 58/2019, al fine di stabilizzare il sostegno alle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, è stata riconosciuta al MiSE la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del DG per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un **atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate “brevetti, marchi e disegni”**, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all’interno degli interventi cofinanziabili dall’UE, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

In forza di tale norma, la direttiva del MISE del 17 aprile 2019 ha previsto la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, tramite il **rifinanziamento della misura denominata Brevetti+**.

Con decreto direttoriale del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2019, n. 256, è stata pertanto resa nota alle imprese la programmazione, per l’annualità 2019, dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, nonché l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna misura e successivamente, con decreto direttoriale del 26 novembre 2019, è stato adottato il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti “**Brevetti+**”.

L’iniziativa, così come strutturata nella sua versione attuale, risulta opportunamente modificata rispetto alla misura di sostegno precedentemente operante, al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze delle PMI e tale da poter essere destinataria anche del cofinanziamento del PON “Imprese e Competitività”.

L’intervento mira a **sostenere la capacità innovativa e competitiva di micro e PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti** - in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato - sul mercato nazionale e su quello internazionale, prevedendo la **concessione di un’agevolazione in conto capitale finalizzata all’acquisto di servizi specialistici** relativi a industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico.

Con DM 5 marzo 2020 sono state assegnate all’intervento agevolativo **Brevetti+** risorse finanziarie aggiuntive, a valere sulle risorse dell’Asse I PON IC, da destinare alle iniziative localizzate nelle Regioni meno sviluppate.

## **Chi può beneficiare delle agevolazioni**

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017;
- b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
- d) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l'acquisto di un brevetto o l'acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1° gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità;
- e) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, le seguenti condizioni:
  - partecipazione al capitale da parte dell'università/ente di ricerca, in misura non inferiore al 10%;
  - titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare o di acquisizione in licenza d'uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso successivamente al 1° gennaio 2017 e trasferito dall'università o ente di ricerca socio;
  - l'Università o l'ente di ricerca sia ricompreso nell'elenco degli enti vigilati dal MIUR.

Le imprese che soddisfino una delle suddette condizioni sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Non possono invece presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese escluse dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art.1 del regolamento CE 1407/2013 o quelle aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

## **Descrizione procedure di selezione**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente tramite procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore Invitalia.

È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione, nel caso di imprese costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici e per tutte le iniziative la cui sede operativa in cui è svolta l'attività principale riconducibile all'ambito del progetto di valorizzazione del brevetto sia ubicata in una delle Regioni ammissibili del PON "Imprese e Competitività", può essere riconosciuta per il 100% dei costi ammissibili.



L'istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e l'attività di valutazione prende in considerazione l'elenco degli elementi specificatamente dettagliati nel bando.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

All'esito positivo del procedimento istruttorio, il Soggetto Gestore Invitalia delibera la concessione del contributo. Il rapporto tra il Soggetto Gestore e l'impresa è regolato da un **atto di concessione del contributo**, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

L'impresa agevolata invia tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.

Analogamente, le richieste di erogazione devono essere presentate tramite procedura informatica e sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo.

Tali richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con modalità a scelta dell'impresa:

- a titolo di **anticipazione** (fino al 30% del contributo concesso);
- attraverso uno **stato di avanzamento lavori intermedio (SAL)** a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso;

in entrambi i casi previa presentazione della specifica documentazione dettagliata nel bando.

Durante l'attuazione del progetto, le imprese agevolate sono soggette a tutti gli adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del PON "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR così come descritti nella documentazione di Programma.

Al fine di semplificare le procedure di gestione e controllo delle operazioni selezionate nell'ambito dello strumento agevolativo Brevetti+, con decreto direttoriale 18 maggio 2020 l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia è stata individuata quale "beneficiario" ai sensi dell'articolo 2, punto 10), lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, come sostituito dall'articolo 272, paragrafo 1, punto 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

## **Denominazione strumento: Fondo per la Crescita Sostenibile**

### **Asse I – Innovazione**

**Azione 1.1.3** *“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”.*

**UCO:** MiSE DGIAl - Divisione VII - Interventi per ricerca e sviluppo

### **Descrizione strumento**

Il Fondo per la crescita sostenibile è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 23 del decreto-legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed è stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013.

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese
- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma
- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- interventi in favore di imprese di grande dimensione
- la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Le principali modalità d’intervento sono:

- gli accordi di programma e accordi per l’innovazione con le Regioni per il finanziamento d’iniziative strategiche per la competitività delle imprese;
- bandi tematici collegati a specifici ambiti tecnologico produttivi e di specializzazione intelligente.

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’art. 2195 del codice civile, in favore di imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) centri di ricerca con personalità giuridica.

Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti citati, possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca, i Liberi professionisti, gli Spin-off e le start-up innovative.

I progetti di ricerca e sviluppo devono risultare coerenti:

- con le tecnologie abilitanti del programma UE «Horizon 2020»:
  - ✓ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
  - ✓ Nanotecnologie;
  - ✓ Materiali avanzati;
  - ✓ Biotecnologie;
  - ✓ Fabbricazione e trasformazione avanzate;
  - ✓ Spazio;
- con la strategia di specializzazione intelligente:
  - ✓ Aerospazio e difesa
  - ✓ Salute, alimentazione, qualità della vita
  - ✓ Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
  - ✓ Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività
  - ✓ Agenda digitale, Smart communities, sistemi di mobilità intelligente

### **Fondo crescita Accordi di Programma**

L'intervento del **FCS nell'ambito di Accordi di programma** sottoscritti dal MiSE con le Regioni ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche ha l'obiettivo di sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione, ivi inclusi quelli relativi a cluster tecnologici, che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione. Il quadro finanziario dell'accordo, deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti **spese e costi**:

- costo del **personale** limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto;
- spese relative agli **strumenti** e le **attrezzature** di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- spese relative a **servizi di consulenza** e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- **spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
- le spese per i **materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme:

Finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 20% delle spese ammissibili

In aggiunta al finanziamento agevolato è previsto anche un contributo diretto alla spesa articolato per dimensione dell'impresa beneficiaria e per tipologia di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) nel limite dei massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento 651/2014.

I singoli interventi possono prevedere delle maggiorazioni al contributo diretto alla spesa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca in misura non inferiore al 10% dei costi complessivi ammissibili;

- il progetto sia realizzato nell'ambito di forme di collaborazione effettiva e stabile a livello internazionale tra imprese e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70% dei costi complessivi ammissibili;
- il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva e stabile tra imprese, di cui almeno una è una PMI e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili;
- il progetto sia realizzato entro il 31 dicembre 2018.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

Con decreti direttoriali del MiSE vengono definiti i termini di apertura, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni (o le proposte progettuali), le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

La gestione degli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli, è stata affidata dal Ministero, sulla base di un'apposita convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 ad un Soggetto gestore, selezionato sulla base di una procedura di gara, costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici che vede come mandataria la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale S.p.a.

Per i **progetti focalizzati sulle tecnologie abilitanti e industriali del Programma UE Horizon 2020** la procedura di accesso alle agevolazioni segue un procedimento di natura **valutativa a sportello**. Ciascun soggetto interessato può presentare, attraverso una specifica piattaforma informatica realizzata dal Soggetto gestore, una sola domanda di accesso alle agevolazioni, in forma singola o congiunta (ad eccezione degli Organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria). Ricevute le istanze di accesso – corredate di tutta la documentazione utile alla valutazione del progetto quali la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, il piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, il contratto di collaborazione - il Soggetto gestore, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica delle domande.

L'accesso alla fase istruttoria segue un criterio cronologico giornaliero, le domande presentate nello stesso giorno sono quindi considerate come presentate nello stesso momento indipendentemente dall'ora, dal minuto o dal secondo di effettiva presentazione. Nel caso in cui le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di accesso formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidità economico-finanziaria del soggetto proponente.

La valutazione istruttoria ha ad oggetto:

- a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate;
- c) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di R&S, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualità della proposta progettuale e l'impatto del progetto. Queste ultime valutate mediante l'attribuzione di punteggi sulla base di criteri quali la capacità tecnico-organizzativa, la qualità delle collaborazioni, la solidità

economico-finanziaria (capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, incidenza gestione caratteristica sul fatturato), la fattibilità tecnica, la rilevanza dei risultati attesi, il grado di innovazione, l'interesse industriale e le potenzialità di sviluppo;

- e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto;
- f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

A conclusione delle attività istruttorie, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto. Il Ministero, ricevuta la documentazione da parte del Soggetto gestore, in caso di esito positivo dell'attività istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente e procede alla definizione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca. Nel caso di esito negativo dell'attività istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda.

### **Fondo crescita Grandi progetti**

Per i **Grandi progetti** la procedura di accesso, di **natura negoziale**, prevede la presentazione di una o più proposte progettuali, attraverso una specifica piattaforma informatica realizzata dal Soggetto gestore, fino al limite di 40 milioni di spese e costi ammissibili, corredate da scheda tecnica sul soggetto proponente, piano di sviluppo del progetto e contratto di collaborazione per progetti presentati congiuntamente da più soggetti.

Il Soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base dei medesimi criteri sopra menzionati individuando, inoltre, le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.

A conclusione delle attività istruttorie descritte, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale. Ricevute le risultanze istruttorie, il Ministero dà comunicazione degli esiti al soggetto proponente procedendo alla definizione del decreto di concessione.

In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente nel corso della quale richiede, direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione è conclusa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal Soggetto gestore.

A conclusione ed in esito dell'attività negoziale descritta, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto e la presenta al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del citato verbale pena la decadenza della proposta stessa.

Qualora l'attività negoziale si concluda senza concordare alcuna modifica progettuale, il soggetto proponente trasmette la documentazione al Soggetto gestore che provvede, nei 20 giorni successivi

al ricevimento, all'esame della proposta definitiva volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Compilate le predette verifiche il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del Soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti.

### **Fondo crescita Progetti di R&S nell'ambito degli Accordi di programma**

L'intervento del **FCS a favore dei progetti di R&S nell'ambito degli Accordi di programma** tra MiSE e Regioni prevede una **procedura negoziale** regolamentata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015. Le proposte progettuali che possono provenire da specifiche richieste delle Regioni interessate e dai tavoli di crisi aperti presso il MiSE, devono prevedere un preventivo protocollo di intesa tra le parti interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Le imprese devono avanzare la propria proposta progettuale, attraverso una specifica piattaforma informatica realizzata dal Soggetto gestore, tramite uno specifico documento progettuale costituito dal Piano di impresa (contenente il profilo aziendale, il piano strategico industriale e la descrizione degli investimenti industriali previsti) e dalla descrizione del o dei progetti di R&S riportante gli obiettivi del progetto, le attività da svolgere e i tempi di realizzazione, il costo presunto del progetto, suddiviso in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, gli impatti occupazionali del progetto e le ricadute industriali.

La selezione dei progetti viene svolta dal soggetto gestore secondo le seguenti valutazioni:

- a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate;
- c) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di R&S, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualità della proposta progettuale e l'impatto del progetto. Queste ultime valutate mediante l'attribuzione di punteggi sulla base di criteri quali la capacità tecnico-organizzativa, la qualità delle collaborazioni, la solidità economico-finanziaria (capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, incidenza gestione caratteristica sul fatturato), la fattibilità tecnica, la rilevanza dei risultati attesi, il grado di innovazione, l'interesse industriale e le potenzialità di sviluppo;
- e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto;
- f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

I singoli Accordi possono anche prevedere ulteriori condizioni in merito all'ammissibilità dei progetti, ivi comprese quelle relative ai criteri di valutazione. Quanto alle procedure di accesso alle agevolazioni, è previsto che i singoli Accordi abbiano una propria autonomia nell'individuare i termini per la presentazione delle domande.

Le valutazioni proprie del MiSE riguardano: l'impegno finanziario richiesto, tenuto conto dell'apporto finanziario della Regione interessata; la valenza nazionale degli interventi; le esigenze connesse all'attrazione di investimenti esteri; il rafforzamento della presenza dei prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale; la rilevanza del progetto sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi; il consolidamento, anche dal punto di vista occupazionale, di imprese attraversate da processi di riorganizzazione e di riqualificazione dei prodotti.

## **Descrizione delle procedure di attuazione**

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, attraverso una specifica piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto per i quali il soggetto beneficiario presenta idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione.

Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento citato.

Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione prevista. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo.

Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti utilizzando appositi schemi per le richieste di erogazione e secondo i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili disciplinati dai decreti direttoriali di apertura dei termini di accesso alle agevolazioni.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a verificare tutta la documentazione e ad erogare le quote di agevolazione. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, inoltre, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

Il Soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal Soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il Soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

In caso di esito positivo invece il Ministero, al fine di predisporre il decreto di conferma delle agevolazioni per la relativa erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto. Resta salvo che, in ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni sulla base del relativo fabbisogno, secondo le seguenti modalità:

Il Soggetto gestore sulla base delle richieste da parte dei soggetti beneficiari, effettuate le dovute verifiche, invia al Ministero la richiesta di erogazione attraverso una specifica piattaforma informatica, con il dettaglio di quanto dovuto per ogni singolo soggetto beneficiario sia a titolo di finanziamento agevolato sia a titolo di contributo alla spesa. Il Ministero effettua i controlli di sua competenza (Morosità, Regolarità Equitalia), eroga al Soggetto gestore, dalla contabilità Speciale 1726, sul conto corrente bancario intestato al Ministero, gli importi richiesti. Il Soggetto gestore riceve le risorse richieste sul conto corrente bancario intestato al Ministero e procede all'erogazione delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

In presenza di eventuali casi di irregolarità e/o morosità nei confronti del Ministero, la procedura di erogazione si arresta per poi procedere agli adempimenti previsti in questi casi.

### **Fondo crescita Accordi di Innovazione**

Gli Accordi di Innovazione sono sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Tali accordi sono diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione di ciascun Accordo, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico tramite posta elettronica certificata una proposta progettuale che contenga la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente (con una descrizione del profilo aziendale), il piano strategico industriale, la descrizione di ciascun progetto (con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti), la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

Il predetto Ministero, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell'iniziativa proposta. Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazioni secondo le modalità individuate da apposito decreto direttoriale. La domanda di agevolazioni con relativa documentazione di supporto deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, pena l'invalidità e l'irricevibilità della stessa, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore Medio credito centrale.

Possono aderire all'Accordo per l'Innovazione le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca. Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l'accordo di partenariato e il consorzio.

Possono essere presentati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle



tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- nanotecnologie;
- materiali avanzati;
- biotecnologie;
- fabbricazione e trasformazione avanzate;
- spazio;
- tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico. Le agevolazioni consistono in un contributo diretto alla spesa ed un finanziamento agevolato.

La selezione dei progetti viene svolta dal soggetto gestore secondo le seguenti valutazioni:

- a) caratteristiche del soggetto proponente valutate sulla base della capacità tecnico-organizzativa (capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne), della qualità delle collaborazioni (con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti), nonché della solidità economico-finanziaria secondo specifici indicatori;
- b) qualità della proposta progettuale valutata sulla base della fattibilità tecnica del progetto, della rilevanza dei risultati attesi e del grado di innovazione;
- c) impatto del progetto valutato sulla base dell'interesse industriale, delle potenzialità di sviluppo in relazione al settore/ambito di riferimento e della capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

I singoli Accordi possono anche prevedere ulteriori condizioni in merito all'ammissibilità dei progetti, ivi comprese quelle relative ai criteri di valutazione.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

La prima erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione.

Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa oppure, in alternativa, richiedendo l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225.

La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato

anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

Il Soggetto gestore, a metà del periodo di realizzazione previsto, effettua una verifica in loco di natura tecnica al fine di constatare lo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Lo stesso Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi.

### **Fondo crescita Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita**

Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo è previsto uno strumento a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione, in particolare "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita".

Nello specifico, "Fabbrica intelligente" riguarda il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all'ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;

Il settore "Agrifood" riguarda l'ambito applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;

Il terzo settore, "Scienze della vita" comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all'uomo, agli animali, alle piante.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, quali:

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- nanotecnologie;
- materiali avanzati;
- biotecnologie;
- fabbricazione e trasformazione avanzate;
- spazio.

L'intervento prevede due tipologie di procedure per l'accesso alle agevolazioni:

- procedura negoziale, prevista per gli Accordi per l'innovazione, per la realizzazione dei progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e fino

- a euro 40.000.000,00 (quarantamila/00), realizzati nell'ambito di unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e nelle Regioni più sviluppate;
- procedura a sportello, prevista per lo strumento Horizon 2020, per la realizzazione di progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemila/00) e realizzati nell'ambito di unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale nonché le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) e i Centri di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e, ove previsto, anche del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento 651/2014.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

L'intervento agevolativo è attuato secondo due differenti procedure:

- valutativa **negoziale** secondo le disposizioni previste dagli Accordi per l'Innovazione;
- valutativa **a sportello**, secondo le disposizioni previste per lo strumento Horizon 2020.

## **Denominazione strumento: Contratti di sviluppo**

### **Asse I – Innovazione**

**Azione 1.1.3** *“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”.*

### **Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.1.3** *“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”.*

**Azione 3.2.1** *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”.*

**Azione 3.3.1** *“Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”.*

### **Asse IV – Efficienza energetica**

**Azione 4.2.1** *“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.*

**UCO: Invitalia**

**UCO per il Fondo Contratti di sviluppo:** DGIAI Divisione VII - Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento

### **Descrizione strumento**

I Contratti di sviluppo rappresentano uno strumento agevolativo negoziale con procedura valutativa a sportello, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La finalità dello strumento è quella di favorire la realizzazione di investimenti di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Lo strumento agevolativo ha subito una sostanziale riforma a seguito delle disposizioni contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, in conseguenza delle quali è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. Al fine, poi, di adeguare la suddetta normativa alle nuove norme in materia di aiuti di Stato valevoli per il periodo 2014-2020, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato, in data 9 dicembre 2014, il decreto recante *“adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008”*, successivamente modificato ed integrato con i decreti del 9 giugno 2015 e dell’8 novembre 2016. Con la circolare n. 39257 del 25 maggio 2015 sono stati altresì forniti *“chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014”*.

I Contratti di sviluppo – come disciplinati dalla suddetta normativa – possono avere ad oggetto la realizzazione, da parte di una o più imprese italiane o estere (anche mediante ricorso allo strumento del *contratto di rete*), di programmi di sviluppo per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro. È, inoltre, consentita, a determinate condizioni, la finanziabilità di opere infrastrutturali ritenute funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo. In particolare i Contratti di sviluppo possono avere ad oggetto la realizzazione di:

- **Programmi di sviluppo industriale:** iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi; in tale contesto rientrano anche i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- **Programmi di sviluppo per la tutela ambientale:** iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente;
- **Programmi di sviluppo di attività turistiche:** iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali.

I programmi di sviluppo devono rispettare le seguenti soglie di costo (importi in milioni di euro):

Programma di sviluppo	Investimento complessivo (*)	Soggetto proponente (**)	Soggetti aderenti (***)
Industriale	20	10	1,5
Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	7,5	3	1,5
Tutela ambientale	20	10	1,5
Attività turistiche	20	5	1,5

(\*) con esclusione del costo delle eventuali opere infrastrutturali

(\*\*) con esclusione delle spese per gli eventuali progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione

(\*\*\*) importo riferito anche ai programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- ✓ finanziamento agevolato;
- ✓ contributo in conto interessi;
- ✓ contributo in conto impianti;
- ✓ contributo diretto alla spesa.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

Il decreto del 14 febbraio 2014 ed i successivi decreti del 9 dicembre 2014 e dell'8 novembre 2016 hanno introdotto, dal punto di vista delle procedure di accesso, evidenti misure di semplificazione finalizzate anche alla riduzione dei tempi intercorrenti tra la presentazione dell'istanza di accesso e la concessione delle agevolazioni. È, inoltre, previsto che l'istanza di accesso debba essere presentata esclusivamente *on line* sulla piattaforma dedicata del sito internet del Soggetto Gestore Invitalia.

Ricevute le istanze di accesso - corredate di tutta la documentazione utile alla valutazione del progetto - l'Agenzia, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime, avvia l'attività istruttoria così articolata:

- verifica della disponibilità di risorse finanziarie e dei requisiti e condizioni di ammissibilità previsti dalla normativa; all'esito delle suddette verifiche viene richiesto alle Regioni interessate dall'investimento il parere in ordine alla compatibilità con i programmi di sviluppo locali nonché la disponibilità ad un eventuale cofinanziamento;
- istruttoria dei progetti di investimento, anche attraverso una fase di negoziazione con i soggetti proponenti, volta a verificare l'affidabilità tecnica economica e finanziaria delle imprese proponenti, la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo e la cantierabilità dei progetti di investimento e la pertinenza e congruità generale delle spese previste; inoltre per i programmi di sviluppo industriale dovrà essere valutata la coerenza industriale e la

validità economica del programma di sviluppo e per i programmi di sviluppo di attività turistiche, la corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico.

L'esito positivo delle verifiche istruttorie è subordinato alla verifica della sussistenza delle ulteriori specifiche condizioni indicate nell'articolo 9, comma 6, del decreto del 9 dicembre 2014.

Le suddette attività devono concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso (termine prorogabile di 20 giorni nel caso in cui Invitalia, nell'ambito delle fasi istruttorie precedentemente descritte, ritenga necessario richiedere ulteriore documentazione o informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di verifica).

I programmi di sviluppo oggetto di cofinanziamento con le risorse del *PON* dovranno risultare conformi, oltre che ai requisiti ed ai criteri previsti dalla normativa generale dello strumento agevolativo, anche alle finalità descritte nelle priorità d'investimento del Programma per il raggiungimento delle quali è previsto l'utilizzo dei Contratti di sviluppo ed agli specifici criteri di selezione approvati dal CdS (cfr. check-list per l'ammissibilità al cofinanziamento allegata).

Per quanto attiene l'Asse I – Innovazione e l'Asse III – Competitività PMI, tali criteri sono stati resi noti con circolare n. 14722 del 18 febbraio 2016.

Relativamente all'Asse IV – Efficienza energetica, le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo per la tutela ambientale cofinanziati con le risorse del *PON* sono stati disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016.

Ai fini della concessione delle agevolazioni l'Agenzia adotta, per ciascuna delle imprese partecipanti al Contratto di sviluppo, una specifica determinazione; tale determinazione viene trasmessa al beneficiario ed al Ministero entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria e deve essere restituita all'Agenzia debitamente sottoscritta per accettazione entro 20 giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni. La validità e l'efficacia della determinazione è subordinata all'effettiva esibizione, entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione da parte del beneficiario, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti (termine prorogabile di 90 giorni solo per cause non riconducibili alla volontà del soggetto proponente). Entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta documentazione viene sottoscritto il contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione ed il rimborso del finanziamento agevolato.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia alle imprese beneficiarie in base alle disposizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni e nel contratto di finanziamento agevolato. Le erogazioni sono disposte, a fronte di specifica richiesta delle imprese beneficiarie, per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti di investimento (tranne che per la prima erogazione, che può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30% del contributo concesso).

L'Agenzia, entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile di ulteriori 20 giorni nel caso in cui l'Agenzia ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti), dopo aver riscontrato la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed aver verificato la pertinenza e la congruità delle spese sostenute, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa, procede all'erogazione delle agevolazioni per la quota corrispondente allo stato di avanzamento del progetto.

Entro 60 giorni dall'ultimazione del programma di investimento, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia l'ultimo stato di avanzamento del programma medesimo; l'Agenzia, entro 120 giorni dalla ricezione della relativa documentazione e previa verifica in loco, trasmette al Ministero una

relazione sull'avvenuta realizzazione del programma, che deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole spese, e procede all'erogazione dell'ultima quota dei contributi concessi fino al 90% dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente spettante; il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, nomina un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale; in esito alle verifiche effettuate, la commissione redige un apposito verbale, che viene trasmesso dal Ministero all'Agenzia entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale; l'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi contenuti nel verbale medesimo, ovvero a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate in eccesso.

L'Agenzia è tenuta ad effettuare, entro il termine del completamento di ciascun investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni e l'attuazione del progetto agevolato; in ogni fase del procedimento, il Ministero può disporre controlli e ispezioni nei confronti di Invitalia o delle imprese beneficiarie.

## **Denominazione strumento: Aiuti di stato per la diffusione della banda ultra larga**

### **Asse II – Banda ultra larga e crescita digitale**

**Azione 2.1.1** *“Contributo all’attuazione del Progetto Strategico agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.*

UCO: Divisione I DGSCERP

### **Descrizione strumento**

In data 3 marzo 2015, il Governo ha approvato il documento “Strategia Italiana per la banda ultra larga” che rappresenta il quadro nazionale di riferimento nel quale si definiscono i principi alla base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a banda ultra larga in Italia, al fine di soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea entro il 2020. In congiunzione a tale atto, è stata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) la “Strategia Italiana per la crescita digitale 2014-2020” che delinea le politiche per lo sviluppo dei servizi digitali a favore dei cittadini, promuovendone la diffusione, in particolar modo nella pubblica amministrazione, rafforzando gli strumenti di promozione della banda ultra larga previsti nell’ambito della Strategia.

Per avviare l’attuazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri è stata adottata, in data 6 agosto 2015, la delibera n. 65/2015 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 239 del 14 ottobre 2015), che costituisce il fondamento giuridico dell’assegnazione delle risorse pubbliche alla misura di aiuto prevista dalla Strategia e declinata in dettaglio dal Piano degli investimenti.

Successivamente, in data 11 febbraio 2016 è stato siglato l’accordo fra il Governo e le Regioni attraverso il quale si è definita la gestione unitaria di tutte le risorse disponibili per l’attuazione della Strategia nazionale, da utilizzare con riferimento ai vincoli territoriali e di settore.

Nel marzo 2016, il Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), previsto dalla suddetta delibera, ha adottato la decisione di focalizzare l’intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato (cosiddette “aree bianche”) mediante l’impiego del modello ad “intervento diretto”. Tale intervento consiste nel costruire una rete di proprietà pubblica che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza di iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete a banda ultra larga.

L’intervento è attuato mediante l’*Aiuto di Stato n. 41647/2016*, definito in conformità alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato (2013/C 25/01) ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016.

L’intervento a modello diretto è sostenuto tramite fondi nazionali (FSC) e fondi comunitari (FESR e FEASR). In particolare, il 7 settembre 2017 è stata presentata alla Commissione Europea la proposta di un *Grande Progetto per la Banda Ultra Larga* (di seguito GP BUL) ai sensi dell’art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (CCI 2017IT16RFMP024), che definisce, per il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014-2020 FESR” (PON IC), per ogni Programma Operativo regionale FESR e FEASR interessato e per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) le risorse finanziarie, gli indicatori ed il target di realizzazione.

Le risorse finanziarie del PON IC di cui all’Azione 2.1.1, previste per la realizzazione del Grande Progetto, sono pari ad euro 59.852.767,00 così come da Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 9117 final del 19.12.2018.



Al fine di delineare le modalità operative per la gestione del GP BUL, in data 20 settembre 2018 sono state approvate, con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni, le *“Linee guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell’intervento pubblico per lo sviluppo della banda Ultra larga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020”* che individuano i flussi finanziari, le spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione e controllo.

### **Descrizione delle procedure di selezione delle operazioni**

La realizzazione dell’intervento avviene attraverso la società Infratel Italia S.p.A., individuata quale soggetto attuatore e stazione appaltante, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), che avvia la procedura di selezione delle imprese cui affidare la concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere.

Tale selezione è attuata attraverso la pubblicazione di procedure ad evidenza pubblica, suddivise per lotti relativi ad una o più regioni, per la presentazione delle richieste di invito e la successiva selezione in base a criteri prefissati. L’attività di valutazione delle proposte presentate si compone di una fase preliminare di verifica della completezza documentale e di conformità amministrativa alle disposizioni della normativa vigente e alle disposizioni del bando/invito e di una successiva fase di valutazione tecnica ed economica dei progetti.

Successivamente, Infratel procede a comunicare all’impresa risultata vincitrice l’avvenuta assegnazione della concessione ed attua tutte le forme di pubblicità previste dalla procedura ad evidenza pubblica adottata, nonché ogni altro adempimento richiesto dalla normativa nazionale in materia di antimafia, anticorruzione e comunitaria in materia di aiuti di stato.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

A seguito dell’aggiudicazione delle gare, tra Infratel ed il soggetto aggiudicatario è stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga, nelle aree bianche delle Regioni comprese nel lotto oggetto di affidamento; sono inoltre condivise con il concessionario le modalità di rendicontazione, corresponsione del prezzo ed il cronoprogramma per i lavori di realizzazione della rete.

Il concessionario, sulla base dei piani tecnici regionali, avvia i lavori ed in relazione agli stati di avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento, emette la fattura nei confronti di Infratel. Quest’ultima, eseguite le verifiche contrattuali di competenza, emette la fattura nei confronti del MiSE per il rimborso dell’importo relativo alla realizzazione delle opere, già liquidato al concessionario; il MiSE effettua le verifiche di propria competenza e dispone il pagamento.

**Denominazione strumento: Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno**

**Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.1.1** – *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.*

**UCO:** MiSE DGIAl – Divisione VI Accesso al credito e incentivi fiscali

**Descrizione strumento**

Il Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali è una misura introdotta dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), successivamente modificata dall'articolo 7-quater (Misure in materia di credito di imposta) della legge 27 febbraio 2017, n. 18, ed è finalizzata ad agevolare l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, relativi ad un progetto di investimento iniziale<sup>11</sup> destinato a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La norma istitutiva prevede che la copertura dell'intervento, limitatamente alle piccole e medie imprese, sia posta a carico delle risorse comunitarie assegnate al PON, oltre che ai programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2016, sono state disciplinate le condizioni per l'utilizzo delle risorse del PON, individuando come beneficiarie delle agevolazioni le PMI aventi strutture produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nonché nelle zone assistite delle Regioni in transizione, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione delle categorie di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca). Inoltre, per espressa previsione del comma 100 della sopra menzionata legge istitutiva, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica, altresì, alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Lo strumento è rivolto alle PMI che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, realizzano progetti di investimento riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili al Programma.

Per effetto dell'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il termine di accesso alle agevolazioni è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

A seguito della decisione di esecuzione C(2018) 9117 del 19 dicembre 2018 della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020, per gli strumenti di cui all'Asse 3.1.1 tra cui ricade il Credito d'imposta in argomento, la rispondenza ai settori della Strategia di specializzazione intelligente è stata individuata quale

---

<sup>11</sup> Come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 651/2014

criterio prioritario di selezione delle operazioni, consentendo di fatto l'ampliamento della platea dei programmi agevolabili a valere sulle risorse del medesimo programma operativo.

Gli investimenti ammissibili riguardano l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi a:

- nuove unità produttive (nuovi stabilimenti);
- ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa e devono essere di uso durevole, atti cioè ad essere impiegati come strumenti di produzione nell'ambito del processo produttivo dell'impresa.

L'*agevolazione, sotto forma di credito d'imposta*, così come previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 7-quater (Misure in materia di credito di imposta) della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di seguito sintetizzate), è commisurata, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, alla quota del costo complessivo dei beni oggetto d'investimento, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese, limite variato rispetto alle precedenti disposizioni per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 101.

Più nello specifico, le modificazioni introdotte dalla sopra menzionata legge 18/2017 all'articolo 1 della legge istitutiva dello strumento, hanno riguardato i commi 98, 101, 102, 105. In particolare, al comma 98, la norma recepisce la decisione della Commissione Europea C(2016)5938 final avente ad oggetto la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 per il periodo 2017-2020 che include la Regione Sardegna fra le regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), non più lettera c). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, il credito di imposta si applica, secondo i diversi regimi, agli investimenti effettuati in tutta la Regione Sardegna e non più solo nelle zone assistite della stessa. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, si prevede l'attribuzione del credito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, diversamente dalla formulazione previgente che stabiliva una misura massima del 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

Sempre per effetto delle modifiche introdotte al comma 101, viene soppressa la disposizione in base alla quale il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Pertanto, secondo le nuove disposizioni di legge, il credito d'imposta va calcolato al lordo degli ammortamenti sul costo complessivo dei beni acquistati.

Il credito d'imposta, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 102, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Infine, il novellato comma 105, al fine di coordinare la vigente disciplina con le modifiche operate al comma 101, non prevede più la rideterminazione del credito nei casi di sostituzione con nuove acquisizioni della stessa categoria dei beni agevolati.

La nuova disciplina si applica, comunque, alle acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017, mentre per le acquisizioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 28 febbraio 2017 trova applicazione il precedente regime normativo anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## **Descrizione delle procedure di selezione**

Le risorse destinate al credito d'imposta a valere sull'Asse III "Competitività PMI" del PON sono utilizzate a favore delle PMI ricadenti nell'ambito di ammissibilità del Programma che hanno ricevuto, da parte dell'Agenzia delle entrate, l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Ai sensi del comma 103 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i soggetti che intendono avvalersi del credito di imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. In particolare, le imprese interessate dovranno presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2020, in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell'agenzia del 24 marzo 2016 e successive modificazioni. La fruizione del credito di imposta e la relativa compensazione, in ogni caso, può avvenire entro il 31 dicembre 2023.

L'Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta e trasmette all'AdG del Programma tutte le comunicazioni per le quali ha rilasciato ricevuta con esito positivo, inerenti le PMI localizzate nelle Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione. I progetti di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dal decreto del MiSE recante la disciplina riguardante le condizioni per l'utilizzo delle risorse del PON, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del Programma.

A seguito dell'attività istruttoria e di valutazione la DGIAI adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON - che riporta l'importo assegnato a ciascun progetto di investimento a valere sulle predette risorse, nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario - e trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammissibili al cofinanziamento.

## **Descrizione delle procedure di attuazione**

Le imprese beneficiarie dell'agevolazione potranno utilizzare esclusivamente il credito di imposta maturato, relativo ad investimenti già realizzati, in compensazione, mediante presentazione del modello F24.

Ai sensi dell'art. 65, par. 6, Reg. (UE) n. 1303/2013, non possono essere finanziati con le risorse del Programma, gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente all'AdG, mediante apposito flusso telematico, l'ammontare delle compensazioni effettuate relativamente ai contribuenti che fruiscono di crediti d'imposta finanziati con risorse PON.

Le PMI beneficiarie presentano annualmente al MiSE la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse la DGIAI esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta la coerenza, sia rispetto a quanto dichiarato dal soggetto proponente in fase di accesso, sia rispetto agli ambiti applicativi della menzionata Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Unitamente al predetto controllo documentale, effettuato sulla totalità delle istanze, il MiSE dispone a campione controlli e ispezioni in loco sui progetti di investimento cofinanziati, al fine di verificarne l'avvenuta realizzazione, le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta.

## **Denominazione strumento: Macchinari Innovativi – DM 9 marzo 2018**

### **Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.1.1** *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;*

### **Asse IV– Efficienza energetica**

**Azione 4.2.1** *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.*

**UCO:** Invitalia

**UCO per il Fondo Macchinari Innovativi:** DGIAI Divisione IV

### **Descrizione strumento**

L'intervento denominato Macchinari Innovativi è stato istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 con l'obiettivo di sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”.

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, favorendo l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 del predetto decreto 9 marzo 2018.

In attuazione della normativa vigente in materia di accesso ai fondi strutturali e in particolare delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 821 della Legge di Stabilità 2016, possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge.

Sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all'area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente e che, comunque, sono finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

I programmi di investimento ammissibili inoltre devono prevedere spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 ed essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.

L'insieme di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue:

- per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5 d.lgs. n. 123/98, sono presentate esclusivamente tramite procedura informatica, accendendo nell'apposita sezione "Accoglienza Istanze" del sito <https://agevolazionidgiai.invitalia.it> e cliccando sulla misura "Macchinari Innovativi".

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

I soggetti proponenti possono presentare, a valere su ciascuna delle due dotazioni finanziarie previste dal Decreto ministeriale 9 marzo 2018 (risorse POC IC/PON IC FESR Asse III ovvero, in alternativa, risorse PON IC FESR Asse IV), un'unica domanda di agevolazione.

Con riferimento a ciascuna delle predette dotazioni finanziarie, qualora le risorse residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento di ciascuna delle predette dotazioni finanziarie.

L'attività istruttoria delle domande di agevolazione è svolta direttamente dal Ministero dello sviluppo economico ed è articolata nelle seguenti fasi:

- a) valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato del soggetto proponente;
- b) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
- c) valutazione della domanda sulla base dei criteri previsti all'allegato n. 2 del decreto 9 marzo 2018.

Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria deve stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) il contratto relativo alla quota di agevolazioni concessa sotto forma di finanziamento agevolato.

## **Descrizione delle procedure di attuazione**

La normativa di attuazione dello strumento agevolativo prevede che Invitalia operi quale soggetto gestore dei fondi rotativi costituiti in forma di strumento finanziario sugli Assi III e IV del PON IC 2014-2020 per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede a trasferire a Invitalia le somme necessarie per la costituzione dei predetti fondi rotativi, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

Le agevolazioni sono erogate da Invitalia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.

Per effetto del decreto MiSE del 13 novembre 2019, la prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata dalle imprese beneficiarie, pena la revoca delle agevolazioni, entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, in sostituzione del termine di 120 giorni indicato preliminarmente dal decreto 9 marzo 2018.

Premesso che i programmi di investimento debbono essere ultimati entro 12 mesi dalla data del relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni (fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere una proroga non superiore a 6 mesi), la richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento.

L'ammontare delle agevolazioni spettanti è definito nel provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni adottato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

## **Evoluzione dello strumento.**

Il decreto MiSE 30 ottobre 2019 ha reiterato l'intervento in argomento prevedendo diverse finalità di sviluppo rispetto alle finalità previste dal decreto 9 marzo 2018. L'obiettivo dello strumento nella sua versione evolutiva è volto a sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.

Per la concessione delle agevolazioni previste sono utilizzate ulteriori risorse a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma, rese disponibili tramite l'apertura di due distinti sportelli agevolativi programmati a decorrere dall'annualità 2020.

Secondo le disposizioni contenute nel decreto 30 ottobre 2019, oltre alle micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi i requisiti indicati all'articolo 4 del predetto decreto 30 ottobre 2019 e ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, lo strumento è rivolto alle imprese, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che aderiscono ad un contratto di rete a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti.

Sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, siano in

grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

I programmi di investimento ammissibili devono prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 ed essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.

L'insieme di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue:

- per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Con riferimento alle procedure di selezione, le domande di accesso alle agevolazioni sono presentate mediante procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5 d.lgs. n. 123/98 a decorrere dall'annualità 2020, successivamente all'adozione dei provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese con i quali saranno definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione e rendicontazione dei costi sostenuti dalle imprese.

Con riferimento alle procedure di attuazione, il decreto MiSE 30 ottobre 2019 prevede che Invitalia continui ad operare in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario già costituito ai sensi del decreto MiSE 9 marzo 2018 sull'Asse III del PON IC 2014-2020, ai fini della concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni. A detto scopo, il Ministero dello sviluppo economico, successivamente alla modifica ed integrazione degli atti convenzionali già esistenti, provvede a trasferire a Invitalia le somme necessarie per l'attuazione dell'intervento, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.



## **Denominazione strumento: Legge 181/89**

### **Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.2.1** *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”.*

UCO: Invitalia

UCO per il Fondo L. 181/89: DGLIAI Divisione VIII

### **Descrizione strumento**

Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica. Nel corso degli anni, con diversi interventi legislativi, l'operatività della L. 181/89 è stata estesa ad altre aree di crisi industriale, diverse da quella siderurgica, divenendo lo strumento agevolativo di riferimento per gli interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

La materia è stata interessata dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 “riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa” che ha introdotto due novità essenziali, quali il progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa; successivamente, con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, è stata introdotta quella di area di crisi industriale non complessa.

Si definiscono aree di crisi industriale complessa quelle caratterizzate da situazioni di crisi industriali che, anche a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale; mentre, sono aree di crisi industriale non complessa quelle con situazioni di crisi industriali diverse dalle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Con il progetto di riconversione e riqualificazione industriale, invece, vengono circoscritte puntualmente le modalità di intervento e il perimetro su cui lo stesso insiste, realizzando un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze regionali e amministrazioni dello Stato. I Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Lo stesso articolo 27 del decreto 83/2012 ha rinviato a successivi decreti ministeriali la disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, unitamente alla determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, e quella relativa alle condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181. In attuazione della citate previsioni, per quanto riguarda l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, è stato emanato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, mentre, segnatamente alla disciplina delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 181/89 è stato adottato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e la circolare n. 59282 del 6 agosto 2015 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con la quale sono state fornite

specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e ai termini di presentazione delle domande di finanziamento.

Lo stesso D.M. 9 giugno 2015 è stato successivamente revisionato, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e per opera del D.M. 30 agosto 2019, prevedendo semplificazioni nelle fasi di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni. Di seguito verranno descritte le principali caratteristiche e procedure dello strumento agevolativo in argomento con un dettaglio dedicato alle novità introdotte dal citato D.M. 30 agosto 2019 in quanto le operazioni agevolate a valere sulle risorse del Programma fanno largamente riferimento alla normativa di cui al D.M. 9 giugno 2015.

Gli interventi finanziabili dalla legge 181/89, come disciplinata dalla suddetta normativa, possono avere ad oggetto la realizzazione, da parte di un'impresa costituita sotto forma di società di capitali italiana o estera, di **programmi d'investimento produttivi** diretti:

- alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano determinati servizi;
- all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, il D.M. 30 agosto 2019 prevede l'ammissione alle agevolazioni anche delle reti d'impresa mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Sono ammissibili alle agevolazioni gli **interventi di tutela ambientale**, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; e, a completamento dei predetti programmi d'investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'**innovazione dell'organizzazione**.

I programmi d'investimento devono:

- riguardare determinate attività economiche, indicate dalla citata circolare 6 agosto 2015 e, nel caso di procedure attuate con riferimento alla normativa di cui al D.M. 30 agosto 2019, alla circolare 16 gennaio 2020;
- essere localizzati nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa;
- prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1,5 milioni di euro. Tale limite inferiore, per i programmi d'investimento agevolati ai sensi del D.M. 30 agosto 2019 è ridotto ad un milione di euro e, nel caso di contratto di rete, ogni singolo componente della rete deve prevedere un programma pari ad almeno 400 mila euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Anche al riguardo il D.M. ha introdotto una novità prevedendo la conclusione del programma d'investimento entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento;
- essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni;
- prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti.

Al riguardo, la disciplina prevede che in caso di accordo di programma, possono essere individuati, limitatamente ad alcune fattispecie (procedura di accesso, attività economiche ammesse, definizione

del programma occupazionale, forma ed intensità delle agevolazioni, criteri di valutazione ed aree ammissibili), criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal citato Regolamento (UE) 651/2014. In particolare, il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. In merito al finanziamento agevolato la revisione della normativa prevede la misura variabile dello stesso entro una forbice del 30% ed il 50% a discrezione del soggetto beneficiario. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime di aiuto. Difatti, l'ammontare dell'agevolazione pubblica dipende dall'ESL applicabile ai sensi del Regolamento GBER. Esso dipende dal tipo di investimento da realizzare, dalle aree di localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione d'impresa del soggetto proponente; tuttavia, almeno il 25% delle spese ammissibili complessive deve essere coperto attraverso risorse proprie della beneficiaria ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

All'articolo 3 del citato decreto 9 giugno 2015, e del successivo D.M. 30 agosto 2019, è stata individuata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale soggetto gestore dell'intervento, rinviando ad una apposita Convenzione la regolamentazione dei rapporti tra Ministero dello sviluppo economico e il medesimo Gestore. In attuazione di tale disposizione normativa, in data 28 aprile 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia, è stata sottoscritta la Convenzione avente ad oggetto "regolamentazione dei reciproci rapporti e delle modalità di trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal Decreto 9 giugno 2015". Tale convenzione è stata affiancata da un atto aggiuntivo, sottoscritto in data 10 gennaio 2018, per la costituzione dello strumento finanziario necessario per utilizzare le risorse del PON IC. Successivamente, con un atto integrativo firmato in data 10 settembre 2019, sono state adeguati i reciproci rapporti tra il Ministero ed Invitalia.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

Come previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare n. 59282 del 6 agosto 2015, le domande di agevolazione sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Anche il D.M. di revisione della normativa prevede, in via ordinaria, la procedura valutativa a sportello; tuttavia, in entrambe i decreti è riconosciuta la possibilità, in caso di interventi disciplinati da appositi accordi di programma, di indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, con specifiche indicazioni circa i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande.

La fase istruttoria è composta dalle seguenti fasi:

- Presentazione della domanda
- Verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni
- Avvio dell'esame di merito istruttorio
- Colloquio di valutazione
- Comunicazione esito istruttorio
- Stipula dei contratti

- Avvio della fase attuativa

I requisiti di accesso alle agevolazioni si sostanziano nella sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 5 della citata circolare 6 agosto 2015 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa (idem per la circolare 16 gennaio 2020). L'esame di merito, invece, comprendente un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui criteri di valutazione elencati al punto 10.4 della medesima circolare 6 agosto 2015. Per utilizzare risorse del PON IC 2014-2020 a cofinanziamento degli interventi, questi ultimi dovranno rientrare in un accordo tra lo Stato centrale e le amministrazioni periferiche, essere proposti da una PMI e prevedere un programma occupazionale. Inoltre, i piani d'investimento dovranno rispettare, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna azione del PON, almeno uno dei seguenti requisiti:

- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- cantierabilità (possesso della eventuale documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla o sta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammissibili alle agevolazioni);
- grado di innovazione.

In argomento, la normativa di revisione di cui al D.M. 30 agosto 2019 introduce una importante novità. Difatti, all'articolo 11 del medesimo decreto, è introdotta la previsione, nel caso di investimento strategico che prevede un investimento di almeno 10 milioni di euro ed un significativo impatto occupazionale, di un Accordo di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. La rilevanza strategica del programma d'investimento, oltre alle predette caratteristiche, sussiste in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- capacità di attrazione di investimenti esteri;
- coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- perseguimento di particolari obiettivi ambientali.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'articolo 11, comma 5, del D.M. 30 agosto 2019 prevede la priorità nell'istruttoria dei programmi d'investimento oggetto di Accordi di Sviluppo.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

All'esito positivo del procedimento istruttorio, il Soggetto Gestore delibera la concessione delle agevolazioni. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

Successivamente, la delibera di concessione delle agevolazioni, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, viene trasmessa all'impresa beneficiaria per la stipula del contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della stessa, salvo il riconoscimento di una proroga.

Il soggetto gestore, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione propedeutica alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento completa in ogni sua parte, insieme all'impresa beneficiaria provvede a formalizzare il contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale

contributo diretto alla spesa e a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario. La normativa di cui al D.M. 30 agosto 2019, al riguardo, ha ridotto tale termine a 60 giorni.

L'erogazione del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL); ciascun SAL non può essere inferiore al 15% della spesa ammissibile. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, il Soggetto gestore opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria solo all'esito positivo della relazione finale del soggetto gestore sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.

L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, e comunque entro 39 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni, salvo il riconoscimento di una proroga, comunque non superiore a sei mesi.

È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti di finanziamento l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione di importo non superiore al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni.

In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

Le imprese beneficiarie devono:

- consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- inviare, a partire dalla data di stipula dei contratti di finanziamento, al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
- garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- nel caso in cui il programma sia cofinanziato a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate.

## **Denominazione strumento: Voucher per l'internazionalizzazione**

### **Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.4.1** “Progetti di promozione all’export destinati ad imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”

**UCO:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese – Ufficio XIII (ex Div. V della DGPIPS del MiSE)

### **Descrizione strumento**

Il Voucher per l'internazionalizzazione è uno strumento agevolativo messo a disposizione delle piccole e medie imprese per supportare i loro processi di internazionalizzazione, attraverso la fruizione di servizi specialistici in materia di internazionalizzazione erogati da figure professionali specializzate, denominate Temporary Export Manager (TEM).

Lo strumento, che è alla sua seconda edizione, previsto all'interno del Piano per la Promozione Straordinaria del Made in Italy, è istituito con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2017.

I servizi erogati dai TEM alle imprese beneficiarie del Voucher possono riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti:

- analisi e ricerche di mercato;
- affiancamento consulenziale nell'individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti;
- assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale;
- sviluppo competenze.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, concesso sotto forma di voucher, a parziale copertura di un contratto di servizio avente ad oggetto servizi di temporary export manager, erogati da società preventivamente selezionate in un apposito elenco.

Sono definite due diverse tipologie di Voucher, il primo denominato “early stage”, che ricalca quanto già previsto dal primo bando, e dispone la concessione di euro 10.000 a fronte di un contratto di servizio avente un importo minimo pari a euro 13.000 al netto dell’IVA; il secondo denominato “advanced stage”, prevede invece la concessione di euro 15.000 a fronte di un contratto di servizio avente un importo minimo pari a euro 25.000 al netto dell’IVA.

Per i beneficiari del Voucher “advanced stage” è inoltre prevista la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo, pari ad ulteriori euro 15.000, il cui ottenimento è subordinato alla presentazione di un progetto di internazionalizzazione in grado di produrre ricadute positive sui volumi di fatturato export.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

L'intervento prevede un iter di selezione, disciplinato dal decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MiSE del 18 settembre 2017, sia con riferimento alle società di TEM che intendono candidarsi per la fornitura di servizi agevolati sia con riferimento alle imprese beneficiarie del voucher.

## SOCIETA' DI TEM

Nell'ambito della finestra temporale prevista per la trasmissione delle istanze da parte delle società di TEM, attiva dal 16 al 31 ottobre 2017, sono pervenute 268 istanze di iscrizione all'elenco.

La selezione ha riguardato il controllo dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 6 del DM 17 luglio 2017.

In esito alle verifiche effettuate, con DD del 20 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico l'elenco riportante le società di TEM accreditate dal MiSE per la fornitura dei servizi di consulenza agevolati dal Voucher, per un totale di 261 soggetti accreditati.

### **SOGGETTI PROPONENTI**

La selezione delle imprese beneficiarie è stata effettuata tenuto conto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, considerato il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 3 del DM 17 luglio 2017 e delle riserve finanziarie previste dallo stesso (3% rating di legalità - 10% start-up e PMI innovative - 60% voucher advanced stage).

Il primo elenco di soggetti assegnatari è stato approvato con DD del 29 dicembre 2017, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, seguito dal DD del 19 gennaio 2018 che ha invece ufficializzato l'elenco delle imprese beneficiarie, in esito alla chiusura dei controlli sul Registro Nazionale degli Aiuti.

Il medesimo iter di selezione è stato seguito anche per i soggetti risultati beneficiari con elenco allegato al DD 9 maggio 2018, frutto dello stanziamento di ulteriori 10 mln di euro, rivenienti dal decreto interministeriale 19 febbraio 2018, art. 1, comma 1, lett. i), a copertura dei progetti realizzati dai beneficiari della macro area territoriale del Centro-Nord.

Successivamente all'assegnazione dei Voucher, le imprese assegnatarie con termini differenziati tra primo e secondo elenco di cui sopra, hanno presentato il contratto di servizio con una delle società di TEM accreditate, i cui contenuti obbligatori sono stati dall'articolo 10 del DD 18 settembre 2017.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

L'erogazione dei Voucher viene effettuata, in accordo con quanto previsto dall'articolo 11 del DD 18 settembre 2017, in un'unica soluzione a fronte della richiesta dell'impresa beneficiaria che trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di supporto svolte dalla società di TEM.

La trasmissione dell'istanza di erogazione del contributo prevede in ogni caso un termine ultimo fissato al 31 maggio 2019 per i soggetti assegnatari con DD del 19 gennaio 2018, ed al 30 novembre 2019 per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al DD 9 maggio 2018.

L'erogazione viene effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, a seguito delle verifiche inerenti la regolarità contributiva e la documentazione di spesa trasmessa dalla singola impresa beneficiaria nonché eventuali variazioni intervenute al contratto di servizio oggetto di agevolazione, sottoscritto dalle parti.

Con riferimento al contributo aggiuntivo previsto per la tipologia di voucher "Advanced stage", le verifiche propedeutiche all'erogazione attengono alla consultazione della documentazione amministrativo-contabile prodotta dall'impresa quali dichiarazioni annuali ai fini IVA, bolle doganali, estratto di libro giornali o altra documentazione equipollente, che evidenzino il raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all'estero:

- incremento del 15% del fatturato export registrato nel 2018 e nei primi 3 mesi del 2019 rispetto al 2017;
- una incidenza percentuale di almeno il 6% del fatturato export registrato nel 2018 e nei primi 3 mesi del 2019 sul complessivo registrato nello stesso periodo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle verifiche, non siano riscontrate le condizioni per l'effettiva fruizione del contributo aggiuntivo, o che l'impresa dichiari espressamente la rinuncia allo stesso, si procede con la liquidazione del solo contributo "base" spettante.



## Denominazione strumento: Smart&Start Italia

### Asse III – Competitività PMI

**Azione 3.5.1** - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

UCO: Invitalia

**UCO Fondo Smart&Start:** DGIAI Divisione X - Interventi per il sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane

### Descrizione strumento

Lo strumento agevolativo "Smart&Start Italia" è stato istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, che ha riordinato il precedente regime di aiuto, denominato Smart&Start, attuato con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo e 30 ottobre 2013.

In conformità alla mutata disciplina riguardante le "start-up innovative", con decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017 sono stati adeguati i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per consentire il sostegno ad una platea più ampia di imprese beneficiarie e determinare condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e modalità di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni.

In attuazione dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019 ha modificato nuovamente il decreto 24 settembre 2014 al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché di incrementare l'efficacia degli interventi con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Allo scopo di garantire la corretta attuazione della misura di aiuto, alla luce delle disposizioni di modifica che hanno riguardato il provvedimento di attuazione dello strumento, è stata adottata dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese la Circolare del 16 dicembre 2019 n. 0439196 recante *"Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative"* che ha aggiornato la circolare del 14 febbraio 2018, n. 6102159.

La misura sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative in tutto il territorio nazionale e finanzia **piani di impresa** che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- b) sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things;
- c) valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I suddetti piani di impresa devono prevedere spese ammissibili di importo non superiore a € 1.500.000,00 e non inferiore a € 100.000,00 e devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, fatta salva la possibilità di una proroga del predetto termine di ultimazione per una durata non superiore a 6 mesi.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative a:

- 1) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, immobilizzazioni immateriali quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, *know-how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
- 2) servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;
- 3) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Nei limiti del 20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (ivi compresi quelli di *hosting* e di *housing*) e godimento di beni di terzi.

A fronte dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani di impresa sono concesse alle imprese beneficiarie le seguenti agevolazioni:

- un finanziamento agevolato, senza interessi, di durata massima di 10 anni, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Per le start-up innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa;
- servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, finalizzati a trasferire a queste ultime competenze specialistiche negli ambiti tematici di maggiore interesse (corretta fruizione delle agevolazioni, accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione, all'innovazione). I servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono pari a € 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise e Abruzzo e pari a € 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Le due forme di sostegno, finanziamento agevolato rimborsabile ed i servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, sono finanziati dal PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 *FERS* nell'ambito del *Fondo rotativo* appositamente costituito ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La quota parte di finanziamento agevolato non soggetta a rimborso (30%) si configura, invece, come contributo concesso all'impresa.

Possono beneficiare delle agevolazioni sopra descritte:

- le start-up innovative già costituite da non più di 60 mesi ed iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, di piccola dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. La disciplina di dettaglio è prevista all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo (c.d. visto start-up di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché la società sia costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni da parte del *Soggetto gestore*. L'effettiva iscrizione nella sezione speciale dovrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

All'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, è stata individuata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale *Soggetto gestore* dell'intervento, rinviando ad una apposita convenzione la regolamentazione dei rapporti tra Ministero dello sviluppo economico e il medesimo *Soggetto gestore*. In attuazione di tale disposizione normativa, in data 8 giugno 2015, tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese ed Invitalia, è stata sottoscritta la convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti "in ordine all'attuazione del regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative".

Al fine di consentire l'attuazione dello strumento finanziario "Smart & Start Italia" attraverso l'utilizzo delle risorse del PON "Imprese e competitività 2014-2020" FESR, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese ed Invitalia hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2017, un atto aggiuntivo alla convenzione dell'8 giugno 2015, che, assieme all'Allegato 1, denominato "*Strategia e modalità di attuazione*", comprende i termini e le condizioni per i contributi del Programma al suddetto strumento finanziario e costituisce l'*Accordo di finanziamento* tra il Ministero e Invitalia, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

Come disposto all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con la Circolare del 16 dicembre 2019, sono state definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande di agevolazione e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Nello specifico, la domanda per la concessione delle agevolazioni, corredata del piano di impresa, può essere presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet [www.smartstart.invitalia.it](http://www.smartstart.invitalia.it) ed è esaminata dal *Soggetto gestore* nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento della stessa.

L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni (analisi delle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa) e l'esame di merito.

A tal riguardo, l'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

- a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
- b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
- c) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l'impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato;

d) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento.

Nell'ambito della valutazione sono altresì previste premialità di punteggio nei confronti delle imprese che dimostrano di possedere ulteriori specifici requisiti indicati dal decreto 24 settembre 2014.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, la valutazione tiene conto anche dei "Criteri di selezione delle operazioni" del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 25 settembre 2018.

Inoltre, sull'ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare programmi di investimento aventi ad oggetto lo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, delibera il *Comitato tecnico* già istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

All'esito del procedimento istruttorio, condotto nel rispetto di criteri di valutazione in precedenza indicati, il *Soggetto gestore* adotta la delibera di ammissione (o di non ammissione) alle agevolazioni della domanda.

Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il *Soggetto gestore* e l'impresa beneficiaria, che regola i tempi e le modalità di erogazione e recepisce le spese ammesse ivi comprese quelle connesse alle esigenze di capitale circolante.

Per le spese riferite alla realizzazione del piano d'impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni di importo almeno pari al 10% dell'investimento complessivo ammesso.

La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene, alternativamente, mediante la presentazione di:

- a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti ovvero titoli di spesa non quietanzati nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni, il cui pagamento dovrà essere dimostrato nell'ambito della successiva richiesta di erogazione (fatture quietanzate e non quietanzate);
- b) titoli di spesa non quietanzati previa sottoscrizione di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni richieste (conto corrente vincolato).

L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione e del sopralluogo presso la sede dell'impresa.

Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet [www.smartstart.invitalia.it](http://www.smartstart.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, non oltre 60 giorni dalla scadenza del singolo semestre o multiplo di semestre oggetto di richiesta di erogazione.

L'impresa beneficiaria sulla base di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, potrà chiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.

A distanza di sei mesi dall'ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo, il *Soggetto gestore* effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l'operatività.

In ogni fase del procedimento, il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

## **Denominazione strumento: Voucher per la digitalizzazione delle PMI**

### **Asse III – Competitività PMI**

**Azione 3.5.2** - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”

**UCO:** MiSE DGIAI - Divisione X - Interventi per il sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane

### **Descrizione strumento**

Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI, istituito nell’ambito del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (*cd. "Destinazione Italia"*), è una misura finalizzata a favorire i progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico realizzati dalle imprese di micro, piccola e media dimensione su tutto il territorio nazionale, tramite la concessione di contributi a fondo perduto di importo non superiore a 10 mila euro per ciascun soggetto destinatario dell’agevolazione e nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, sulla base del regolamento UE n. 1047/2013 che disciplina gli aiuti “*de minimis*”.

La suddetta norma istitutiva ha disposto che la copertura finanziaria dell’intervento fosse posta a carico della programmazione nazionale dei Fondi Strutturali comunitari per il periodo 2014-2020, previa verifica della coerenza della misura con le linee di intervento previste nella medesima programmazione, ovvero fosse garantita a valere sulle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione. Ai fini dell’attuazione della misura, la dotazione finanziaria complessiva, sulla base di quanto disposto dalla norma istitutiva, è ripartita tra le Regioni dell’intero territorio nazionale in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio territorialmente competenti nelle singole Regioni.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 settembre 2014 sono state disciplinate le condizioni per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, mentre il successivo decreto interministeriale 7 luglio 2016 ha individuato la quota di risorse a carico del PON IC, da destinare alla concessione di Voucher per progetti realizzati nelle Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione. La delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 47/2017, ha, infine, completato la copertura finanziaria dell’intervento, assegnando risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per la concessione di Voucher per progetti realizzati nella macroarea territoriale del Centro-Nord.

Il Voucher è utilizzabile dalle imprese per l'acquisto di software, hardware e/o correlati servizi specialistici che consentano di:

- ✓ migliorare l'efficienza aziendale;
- ✓ modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- ✓ sviluppare soluzioni di e-commerce;
- ✓ fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- ✓ realizzare interventi di formazione qualificata del personale delle imprese nel campo ICT.

I progetti debbono essere avviati dalle imprese successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, avvenuta il 14 marzo 2018, e conclusi entro il 31 gennaio 2019. Il Voucher, secondo quanto previsto dal citato decreto interministeriale 23 settembre 2014, non è cumulabile con altri contributi configurabili come aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

## **Descrizione delle procedure di selezione**

A seguito della pubblicazione della citata delibera CIPE n. 47/2017 del 12 ottobre 2017 e del conseguente perfezionamento degli atti per l'individuazione della complessiva copertura finanziaria dell'intervento, è stato adottato il DD 24 ottobre 2017, successivamente modificato con DD 14 marzo 2018, che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione.

Le domande di accesso alle agevolazioni sono state presentate dal 30 gennaio al 12 febbraio 2018 con una procedura di valutazione che non tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze di agevolazione.

Nell'ambito dell'intero periodo di apertura, l'intervento agevolativo ha suscitato un notevole riscontro da parte delle imprese, facendo registrare un numero di domande di prenotazione delle agevolazioni complessivamente presentate pari a n. 91.488.

Alla luce del riscontro delle imprese, la dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni è stata aumentata a 342,52 milioni di euro, dal momento che all'iniziale dotazione di 100 milioni di euro (posti a carico per 32,50 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività 2014 - 2020" FESR e per 67,50 milioni di euro a valere sulla collegata programmazione nazionale del Fondo sviluppo e coesione) sono state aggiunte risorse pari a 242,52 milioni di euro rivenienti da economie registrate nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di programma, disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

Al fine di individuare i soggetti destinatari delle agevolazioni, in data 14 marzo 2018 il MiSE - DGIAI ha adottato un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese cui era assegnabile l'agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità, della completezza della domanda e dell'ammissibilità delle spese esposte.

Una volta definita la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento come sopra indicato, con DD 1° giugno 2018 e successive integrazioni è stato pubblicato l'elenco delle imprese per le quali è stato possibile effettivamente concedere il voucher digitalizzazione, in conseguenza dell'esito positivo delle verifiche in merito alla corrispondenza tra gli aiuti *de minimis*, dichiarati in sede di domanda dall'impresa, e quelli registrati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Va evidenziato che, come disposto all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto 23 settembre 2014 e specificato all'articolo 4, commi 4 e 5, del DD 24 ottobre 2017, nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher richiesti, per una determinata regione, risulti superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il MiSE DGIAI, tenuto conto della riserva per le imprese dotate di rating di legalità e di eventuali eccedenze di risorse in Regioni appartenenti alla medesima macro area geografica (*Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione e altre Regioni del territorio nazionale*), è tenuto ad effettuare il riparto della dotazione finanziaria in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.

Alla luce del riscontro delle imprese, la dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni è stata aumentata a 342,52 milioni di euro, dal momento che all'iniziale dotazione di 100 milioni di euro (posti a carico per 32,50 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014 - 2020 FESR e per 67,50 milioni di euro a valere sulla collegata programmazione nazionale del Fondo sviluppo e coesione) sono state aggiunte risorse pari a 242,52 milioni di euro rivenienti da economie registrate nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di programma, disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

## **Descrizione delle procedure di attuazione**

L'erogazione dei Voucher avviene, secondo quanto previsto dal DD 24 ottobre 2017 e successive modifiche, in un'unica soluzione previa richiesta dell'impresa agevolata da presentare dopo l'ultimazione del progetto e a seguito del pagamento a saldo di tutti titoli di spesa ad esso correlati. L'erogazione viene effettuata entro 30 giorni dalla richiesta, dopo le verifiche inerenti alla regolarità contributiva ed alla completezza e regolarità delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa nell'ambito della richiesta di erogazione.

Fermo restando che i progetti potevano essere avviati dopo la pubblicazione del DD 14 marzo 2018, i termini per l'ultimazione delle spese e per la presentazione delle richieste di erogazione sono stati prorogati dal MiSE-DGIAI più volte; da ultimo il termine finale per l'ultimazione dei progetti è stato fissato il 31 gennaio 2019 mentre il termine conclusivo per la presentazione, da parte delle imprese assegnatarie del Voucher, delle richieste di erogazione delle agevolazioni è stato individuato al 28 marzo 2019.

Sulla base di quanto stabilito dal DD 24 ottobre 2017 e successive modifiche, il MiSE-DGIAI, successivamente all'erogazione del Voucher, procede allo svolgimento dei controlli previsti delle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli il MiSE-DGIAI procede alla revoca delle agevolazioni. Con successivo provvedimento direttoriale del 10 gennaio 2019 sono state stabilite le modalità di definizione del campione, con riferimento ai criteri di estrazione e alla numerosità delle imprese coinvolte, e sono stati altresì definiti i tempi, le procedure e le modalità di verifica.

Fermo restando la procedura di verifica delle richieste di erogazione sopra illustrata, in ogni fase del procedimento il MiSE-DGIAI può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede dell'impresa, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare: l'effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del Voucher; il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa; la sussistenza e la regolarità della documentazione prodotta.

Al fine di semplificare le procedure di gestione e controllo delle operazioni selezionate nell'ambito dello strumento agevolativo Voucher per la digitalizzazione delle PMI, con decreto direttoriale 3 maggio 2019 il MiSE-DGIAI è stato individuato quale "beneficiario" ai sensi dell'articolo 2, punto 10), lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, come sostituito dall'articolo 272, paragrafo 1, punto 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



## Denominazione strumento: Riserva PON del Fondo di garanzia per le PMI

### Asse III – Competitività PMI

**Azione 3.6.1** *“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.*

UCO: MiSE DGIAl - Divisione VI Accesso al credito e incentivi fiscali

### Descrizione strumento

In attuazione dell’Azione 3.6.1, Asse III, del PON e a seguito delle risultanze della valutazione ex-ante prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è prevista nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo), di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la costituzione di una riserva speciale, di seguito “Riserva PON”, con contabilità separata, di cui al decreto interministeriale del 13 marzo 2017.

La Riserva PON è finalizzata a interventi a favore delle piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui all’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014) e dei professionisti nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), nei limiti ed alle condizioni previste dal PON IC e dai “criteri di selezione delle operazioni” approvati dal CdS.

La Riserva PON IC può operare attraverso il rilascio di garanzie sia dirette che di controgaranzie su singoli finanziamenti e su portafogli di nuovi finanziamenti; inoltre, è prevista la possibilità di valutare eventuali cooperazioni sinergiche con altri garanti di natura pubblica o privata.

In una prima fase, le risorse della Riserva PON sono destinate ad interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti secondo le Disposizioni Operative del Fondo, applicabili anche allo strumento PON IC, nonché secondo quanto previsto dall’Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del PON IC.

Nel quadro delle misure di contrasto della crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità a quanto previsto dai Reg. (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 e in attuazione dell’articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il decreto MiSE 6 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2020 al n. 939, ha disposto un incremento finanziario e operativo della Riserva PON, consentendo di finanziare operazioni di garanzia - anche già ammesse al Fondo a valere su risorse nazionali (di seguito “garanzie soggette a operatività straordinaria”) – destinate a supportare sia il finanziamento del capitale circolante che il finanziamento degli investimenti in risposta alla crisi, purché ammesse in data non antecedente il 1° aprile 2020 e coerenti con ambiti, finalità e condizioni previsti dal PON<sup>12</sup>. Il decreto, inoltre, ha allineato il perimetro geografico di intervento della Riserva PON alle innovazioni apportate al PON

---

<sup>12</sup> Nello specifico, al fine di rafforzare il sostegno alle PMI nell’accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione finanziaria della Riserva PON del Fondo di garanzia, a seguito delle modifiche al PON IC FESR 2014-2020, è stata incrementata di ulteriori **euro 1.433.693.204,74** di risorse FESR.

IC, annoverando, tra i possibili beneficiari delle garanzie, anche le piccole e medie imprese delle regioni più sviluppate.

### **Descrizione delle procedure di selezione**

La selezione dello strumento finanziario relativo al Fondo di garanzia è avvenuta sulla base dei criteri di selezione del PON IC approvati dal CdS.

La Riserva PON del Fondo è istituita in conformità all'art. 38, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013 e s.m.i. che prevede che, in tutti i casi in cui lo strumento è costituito nell'ambito di un istituto finanziario, lo stesso deve essere individuato come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento finanziario, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

Lo strumento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è un fondo interamente pubblico. L'attuale gestione del Fondo è demandata a Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito "MCC") attraverso apposita Convenzione del 28 marzo 2012 e s.m.i.. La convenzione è stata stipulata dal MiSE e da MCC a seguito dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto Gestore del Fondo di garanzia, aggiudicata dal concorrente R.T.I. composto da MCC in qualità di mandataria, e da Artigiancassa S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di mandanti, con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra le parti relativi alla gestione del Fondo.

In conformità all'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 31 maggio 2017 è stato sottoscritto tra l'Autorità di gestione e l'organismo che attua lo strumento finanziario, un Accordo aggiuntivo alla citata Convenzione in cui sono definiti i termini e le condizioni per la concessione dei contributi del Programma allo strumento finanziario. La selezione del Gestore del Fondo è stata svolta sulla base di specifici criteri volti ad individuare un istituto con elevata capacità operativa ed esperienza pluriennale in ambito di strumenti di garanzia ed in grado di generare vantaggi in capo ai beneficiari finali oltre che assicurare capacità di integrazione e complementarietà con gli strumenti/interventi attivati da altre Amministrazioni in materia di accesso al credito, quali ad esempio sistemi regionali di garanzia e/o con iniziative promosse da istituzioni finanziarie europee di sviluppo (BEI e FEI). Il Gestore è stato inoltre valutato sulla capacità di gestione della compliance con la normativa bancaria e creditizia nonché sull'esperienza pluriennale a tecniche finanziarie innovative (ad esempio, garanzie su portafogli, cartolarizzazioni, ecc.) in grado di massimizzare l'effetto leva delle risorse del Programma e/o i benefici per i destinatari finali.

Con riferimento ai requisiti di accesso e ammissibilità alla garanzia concessa dal Fondo, Mediocredito Centrale ha sviluppato, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, un nuovo sistema di valutazione del merito di credito delle PMI, caratterizzato dal passaggio dal precedente modello di credit scoring all'adozione di un vero e proprio modello interno di rating del Fondo, che consente di attuare una politica di valutazione ancor più mirata ed efficace degli interventi di garanzia in funzione della rischiosità dei prenditori.

Al riguardo, a partire dal 15 marzo 2019, sono entrate in vigore le disposizioni di cui al decreto 6 marzo 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riforma del Fondo (c.d. decreto di riforma), con il quale sono state definite le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di accesso al Fondo di garanzia, compresi una nuova articolazione delle misure di garanzia e l'applicazione del un nuovo modello di valutazione esteso a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo.

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, il modello di valutazione utilizzato è in grado di fornire una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento (definita come la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno), articolato in più classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento e rispetto alla quale sono definite le percentuali di garanzia per le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e delle relative sezioni speciali.

Con riferimento alle garanzie soggette a operatività straordinaria in chiave di contrasto alla crisi "Covid 19", l'accesso alla garanzia della Riserva PON IC e, più in generale, del Fondo, avviene, ai sensi di quanto disposto prima dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "decreto cura Italia") e poi dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020, senza valutazione economico-finanziaria delle imprese.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

In fase di prima applicazione, gli interventi della Riserva PON IC sono finalizzati a garantire portafogli di finanziamenti erogati da soggetti finanziatori e soggetti garanti. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche, gli intermediari ed i confidi, quest'ultimi sotto forma di controgaranzia, al fine di ridurre il rischio di credito di portafogli di finanziamenti erogati a PMI delle regioni meno sviluppate e in transizione, diretti al finanziamento di operazioni previste dall'articolo 5 del d.m. 24 aprile 2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione.

Le richieste di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti sono disciplinate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, recante "Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria", così come modificato dal Decreto 21 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto richiedente inoltra, mediante PEC, la richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti al Gestore del Fondo utilizzando l'apposito modulo di richiesta. In sede di domanda si deve indicare l'ammontare dei portafogli di finanziamenti e alcune informazioni tecniche connesse all'operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura del Fondo previsto dal citato decreto, nonché la data di chiusura del portafoglio stesso.

In riferimento ai portafogli di finanziamenti ammessi a valere sulle risorse delle Riserva PON IC, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.

Il Gestore del Fondo procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, all'istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia della Riserva PON stabiliti dalle Disposizioni Operative e dal Decreto.

Le richieste istruite vengono sottoposte al Consiglio di gestione, che provvede a deliberarne l'esito entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Successivamente, il Gestore invia ai soggetti richiedenti - a mezzo PEC ed entro 10 giorni lavorativi dalla delibera- la relativa comunicazione di ammissione all'intervento del Fondo con gli importi garantiti, ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta. Diversamente, in caso di concessione di garanzie su singoli finanziamenti come ulteriore modalità operativa della Riserva PON, le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti richiedenti, previo accreditamento per l'utilizzo del Portale FdG, con le modalità e forme indicate nelle specifiche Disposizioni operative del Fondo.

Ferma restando la verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, il soggetto richiedente deve verificare la sussistenza delle informazioni fornite dal soggetto beneficiario finale, conservare tutta la documentazione a supporto e indicare tutte le condizioni economiche ad essi applicate.

Le richieste complete dei dati e delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per le ulteriori attività istruttorie sono presentate dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei dati: le deliberazioni del Consiglio sulla concessione delle garanzie a valere sulla Riserva PON avvengono entro 2 mesi dalla ricezione delle richieste.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l'ammissione all'intervento del Fondo ovvero la non ammissione, con le motivazioni a supporto per gli investimenti delle PMI.

In conclusione, il soggetto Gestore attiva la garanzia ai soggetti richiedenti e provvede altresì all'accantonamento a valere sulla Riserva PON delle quote riguardanti le garanzie concesse applicando le condizioni, i termini, le cause di inefficacia e le procedure di recupero previste nelle Disposizioni operative del Fondo.

A seguito dei citati provvedimenti emergenziali, che hanno potenziato l'operatività del Fondo di garanzia, ivi compresa quella della Riserva PON IC, la garanzia pubblica è concessa ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Gli interventi della Riserva PON in favore dei soggetti beneficiari finali possono avvenire con le seguenti modalità:

- a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori.
- b) riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

Per quanto alle garanzie soggette a operatività straordinaria, una volta selezionate le operazioni ammissibili all'intervento della Riserva PON, il Gestore attribuisce alle stesse una specifica codifica (un Codice Unico di Progetto specificamente assegnato alle risorse incrementali della Riserva PON) che ne consente una separata individuazione e tracciabilità rispetto alla operatività ordinaria della medesima Riserva, nonché specifici indicatori introdotti appositamente per il monitoraggio delle cosiddette "misure COVID".

Per quanto riguarda la richiesta di pagamento alla Commissione relativa alla Riserva PON, l'art. 41 del Regolamento n. 1303/2013 stabilisce, per gli strumenti finanziari, una forma di rimborso del contributo in tranches ovvero di tipo graduale. In linea con quanto stabilito dal Regolamento, ciascuna richiesta di pagamento intermedio e successiva alla certificazione della spesa, non può superare il 25% del contributo totale del programma impegnato per la Riserva PON. Ogni domanda di pagamento intermedio durante il periodo di ammissibilità delle spese include pertanto fino al 25% dell'importo complessivo delle risorse impegnate nello strumento. La seconda domanda di pagamento intermedio è presentata solo qualora almeno il 60% dell'importo richiesto con la prima domanda sia stato speso a titolo di spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento generale; la terza domanda e quelle successive possono essere presentate solo qualora almeno l'85% dell'importo richiesto con le precedenti domande sia stato speso a titolo di spesa ammissibile. A

chiusura del programma la domanda di pagamento del saldo finale indica l'importo complessivo della spesa ammissibile (di cui all'art. 42 del Regolamento).

In merito all'attuazione dell'intervento, il Gestore provvede, con cadenza mensile, alla trasmissione dei dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal PON IC 2014-2020, sulla base di un tracciato record utile anche a popolare la Banca Dati Unitaria (BDU) prevista dal MEF-IGRUE. Inoltre, il Gestore fornisce all'UCO informazioni circa l'andamento della Riserva PON, mediante la trasmissione di report trimestrali sull'operatività oltre che un rendiconto annuale sulla gestione della Riserva PON. Tali adempimenti sussistono anche per le garanzie soggette a operatività straordinaria le quali, come sopra richiamato, vengono trattate ai fini del monitoraggio come un parco progetti "separato" avente apposita codifica.

Le verifiche di tipo amministrativo di primo livello, di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla regolare attuazione dell'operazione e della corretta attività di gestione da parte del Soggetto gestore sono di competenza dell'UCO, Divisione VI, del MiSE-DGIAI. A tali verifiche si aggiungono le ulteriori verifiche periodiche a campione, effettuate con cadenza semestrale, sull'universo delle operazioni ammesse alla garanzia, nonché le verifiche in loco a campione di competenza dell'AdG Divisione III. Le medesime verifiche, benché in presenza di checklist e modalità di campionamento dedicate in ragione del parco progetti "separato" cui fanno riferimento, sono parallelamente condotte sulle garanzie soggette a operatività straordinaria.

**Denominazione strumento:** Aiuti di stato per il sostegno agli investimenti per le infrastrutture elettriche

#### **Asse IV – Efficienza Energetica**

**Azione 4.3.1** *“Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane”.*

**UCO:** Divisione VIII DGAECE

#### **Descrizione strumento**

L’Azione 4.3.1 dell’Asse IV del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” (di seguito PON), viene attuata nell’ambito di un regime di aiuti istituito con decreto ministeriale del 19 ottobre 2016 (come modificato dal DM del 15 febbraio 2019) diretto a sostenere gli investimenti per le infrastrutture elettriche, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Il decreto è stato predisposto anche sulla base dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria.

In particolare, il regime di aiuti è stato definito in conformità con il Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria). Le disposizioni applicabili agli aiuti per le infrastrutture elettriche sono contenute nel capo I e nell’articolo 48 del predetto regolamento 651/2014, che stabiliscono dei limiti e delle condizioni in merito alle caratteristiche dei progetti da agevolare, dei soggetti beneficiari e degli aiuti concedibili.

Di seguito vengono sinteticamente descritte le caratteristiche dei principali elementi del regime di aiuti.

Per quanto riguarda i progetti, gli stessi dovranno essere diretti a realizzare nelle Regioni meno sviluppate del territorio nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) interventi sulle reti intelligenti di distribuzione dell’energia (*smart grids*) e, qualora strettamente complementari, interventi sulle reti di trasmissione. I progetti, il cui importo complessivo non potrà superare i 50 milioni di euro, potranno quindi prevedere la costruzione, l’adeguamento, l’efficientamento e il potenziamento dei sistemi di distribuzione e di trasmissione.

Come previsto dal Regolamento (UE) 651/2014, le infrastrutture elettriche oggetto dell’intervento dovranno essere interamente soggette ad una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente alla legislazione comunitaria sul mercato interno dell’energia previste nella Direttiva 2009/72/CE.

I soggetti beneficiari degli aiuti sono i concessionari del pubblico servizio di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, dimostrare di avere una sufficiente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione del progetto proposto e di non rientrare, come previsto dal Regolamento (UE) 651/2014, tra le imprese in difficoltà o tra le imprese destinatarie di ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile.

Gli aiuti sono concessi nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'articolo 48 del Regolamento (UE) 651/2014, sulla base dei costi di investimento ammessi, dedotto il cosiddetto risultato operativo, calcolato come differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento stesso.

### **Descrizione delle procedure di selezione delle operazioni**

La procedura di selezione ed approvazione delle operazioni che sarà adottata si differenzia a seconda della tipologia di intervento.

Per gli interventi sulle reti di distribuzione nell'ambito dell'Azione 4.3.1, in ragione della molteplicità di potenziali beneficiari si procede, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, alla realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di un Avviso o Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento e la presentazione di progetti aventi le caratteristiche individuate nei criteri di ammissibilità.

Per gli interventi sulle reti di trasmissione nell'ambito dell'Azione 4.3.1, sussistendo un solo operatore in grado di realizzare gli interventi, si procede attraverso la pubblicazione di uno specifico invito a manifestare interesse a Terna S.p.A. per la presentazione di progetti aventi le caratteristiche richiamate nel punto A.2 dei criteri di ammissibilità. Terna S.p.A. è infatti concessionario per la rete pubblica di trasmissione dell'energia (decreto del 20 aprile 2005 – G.U. 98 del 29/04/2005), responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di Alta e Altissima Tensione sull'intero territorio nazionale, nonché responsabile delle attività di pianificazione, realizzazione e manutenzione della rete.

Una volta raccolti i progetti secondo una delle modalità richiamate nei paragrafi precedenti, si procede:

1. a verificare l'ammissibilità delle operazioni, garantendo tra l'altro in tal modo che le operazioni ammissibili rientrino nell'ambito di applicazione del fondo (cfr. allegato 1 e 2: check-list ammissibilità);
2. a valutare ciascuna operazione sulla base dei criteri di valutazione ed in particolare dell'apporto fornito da ciascun progetto all'obiettivo specifico di incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita;
3. ad attribuire eventuali premialità;
4. a calcolare l'importo del contributo effettivamente concedibile.

L'attività di valutazione dei progetti si compone di una fase preliminare di verifica della completezza documentale e di conformità amministrativa alle disposizioni della normativa vigente e alle disposizioni del Bando/ Avviso pubblico/ Invito e di una successiva fase di valutazione tecnica dei progetti. A tal fine l'OI MiSE-DGAECE potrà avvalersi della collaborazione di altri Uffici e Divisioni del Ministero, oltre che di altre Società ed Organismi istituzionali, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate. Per l'attività istruttoria propedeutica alla valutazione tecnica dei progetti, ovvero per la verifica dei requisiti di ammissibilità, l'OI può avvalersi del supporto di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. nell'ambito delle attività di assistenza tecnica e delle risorse previste dalla Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2017.

In base alle risultanze delle attività di valutazione e di attribuzione di eventuali premialità, i progetti possono essere ordinati in una graduatoria di operazioni ammissibili. Tale graduatoria, nell'ambito dell'ammontare di risorse finanziarie definite in sede di formulazione del singolo Bando/ Avviso o Invito, consente di selezionare per ciascuno dei progetti le operazioni ammissibili al finanziamento.

I progetti o le singole operazioni comunque ammissibili che non trovano capienza nello stanziamento finanziario iniziale, possono costituire un elenco di riserva per successivi ampliamenti di risorse.

Una volta selezionati, i progetti risultano formalmente ammessi al finanziamento mediante provvedimento di concessione del contributo. In tale provvedimento sono riassunte le informazioni essenziali riferite al progetto ammesso (titolo, descrizione ed importo dell'investimento), viene determinato l'importo del contributo concesso e sono indicate le condizioni per il finanziamento di ogni operazione, ivi compresi i requisiti specifici del piano finanziario e l'indicazione del termine fissato per l'ultimazione delle operazioni. Tale provvedimento viene trasmesso al beneficiario che provvede alla sua sottoscrizione.

Sono altresì attuate tutte le forme di pubblicità previste dalla procedura ad evidenza pubblica adottata, nonché ogni altro adempimento richiesto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) 651/2014).

Per le comunicazioni al beneficiario si procede con l'utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata.

### **Descrizione delle procedure di attuazione**

I contributi sono erogati dal MiSE sulla base delle condizioni e dei termini previsti nei singoli avvisi e nei decreti di concessione.

La procedura relativa alle richieste di erogazione da parte dei soggetti beneficiari viene gestita attraverso una specifica piattaforma informatica e prevede l'erogazione del contributo in tre quote in riferimento a stati di avanzamento del progetto per i quali il soggetto beneficiario presenta idonea documentazione relativa alle attività svolte, alle spese e ai costi effettivamente sostenuti.

I beneficiari possono richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 40% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso. Le quote richieste a titolo di anticipo devono essere garantite, per il loro intero importo, da fidejussione rilasciata da una banca o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente.

Le quote erogate a titolo di anticipo devono essere rendicontate, per il loro intero importo a fronte di spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, al più tardi entro tre anni dall'anno in cui sono state erogate.

Successivamente all'erogazione della quota di contributo a titolo di anticipo, sono previste due ulteriori erogazioni, subordinate alla integrale rendicontazione dell'anticipo. Le richieste di erogazione, trasmesse dal beneficiario tramite la piattaforma informatica, sono corredate dalla rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e da una relazione sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento ammesso a contributo.

Le quote di contributo vengono erogate secondo le seguenti modalità:

- a) la seconda quota, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso, pari all'importo delle spese sostenute e rendicontate dal beneficiario al netto dell'anticipo;
- b) la terza ed ultima quota, a titolo di saldo, erogata a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, della rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

La rendicontazione finale a supporto della richiesta di erogazione dell'ultima quota di contributo a titolo di saldo dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute e dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di completamento degli interventi accompagnata dalla relazione finale di progetto e dalla documentazione comprovante l'ultimazione degli interventi e/o il collaudo delle opere eseguite. La suddetta relazione dovrà contenere la valutazione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati riferiti al progetto ammesso a contributo.



## ALLEGATO 2

### STRUMENTI OPERATIVI PER LE VERIFICHE DI GESTIONE DEL PON IC 2014-2020

- Manuale delle verifiche di gestione ex art. 125 del Reg. UE n. 1303/2013 e relativi allegati:
  - Piste di controllo
  - Check list
  - Manuali per le verifiche in loco

## ALLEGATO 3

### MODELLI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE COMPLESSIVA DELLE SPESE

- Allegato 1a: Attestazione\_Dettaglio progetti Asse (cfr. modello XX);
- Allegato 1b: Attestazione\_Sintesi linea azione (cfr. modello XX);
- Allegato 2: Check list di verifica della corretta esecuzione dei compiti funzionali alla elaborazione delle dichiarazioni di spesa (cfr. modello XX);
- Allegato 3: Riepilogo dei controlli I livello (cfr. modello XX);
- Allegato 4: Registro dei controlli (cfr. modello XX);
- Allegato 5: Registro delle irregolarità (cfr. modello XX);
- Allegato 6: Elenco degli importi detratti dalla dichiarazione di spesa (cfr. modello XX);
- Allegato 7: Elenco degli importi recuperati, da recuperare e irrecoverabili ai sensi dell'art. 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (cfr. modello XX);
- Allegato 8a: Importi dei contributi per programma erogati agli strumenti di ingegneria finanziaria a norma dell'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (cfr. modello XX);
- Allegato 8b: Anticipi pagati nel contesto degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (cfr. modello XX);
- Allegato 9: Dichiarazione di spesa UCO (cfr. modello XX);
- Allegato 10: Format\_Dichiarazione di spesa AdG/OOI (cfr. modello XX);
- Allegato 10a: Format\_Nota di dichiarazione di spesa OOII (cfr. modello XX);
- Allegato 10b: Format\_Nota di dichiarazione di spesa AdG (cfr. modello XX);
- Allegato 10c: Attestazione\_Sintesi strumenti (cfr. modello XX).